

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 giugno 2020

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Indirizzo (UE) 2020/496 della Banca centrale europea, del 19 marzo 2020, che modifica l'indirizzo (UE) 2019/1265 sul tasso di cambio a breve termine (€STR) (BCE/2020/15) (20CE0960)..... Pag. 1

Indirizzo (UE) 2020/497 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2020, relativo alla registrazione di taluni dati da parte delle autorità nazionali competenti nel registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2020/16) (20CE0961)..... Pag. 3

Publicati nel n. L 106 del 6 aprile 2020

Decisione n. 1/2015 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 17 dicembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo [2020/498] (20CE0962)..... Pag. 12

Publicata nel n. L 112 dell'8 aprile 2020

Regolamento (UE) 2020/499 della Commissione, del 3 aprile 2020, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 124/2009 che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (20CE0963)..... Pag. 81

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/500 della Commissione, del 6 aprile 2020, che autorizza l'immissione sul mercato delle polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) parzialmente sgrassate quali nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (20CE0964)..... Pag. 82

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione, del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020 (20CE0965)..... Pag. 88

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (20CE0966)..... Pag. 90



<u>Decisione (UE) 2020/503 della Commissione, del 3 aprile 2020, che modifica la decisione 2014/312/UE al fine di estendere la deroga relativa all'ossido di zinco al fine di consentirne l'utilizzo quale stabilizzante di preservanti nella «preservazione di prodotti in scatola» e nella preservazione di «paste coloranti» [notificata con il numero C(2020) 1979] (20CE0967).....</u>	Pag. 94
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/504 della Commissione, del 6 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri, [notificata con il numero C(2020) 2226] (20CE0968).....</u>	Pag. 97
<u>Decisione del comitato direttivo dell' Agenzia europea per la difesa, del 24 febbraio 2020, sull'adozione delle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'AED (20CE0969).....</u>	Pag. 108
<i>Publicati nel n. L 109 del 7 aprile 2020</i>	
<u>Decisione (UE) 2020/506 della Banca centrale europea, del 7 aprile 2020, che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema e l'Indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2020/20) (20CE0970).....</u>	Pag. 115
<i>Publicata nel n. L 109I del 7 aprile 2020</i>	
<u>Regolamento (UE) 2020/507 della Commissione, del 7 aprile 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità (20CE0971).....</u>	Pag. 121
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio anti-dumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (20CE0972).....</u>	Pag. 123
<u>Decisione (UE) 2020/509 del Consiglio, del 3 aprile 2020, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania (20CE0973).....</u>	Pag. 178
<i>Publicati nel n. L 110 dell'8 aprile 2020</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 (GU L 57 del 27 febbraio 2020) (20CE0974).....</u>	Pag. 180
<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 (GU L 104 del 3 aprile 2020) (20CE0975).....</u>	Pag. 181
<i>Publicate nel n. L 106 del 6 aprile 2020</i>	
<u>Rettifica della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione, del 4 marzo 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale (GU L 67 del 5 marzo 2020) (20CE0976).....</u>	Pag. 182
<i>Publicata nel n. L 110 dell'8 aprile 2020</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

INDIRIZZO (UE) 2020/496 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 marzo 2020

che modifica l'indirizzo (UE) 2019/1265 sul tasso di cambio a breve termine (€STR) (BCE/2020/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (ECB/2019/19) ⁽¹⁾ stabilisce che le banche centrali nazionali (BCN) che hanno uno o più operatori segnalanti residenti nel rispettivo Stato membro, eseguono il processo di determinazione dello euro short-term rate e le procedure di post-produzione in conformità alle procedure operative di cui all'articolo 6, paragrafo 3 di tale indirizzo. Ai fini di un'allocazione efficiente delle risorse, è tuttavia opportuno che la BCE svolga tali compiti per conto delle BCN che dispongono di un unico operatore segnalante residente nel proprio Stato membro e che non gestiscono una piattaforma di raccolta locale.
- (2) Al fine di migliorare la facilità d'uso della procedura di per i reclami di cui all'articolo 11 dell'indirizzo (UE) 2019/1265 (ECB/2019/19), dovrebbe essere introdotta la possibilità di presentazione elettronica dei reclami.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1


Modifiche

L'indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) è modificato come segue:

1. all'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Se una BCN ha un solo soggetto dichiarante residente nel proprio Stato membro e non gestisce una piattaforma di raccolta locale, la BCE può, previo accordo di tale BCN, svolgere per suo conto i compiti che la BCN è tenuta a svolgere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e che si riferiscono al processo di determinazione del tasso a breve termine dell'euro e alle procedure di post-produzione. Se svolge tali compiti per conto di una BCN, la BCE osserva le procedure operative di cui all'articolo 6, paragrafo 3.»;

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea, del 10 luglio 2019, sullo euro short-term rate (€STR) (ECB/2019/19) (ECB/2019/19) GUL 199 del 26.7.2019, pag. 8).



2. All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque può presentare alla BCE un reclamo scritto su qualsiasi aspetto del processo di determinazione dello euro short-term rate che ragionevolmente ritenga abbia influito in maniera significativa sui suoi interessi. Il reclamo può essere presentato per posta a European Central Bank, 60640 Frankfurt am Main, Germania, o in via elettronica all'indirizzo euroshorttermrate_complaints@ecb.europa.eu».

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.


Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 marzo 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE

20CE0960



INDIRIZZO (UE) 2020/497 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 20 marzo 2020****relativo alla registrazione di taluni dati da parte delle autorità nazionali competenti nel registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2020/16)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafi 1, 6 e 7,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). Il RIAD costituisce la serie di dati condivisa relativa ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e degli specifici compiti inerenti alla vigilanza prudenziale conferiti alla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 svolti nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla BCE e dalle ANC («compiti di vigilanza»). Il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni.
- (2) Il RIAD contiene un'ampia serie di attributi su singole entità e sui rapporti tra tali entità, che consentono di ricavare strutture di gruppo. Tali strutture possono presentare una diversa composizione per fini contabili e di consolidamento prudenziale. Queste informazioni sono utilizzate per supportare una serie di processi e settori operativi, quali ad esempio la gestione delle garanzie reali e del rischio, la stabilità finanziaria e la vigilanza microprudenziale.
- (3) L'indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16)⁽²⁾ stabilisce gli obblighi delle BCN riguardo alla segnalazione dei dati di riferimento, nonché all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati del RIAD ai fini dei compiti del SEBC, e definisce il quadro di governance. L'obiettivo del presente indirizzo è di integrarlo, definendo le responsabilità di ciascuna BCN nel registrare, aggiornare e convalidare i dati di riferimento trasmessi alla BCE ai fini dei compiti di vigilanza, in linea con il dovere di cooperazione in buona fede e con l'obbligo di scambiare informazioni stabiliti all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e precisati all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)⁽³⁾. Per una maggiore efficienza e per ridurre al minimo l'onere di segnalazione, la raccolta dei dati nell'ambito dell'MVU ai sensi di tali disposizioni si basa sul cosiddetto «approccio sequenziale», ossia gli enti creditizi significativi e meno significativi trasmettono i loro dati alle ANC, le quali poi li segnalano alla BCE.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).



- (4) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16), ciascuna banca centrale nazionale (BCN) deve creare un centro RIAD locale, che agisce come punto di contatto unico per le questioni inerenti ai dati di riferimento riguardanti il RIAD nel rispettivo Stato membro e coordina l'attività, tra l'altro, con le ANC a livello nazionale per assicurare l'accuratezza, la tempestività e la coerenza dei dati di riferimento e per assicurare l'uso coerente dei codici di identificazione per le entità. La raccomandazione BCE/2018/36 ⁽⁴⁾ invita le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ad applicare le disposizioni dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) di cui le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie. Di conseguenza, il presente indirizzo definisce la responsabilità di ciascuna ANC di operare in collegamento con la BCN nel rispettivo Stato membro partecipante.
- (5) I dati di riferimento registrati nel RIAD rimangono soggetti alle specifiche disposizioni giuridiche in materia di riservatezza applicabili a tali dati e alla loro raccolta presso le entità da parte delle ANC. L'uso da parte della BCE di informazioni riservate raccolte per scopi inerenti ai compiti del SEBC e ai compiti di vigilanza è soggetto all'applicazione del principio di separazione, in conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e alla decisione BCE/2014/39 ⁽⁵⁾.
- (6) Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza sono necessari dati di riferimento accurati, tempestivi e completi sulle entità e sui rapporti tra le stesse. È pertanto necessario consolidare i requisiti relativi alla raccolta dei dati, alla gestione della qualità e alla diffusione ai sensi del presente indirizzo, rivolti alle ANC, per quanto riguarda i compiti di vigilanza, per integrare quelli già consolidati nell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) per quanto riguarda i compiti del SEBC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Oggetto e scopo

1. Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi delle ANC riguardo alla registrazione, all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati di riferimento nel RIAD ai fini dei compiti di vigilanza.
2. Il presente indirizzo stabilisce anche la responsabilità delle ANC di stabilire contatti con le BCN dei rispettivi Stati membri partecipanti per la registrazione dei dati di riferimento e delle entità nel RIAD.

Articolo 2

Definizioni


Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «entità» si intende una qualunque delle seguenti:
 - a) un'impresa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento prudenziale ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, o un'impresa che sarebbe stata inclusa in tale ambito di applicazione se non avesse ottenuto una deroga in conformità a tale regolamento;
 - b) un'impresa esclusa dal campo di applicazione del consolidamento prudenziale in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) una succursale come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in un altro Stato membro partecipante;
 - d) una succursale come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante;

⁽⁴⁾ Raccomandazione BCE/2018/36, del 7 dicembre 2018 sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (GU C 21 del 17.1.2019, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione BCE/2014/39, del 17 settembre 2014, sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



- 2) per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro partecipante come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 3) per «Stato membro non partecipante» si intende ogni Stato membro che non sia uno Stato membro partecipante;
- 4) per «autorità nazionale competente» o «ANC» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 5) per «dati di riferimento» si intende la serie di attributi di una singola entità e dei suoi rapporti con altre entità, elencati negli allegati I e II, o uno o più attributi o rapporti in tale serie;
- 6) per «ente creditizio» si intende un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 7) per «gruppo» si intende un gruppo secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 8) per «residente» si intende residente secondo la definizione di cui all'articolo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 2533/98 del Consiglio ⁽⁷⁾;
- 9) per «regola di combinazione» si intende la regola di combinazione secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 17, dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16);
- 10) per «centro RIAD» si intende un centro RIAD secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16);
- 11) per «giorno lavorativo» si intende un giorno lavorativo secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 20, dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16);
- 12) per «controllo» si intende un controllo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 13) per «identificativo dell'entità giuridica» (Legal Entity Identifier, LEI) si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme allo standard ISO 17442 ⁽⁸⁾;


Articolo 3

Registrazione dei dati di riferimento nel RIAD

1. Ciascuna ANC registra nel RIAD i dati di riferimento di cui all'allegato I per le entità che sono enti creditizi stabiliti nel suo Stato membro partecipante, a meno che tali dati di riferimento non siano già stati registrati nel RIAD ai sensi dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
2. Ciascuna ANC registra nel RIAD i dati di riferimento di cui all'allegato II per le entità che non sono enti creditizi e che sono stabilite nel suo Stato membro partecipante, a meno che tali dati di riferimento non siano già stati registrati nel RIAD ai sensi dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
3. Una ANC nella cui giurisdizione è stabilita un'entità che è un ente creditizio al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti adotta tutte le misure possibili per registrare correttamente nel RIAD i dati di riferimento per le entità stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi e che facciano parte dello stesso gruppo di tale ente creditizio, a meno che i dati di riferimento pertinenti non siano già stati registrati nel RIAD conformemente all'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16). A tal fine, le ANC adottano tutte le misure possibili per registrare nel RIAD i dati di riferimento di cui all'allegato I per le entità che sono enti creditizi e i dati di riferimento di cui all'allegato II per le entità che non sono enti creditizi.
4. Il RIAD consente il trattamento dei dati di riferimento sulle entità forniti da una o più fonti. Qualora vi siano due o più fonti contraddittorie, la regola di combinazione classifica le fonti di dati rilevanti in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

⁽⁸⁾ Disponibile sul sito Internet dell'International Organisation for Standardisation (ISO) all'indirizzo www.iso.org



5. In caso di informazioni contrastanti sui rapporti tra entità in strutture di gruppi transfrontalieri, le ANC prendono contatto con la ANC nella cui giurisdizione è stabilito un ente creditizio al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti.
6. Le ANC non sono responsabili dell'uso improprio dei dati di riferimento registrati nel RIAD da parte di qualsiasi altra ANC, BCN o da parte della BCE.
7. Allo scopo di soddisfare i requisiti stabiliti nel presente indirizzo, ciascuna ANC compie ogni ragionevole sforzo per cooperare attivamente con il centro RIAD locale stabilito presso la BCN nel rispettivo Stato membro partecipante.

Articolo 4

Politica di aggiornamento e di revisione

1. Le ANC compiono ogni ragionevole sforzo per garantire che tutti i dati di riferimento registrati nel RIAD ai sensi del presente indirizzo siano conservati e aggiornati in modo continuativo.
2. Le ANC garantiscono che i dati di riferimento registrati nel RIAD ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, siano completi, esatti e aggiornati al più tardi entro un giorno lavorativo precedente le date d'invio di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ^(*).

Articolo 5

Registrazione di nuove entità


Per adempiere agli obblighi di cui al presente indirizzo, ciascuna ANC si mette in contatto con la BCN del rispettivo Stato membro partecipante se occorre registrare una nuova entità nel RIAD.

Articolo 6

Standard di trasmissione

1. Il processo di registrazione dei dati di riferimento nel RIAD viene descritto nelle specifiche di scambio dati alle quali le ANC hanno accesso. Ciascuna ANC registra le informazioni o mediante il sistema standard del SEBC o mediante aggiornamenti online ovvero, a seconda delle disposizioni nazionali, attraverso il canale di trasmissione già utilizzato dalla BCN nel relativo Stato membro partecipante. In ogni caso, le ANC registrano nel RIAD i dati di riferimento richiesti per le entità residenti ai sensi del presente indirizzo mediante la fonte dedicata «SUP».
2. Prima di registrare i dati di riferimento nel RIAD, le ANC effettuano controlli di convalida per garantire che i dati di riferimento pertinenti siano conformi alle specifiche di scambio dati. Le ANC dispongono di un adeguato sistema di controlli al fine di minimizzare gli errori operativi e assicurare l'accuratezza e la coerenza dei dati di riferimento registrati nel RIAD.
3. Quando le ANC non sono in grado di accedere al RIAD a causa di un problema tecnico, utilizzano il servizio di emergenza previsto per tale eventualità o trasmettono i dati di riferimento per posta elettronica cifrata al seguente indirizzo: RIAD-Support@ecb.europa.eu.
4. Nel registrare i dati di riferimento, le ANC possono utilizzare l'insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l'alfabeto latino. Le ANC utilizzano l'Unicode (UTF-8) per mostrare in maniera corretta l'insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite il RIAD.
5. Una ANC può concludere accordi tecnici con la BCN del proprio Stato membro partecipante per la registrazione dei dati di riferimento nel RIAD ai sensi del presente indirizzo. Tuttavia, anche in questo caso, l'ANC rimane responsabile dell'accuratezza e della qualità dei dati di riferimento.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).



*Articolo 7***Convalide di acquisizione e di errore**

1. Quando le ANC registrano nel RIAD nuovi dati di riferimento, dei controlli sono espletati automaticamente per verificare la qualità delle informazioni fornite sulla base di criteri e regole di convalida convenuti.
2. Una volta che le ANC abbiano registrato i dati di riferimento, la BCE fornisce un flusso automatizzato comprendente:
 - a) una convalida di acquisizione contenente informazioni sommarie sugli aggiornamenti che sono stati trattati e validamente inseriti nel pertinente insieme di dati; ovvero
 - b) una convalida di errore contenente informazioni dettagliate sugli aggiornamenti e sui controlli di convalida non riusciti. Alla ricezione della convalida di errore, l'ANC adotta immediatamente le misure per rettificare i dati e registrarli nel RIAD.

*Articolo 8***Riservatezza dei dati di riferimento**

1. I dati di riferimento registrati nel RIAD sono soggetti alle specifiche disposizioni giuridiche relative alla riservatezza che si applicano a tali dati e alla loro raccolta presso le entità da parte delle ANC. I dati di riferimento identificati come riservati ai sensi di tali disposizioni giuridiche non sono pubblicati. Non sono considerate riservate le informazioni provenienti da fonti che, secondo la normativa nazionale, sono accessibili al pubblico.
2. Le ANC indicano il livello di riservatezza dei dati di riferimento in conformità all'articolo 10 dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
3. I seguenti dati di riferimento sono sempre riservati, vale a dire sono indicati con il valore «C»:
 - a) obblighi di segnalazione nell'ambito dell'MVU;
 - b) codice del sottogruppo di liquidità; e
 - c) capo sottogruppo di liquidità.

*Articolo 9***Efficacia**

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle ANC.
2. Le ANC si conformano al presente indirizzo a partire dal 31 marzo 2020.

*Articolo 10***Destinatari**

Le ANC sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2020.

La Presidente della BCE
Christine LAGARDE



ALLEGATO I

Dati di riferimento da registrare per le entità che sono enti creditizi

Attributo o rapporto	Descrizione
Codice RIAD (RIAD code)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Data di costituzione (Birth date)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Data di chiusura (Closure date)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
LEI	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Identificativo nazionale (National identifier) (se disponibile)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
Identificativo SUBA (SUBA ID)	Identificativo dell'ente non pubblico utilizzato per la segnalazione di entità prive di LEI
Codice del sottogruppo di liquidità (Liquidity sub-group code)	Codice del sottogruppo di liquidità al quale appartiene l'entità (se del caso)
Nome (Name)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Paese di residenza (Country of residence)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Indirizzo (Address)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Città (City)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Codice postale (Postal code)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Forma giuridica (Legal form)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Settore istituzionale (Institutional sector)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Dettagli settore istituzionale (Institutional sector details)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Controllo settore istituzionale (Institutional sector control)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Contrassegno Quotazione (Flag Listed)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Valuta utilizzata per la segnalazione (Reporting currency);	Valuta in cui l'entità segnala all'ANC
Quadro contabile per la segnalazione su base individuale (Accounting Framework for Solo Reporting)	Quadro contabile utilizzato dall'entità in sede di segnalazione su base individuale
Quadro contabile per la segnalazione su base consolidata (Accounting Framework for Consolidated Reporting)	Quadro contabile utilizzato dall'entità in sede di segnalazione su base consolidata
Fine esercizio contabile (Accounting year end)	Mese e giorno alla fine del quale l'entità chiude i propri conti annuali
Evento societario (Corporate action)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Data dell'evento societario (Date of corporate action)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Obblighi di segnalazione nell'ambito dell'MVU (SSM reporting requirements)	Obblighi di segnalazione nell'ambito dell'MVU ai quali l'entità è soggetta (sono possibili più valori per un'entità)
Capo sottogruppo di liquidità (Head of the liquidity sub-group)	Segnalazione che identifica l'entità a capo del sottogruppo di liquidità
Tipo di entità ai fini dell'MVU (SSM entity type)	Tipo di entità ai fini della vigilanza



Attributo o rapporto	Descrizione
Paese di vigilanza dell'MVU (SSM country of supervision)	Paese in cui l'entità è soggetta a vigilanza
Segnalazione all'ABE ai fini dell'MVU (SSM EBA reporting)	Istituzioni da segnalare all'Autorità bancaria europea (ABE) in base all'approccio sequenziale di cui alla decisione dell'ABE ABE/DC/2015/130
Elenco dell'ABE per il portafoglio di riferimento (EBA list for benchmarking portfolio)	Questo attributo indica le istituzioni incluse nell'elenco dell'ABE per il portafoglio di riferimento, ai sensi della decisione dell'ABE ABE/DC/2016/156
Legame con l'impresa madre direttamente controllante (Link to direct controlling parent)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Legame con l'impresa madre apicale controllante (Link to ultimate controlling parent)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Legame con il soggetto vigilato direttamente controllante (Link to direct supervised ancestor)	Impresa madre che è un soggetto vigilato e possiede o controlla direttamente o indirettamente l'entità
Legame con il soggetto vigilato apicale direttamente controllante nell'ambito del MVU (Link to ultimate supervised ancestor within SSM)	Soggetto vigilato che è domiciliato in uno Stato membro partecipante e che è il soggetto vigilato al livello più elevato nell'ambito di un gruppo vigilato
Legame con il soggetto vigilato apicale direttamente controllante al di fuori dell'MVU (Link to ultimate supervised ancestor outside SSM)	L'impresa madre apicale del gruppo domiciliato in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo. Un'impresa madre apicale al di fuori dell'area dell'MVU dovrebbe essere segnalata solo se tale entità madre è un ente soggetto alla vigilanza di un ente di vigilanza di un ente creditizio nel rispettivo paese.



ALLEGATO II


DATI DI RIFERIMENTO DA REGISTRARE PER LE ENTITÀ CHE NON SONO ENTI CREDITIZI

Attributo o relazione	Descrizione
Codice RIAD (RIAD code)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Data di costituzione (Birth date)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Data di chiusura (Closure date)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
LEI	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Identificativo nazionale (National identifier) (se disponibile)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Codice del sottogruppo di liquidità	Codice del sottogruppo di liquidità al quale appartiene l'entità (se del caso)
Denominazione (Name)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Paese di residenza (Country of residence)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Indirizzo (Address)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Città (City)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Codice postale (Postal code)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Forma giuridica (Legal form)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Settore istituzionale (Institutional sector)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Dettagli settore istituzionale (Institutional sector details)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Controllo settore istituzionale (Institutional sector control)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Contrassegno Quotazione (Flag Listed)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Evento societario (Corporate action)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Data dell'evento societario (Date of corporate action)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Capo sottogruppo di liquidità (Head of the liquidity sub-group)	Segnalazione che identifica l'entità che rappresenta il capo del sottogruppo di liquidità (se del caso)
Tipo di entità ai fini dell'MVU (SSM entity type)	Tipo di entità ai fini della vigilanza
Paese di vigilanza dell'MVU (SSM country of supervision)	Paese in cui l'entità è soggetta a vigilanza
Legame con l'impresa madre direttamente controllante (Link to direct controlling parent)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)
Legame con l'impresa madre apicale controllante (Link to ultimate controlling parent)	Come da indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16)



Attributo o relazione	Descrizione
Legame con il soggetto vigilato direttamente controllante (Link to direct supervised ancestor)	Impresa madre che è un soggetto vigilato e possiede o controlla direttamente o indirettamente l'entità
Legame con il soggetto vigilato apicale direttamente controllante nell'ambito del MVU (Link to ultimate supervised ancestor within SSM)	Soggetto vigilato che è domiciliato in uno Stato membro partecipante e che è il soggetto vigilato al livello più elevato nell'ambito di un gruppo vigilato
Legame con il soggetto vigilato apicale direttamente controllante al di fuori dell'MVU (Link to ultimate supervised ancestor outside SSM)	L'impresa madre apicale del gruppo domiciliato in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo. Un'impresa madre apicale al di fuori dell'area dell'MVU dovrebbe essere segnalata solo se tale entità madre è un ente soggetto alla vigilanza di un ente di vigilanza di un ente creditizio nel rispettivo paese.

20CE0961



**DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI
PRODOTTI AGRICOLI,**

del 17 dicembre 2015

**relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11
dell'accordo [2020/498]**

IL COMITATO MISTO VETERINARIO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'allegato 11, articolo 19, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il Comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo (di seguito «Comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il Comitato misto veterinario a modificarne le appendici, segnatamente al fine di adeguarle e di aggiornarle.
- (3) La decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario ⁽²⁾ ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo una prima volta.
- (4) La decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario ⁽³⁾ ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.
- (5) Dall'ultima modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo operata dalla decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario, sono state modificate o aggiornate diverse disposizioni legislative della Svizzera e dell'Unione europea. Dinanzi all'entità delle modifiche effettuate i riferimenti alle legislazioni sono aggiornati.

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽²⁾ Decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2004/78/CE) (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27).

⁽³⁾ Decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 22 febbraio 2013, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo (2013/479/UE) (GU L 264 del 5.10.2013, pag. 1).



- (6) Dal 1° gennaio 2013 l'Ufficio federale di veterinaria è stato trasferito nel Dipartimento federale dell'interno e dal 1° gennaio 2014 è stato istituito un nuovo ufficio a seguito della fusione del suddetto Ufficio federale con la Divisione sicurezza alimentare dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Il nuovo Ufficio è denominato Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. In seguito alla fusione si è dovuto procedere alla modifica di diversi testi legislativi.
- (7) La Svizzera ha presentato al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende porre in essere ai fini del riconoscimento dei suoi stabilimenti conformemente alle finalità dell'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio ⁽⁴⁾. Conformemente alle disposizioni dell'accordo il Comitato misto veterinario è competente per il riconoscimento di tale piano.
- (8) La Svizzera ha la facoltà di derogare, sino al 31 dicembre 2014, all'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Tali carcasse e carni, come pure i prodotti a base di carne che ne derivano, recano uno speciale bollo di idoneità al consumo e non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108). Il regolamento (UE) n. 216/2014 ⁽⁵⁾ della Commissione modifica le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e prevede di autorizzare l'applicazione differita di alcune disposizioni. Al fine di consentire un adeguamento graduale delle pratiche svizzere correnti, è opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di derogare all'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine.
- (8 bis) Per evitare l'interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, è opportuno applicare retroattivamente tale decisione con effetto dal 1° gennaio 2015,
- (9) La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
- (10) È opportuno modificare di conseguenza le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono modificate conformemente agli allegati da I a IX della presente decisione.

Articolo 2


Il fascicolo presentato dalla Svizzera in merito al piano indicante le misure che intende porre in essere ai fini del riconoscimento dei suoi stabilimenti conformemente alle finalità dell'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE è riconosciuto conforme ai requisiti della direttiva 2009/158/CE.

Articolo 3

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti dell'accordo agricolo.

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74)

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica retroattivamente con effetto dal 1° gennaio 2015.


Fatto a Berna, il 17 dicembre 2015

Per la Confederazione svizzera

Lorenzo TERZI

Per l'Unione europea

Hans WYSS



ALLEGATO I

L'appendice 1 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 1

MISURE DI LOTTA/NOTIFICA DELLE MALATTIE

I. Afta epizootica

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1)	<ol style="list-style-type: none"> Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica) Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (Org-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica)


B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

- La Commissione e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
- In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
- Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: *The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom*. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II. Peste suina classica

A. LEGISLAZIONI (*)


(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.



Unione europea	Svizzera
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="807 333 1334 461">1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) <li data-bbox="807 495 1334 745">2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina) <li data-bbox="807 779 1334 880">3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento) <li data-bbox="807 913 1334 987">4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. La Commissione e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.
3. In applicazione dell'articolo 121 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreterà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione ^(*).
7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: *Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover*, 15 Bünteweg 17, 30559 Hannover, Deutschland. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.



III. Peste suina africana

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina) 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento) 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste suina africana è il seguente: *Centro de Investigación en Sanidad Animal*, 28130 Valdeolmos, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 2002/60/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. Se necessario, e in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità con le disposizioni della decisione 2003/422/CE della Commissione ^(**) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IV. Peste equina

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.



Unione europea	Svizzera
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1º luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112-112f (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina) 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento) 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è il: *Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación*, 28110 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

V. Influenza aviaria

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16)	1. Legge del 1º luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)



Unione europea	Svizzera
	2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 122-122f (misure specifiche riguardanti l'influenza aviaria) 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE


1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria è il seguente: *Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters* (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/94/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VI. Malattia di Newcastle

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizootie molto contagiose) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie molto contagiose), 123-125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle) 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento) 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)



B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle è il seguente: *Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters* (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Malattie dei pesci e dei molluschi


A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10 (misure contro le epizoozie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3-5 (epizoozie considerate), 21-23 (registrazione delle aziende di acquacoltura, controllo degli effettivi e altri obblighi, sorveglianza sanitaria), 61 (obblighi degli affittuari di diritti di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 277-290 (misure comuni e specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l'Ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo dei proprietari e degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 277-290 (misure specifiche riguardanti le epizoozie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).
3. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei è il laboratorio del *Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science* (CEFAS), Weymouth, United Kingdom. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci è il *National Veterinary Institute, Technical University of Denmark*, Artillerivej 2, 8200 Århus, Danemark. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei molluschi è il *Laboratoire IFREMER*, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell'allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.



4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare l'articolo 184 (procedimenti di stordimento) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari) 4. Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata) 5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 34 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175-181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all'interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 302 (veterinario ufficiale) e 312 (laboratori di diagnostica) 6. Ordinanza del DEFR, del 26 ottobre 2011, sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OLAIA; RS 916.307.1), in particolare l'articolo 21 (toleranze, campionature, metodi d'analisi e trasporti), l'allegato 1.2, punto 15 (prodotti di animali terrestri), punto 16 (pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti) e l'allegato 4.1 (sostanze la cui immisione sul mercato o il cui uso sono vietati o autorizzati con restrizioni) 7. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è il seguente: *Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters* (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.



2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T.
3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell'Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev'essere incenerita e il cervello dev'essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.

In applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione uniforme, chiara e permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta di encefalopatia spongiforme bovina la presenza o da mucche colpite da tale malattia.

In applicazione dell'articolo 179c dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell'intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché di tutti i discendenti diretti di mucche contaminate nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi.

4. In applicazione dell'articolo 180b dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

— degli ovini portatori di almeno un allele ARR e non aventi alcun allele VRQ;

— degli animali aventi un'età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA; RS 916.441.22).

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.


Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell'Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell'Unione europea vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 27 dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha adottato il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea istituiscono un programma annuale di sorveglianza della E.S.B. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.



I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 176 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a quarantotto mesi morti, uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione, portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.

7. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.

8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6 e al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.
9. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1. Dal 1° gennaio 2003 e in applicazione dell'Ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.
2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (M.S.R.).

L'elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a ventiquattro mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero dei bovini di qualunque età.

L'elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 179d dell'Ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero degli animali di tutte le età.



In applicazione dell'articolo 180c dell'Ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (*dura mater*) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l'ileo degli animali di tutte le età.

3. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(***) e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(****) definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell'Unione europea.

In applicazione dell'articolo 22 dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

IX. Febbre catarrale degli ovini

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74)	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10 (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</p> <p>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 239a-239 h (misure specifiche riguardanti la lotta alla febbre catarrale degli ovini)</p> <p>3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento)</p>

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre catarrale degli ovini è il seguente: *The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom*. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato II, capitolo B, della direttiva 2000/75/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

X. Zoonosi

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.



Unione europea	Svizzera
<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1) 2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 291a-291e (disposizioni specifiche riguardanti le zoonosi) 3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0) 4. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) 5. Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1) 6. Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie; RS 818.101) 7. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione; RS 818.141.1)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. I laboratori di riferimento dell'Unione europea sono i seguenti:

— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'analisi e i test delle zoonosi (Salmonella):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)

3720 BA Bilthoven

PAESI BASSI

— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle biotossine marine:

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AES)

36200 Vigo

SPAGNA

— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth

Dorset DT4 8UB

REGNO UNITO



— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per *Listeria monocytogenes*:

AFSSA — *Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires* (LERQAP)

94700 Maisons-Alfort

FRANCIA

— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo *Staphylococcus aureus*:

AFSSA — *Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires* (LERQAP)

94700 Maisons-Alfort

FRANCIA

— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per *Escherichia coli*, compreso *E. coli* verotossigenico (VTEC):

Istituto Superiore di Sanità

00161 Roma

ITALIA

— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per *Campylobacter*:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

751 89 Uppsala

SVEZIA

— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i parassiti (in particolare Trichine, *Echinococcus* e *Anisakis*):

Istituto Superiore di Sanità

00161 Roma

ITALIA

— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la resistenza antimicrobica:

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

1790 Copenhagen V

DANIMARCA

2. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).



3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nell'Unione europea.

XI. Altre malattie

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69)	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10 (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</p> <p>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 104-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)</p> <p>3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento)</p>

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: *The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom*. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
3. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

XII. Notifica delle malattie

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.



Unione europea	Svizzera
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="798 324 1332 481">1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (obbligo di diligenza e di annuncio) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) <li data-bbox="798 481 1332 624">2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

-
- (*) Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).
- (**) Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35).
- (***) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
- (****) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).»



ALLEGATO II

L'appendice 2 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 2

POLIZIA SANITARIA: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO

- I. Bovini e suini
A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977)	<p>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37b (commercio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 116-121 (peste suina classica e africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 (brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR/IPV), 175-181 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe)</p> <p>2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)</p>

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. In applicazione dell'articolo 301, primo comma, lettera i), dell'Ordinanza sulle epizootie, il veterinario cantonale procede all'autorizzazione delle aziende detentrici di animali, dei mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.
2. L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due esami sierologici con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
 - b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che gli esami previsti alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l'animale o gli animali sospetti della specie bovina.



Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.


4. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;
- b) ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;
- e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;
- f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;
- g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

5. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I F, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
- b) ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;



- c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.


Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

- 6. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
 - b) i tori d'allevamento di età superiore a ventiquattro mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;
 - c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui esami virologici o sierologici;
 - d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
 - e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno trenta giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE della Commissione ^{(1)*} si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

- 7. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;




- b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui esami virologici o sierologici;
- c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- d) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno ventuno giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2008/185/CE della Commissione (2)* si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

- 8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenetica e respiratoria dei suini (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria dello sviluppo della questione.
- 9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.
- 10. In Svizzera, il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.
- 11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:
 - nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
 - “— malattia: rinotracheite bovina infettiva,
 - conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*”;
 - nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
 - “— malattia: Aujeszky,
 - conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*”.
- 12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:
 - I bovini:
 - sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;
 - non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;
 - sono nati dopo il 1° giugno 2001.



II. Ovini e caprini

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19)	<p>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37b (commercio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 180-180c (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 217-221 (artrite/encefalite caprina), 233-236 (brucellosi del montone), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe)</p> <p>2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)</p>

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo 1, sezione II, punto 2), della direttiva 91/68/CEE.

3. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. Equidi

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1)	<p>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 112-112f (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina)</p> <p>2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)</p>



B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. Le disposizioni degli allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

IV. Pollame e uova da cova


A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (Salmonella spp.), 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, si riconosce che la Svizzera dispone di un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
2. Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio di riferimento nazionale per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.
3. All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.
4. In caso di spedizioni di uova da cova verso l'Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione ⁽³⁾.*
5. All'articolo 10, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.
6. All'articolo 11, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.
7. All'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.



8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese "che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle". L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.
9. All'articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.
10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE.
11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s'impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa dell'Unione europea.

V. Animali e prodotti di acquacoltura


A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3-5 (epizootie considerate), 21-23 (registrazione delle aziende di acquacoltura, controllo degli effettivi e altri obblighi, sorveglianza sanitaria), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 277-290 (misure comuni e specifiche riguardanti le epizootie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da *Marteilia refringens* e da *Bonamia ostreae*.
2. L'eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.
3. Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d'acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.



4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Embrioni bovini

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58a (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII. Sperma bovino

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55a (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.
2. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.



4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII. Sperma suino

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55a (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specie


A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54) 2. [...] Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55a (inseminazione artificiale) e 56-58a (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del [...] 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia ([...] OITE-AC; RS 916.443.14)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.




2. L'Unione europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.
3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E, parte I, della direttiva 92/65/CEE completati dall'attestato che figura all'articolo 6, parte A, punto 1, lettera e), della direttiva 92/65/CEE.
4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato che figura all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
6. a) Le spedizioni dall'Unione europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.
b) Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dall'allegato II, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione ^{(5)*}.

La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 ^{(6)*}.

7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE della Commissione ^{(7)*}.
8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è accompagnato dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2010/470/UE.
9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE.
10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE.
11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nell'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE.
12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nell'allegato E, parte 3, della direttiva 92/65/CEE.



13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 di tale articolo ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1)	[...] Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il sistema di marcatura è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013.
2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.
3. Il modello di passaporto da utilizzare è quello previsto dall'allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. I requisiti supplementari riguardanti il passaporto sono definiti nell'allegato III, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 576/2013. I controlli documentali e d'identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in Svizzera da uno Stato membro dell'Unione europea sono effettuati conformemente alle modalità di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 576/2013.

^{(1)*} Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).


^{(2)*} Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

^{(3)*} Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

^{(4)*} Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).



- (⁵)* [...] Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).
- (⁶)* [...] Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).
- (⁷)* Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).»
-



ALLEGATO III

L'appendice 3 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 3

IMPORTAZIONI DI ANIMALI VIVI, DEI LORO SPERMA, OVULI ED EMBRIONI DAI PAESI TERZI

I. UNIONE EUROPEA — LEGISLAZIONE (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

A. Ungulati ad eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

B. Equidi

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

D. Animali d'acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

E. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F. Sperma bovino


Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
2. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).



I. Altre disposizioni specifiche

1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II. SVIZZERA — LEGISLAZIONE (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

1. Legge del 1º luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40).
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401).
3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), (RS 916.443.10).
4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA), (RS 916.443.12).
5. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13).
6. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106).
7. Ordinanza del [...] **28 novembre 2014** concernente l'importazione, **il transito e l'esportazione** di animali da compagnia ([...] **OITE-AC**; RS 916.443.14).
8. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27).
9. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).


III. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per la Svizzera le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.»



ALLEGATO IV

L'appendice 4 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:


«APPENDICE 4

ZOOTECNIA, IVI COMPRESA L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1	Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310)
2. Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36).	
3. Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54)	
4. Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10)	
5. Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)	
6. Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34)	
7. Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36).	
8. Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).	
9. Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).	
10. Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).	




Unione europea	Svizzera
11. Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).	

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.»



ALLEGATO V

L'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 5

ANIMALI VIVI, SPERMA, OVULI ED EMBRIONI: CONTROLLI ALLE FRONTIERE E CANONI

CAPITOLO I

Disposizioni generali — sistema Traces

A. LEGISLAZIONI (*)


(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12) 5. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13) 6. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106) 7. Ordinanza del [...] 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia [...] OITE-AC; RS 916.443.14)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico Traces, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.



CAPITOLO II

Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40) e in particolare l'articolo 57
2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29)	2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
	3. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106)
	4. Ordinanza del [...] 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia [...] OITE-AC ; RS 916.443.14)
	5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.


L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

C. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI PER GLI ANIMALI DESTINATI AL PASCOLO FRONTALIERO

1. Definizioni:

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontiera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e l'Unione europea.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.



2. Per il pascolo tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione ⁽¹⁾. Tuttavia, ai fini del presente allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

- l'espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l'anno civile»;
- per la Svizzera, le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell'allegato corrispondente sono:

SVIZZERA

Cantone di Zurigo

Cantone di Berna

Cantone di Lucerna

Cantone di Uri

Cantone di Svitto

Cantone di Obvaldo

Cantone di Nidvaldo

Cantone di Glarona

Cantone di Zugo

Cantone di Friburgo

Cantone di Soletta

Cantone di Basilea città

Cantone di Basilea campagna

Cantone di Sciaffusa

Cantone di Appenzello esterno

Cantone di Appenzello interno

Cantone di San Gallo

Cantone dei Grigioni



Cantone di Argovia

Cantone di Turgovia

Cantone Ticino

Cantone di Vaud

Cantone del Vallese

Cantone di Neuchâtel

Cantone di Ginevra


Cantone del Giura

In applicazione dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 26 novembre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA; RS 916.404.1), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3. Per il pascolo tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:
 - a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
 - b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
 - c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.
5. Il detentore degli animali:
 - a) deve dichiarare per iscritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro **della Comunità** o della Svizzera;
 - b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato;
 - c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.



6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:
- a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
 - b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
 - c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
7. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.
8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera:
- a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
 - b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
 - c) il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
 - d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;
 - e) le disposizioni del punto 6 non si applicano;
 - f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.
9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:



I.21	I.20. Numero di animali/Peso lordo	I.22. Numero di colli
I.23. N. del sigillo e n. del container		
I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per: Transumanza <input type="checkbox"/>		
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Paese terzo Codice ISO Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO	
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice	I.29. Tempo previsto per il trasporto	
I.30. Ruolino di marcia Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
I.31. Identificazione degli animali Codice del prodotto (codice SA) Numero del passaporto		



UNIONE EUROPEA 2005/22/CE Pascolo

II. Informazione sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II: Certificazione	<p>A. Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero o al pascolo giornaliero degli animali della specie bovina</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta:</p>	
	<p>A.1. proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini;</p> <p>A.2. proviene da un allevamento d'origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio:</p> <p>a) che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione .../.../CE della Commissione o, per la Svizzera, dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I);</p> <p>b) che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi;</p> <p>A.3. è un animale d'allevamento ⁽³⁾ o da produzione ⁽¹⁾ che:</p> <p>a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda;</p> <p>b) non è stato in contatto negli ultimi trenta giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto 2.</p> <p>A.4. Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un'ispezione in data [inserire la data], nelle quarantott'ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa.</p> <p>A.5. L'azienda d'origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini.</p> <p>A.6. Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.</p> <p>A.7. Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.</p> <p>A.8. Al momento dell'ispezione gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.</p> <p>A.9. Data di arrivo al pascolo ⁽⁶⁾ ...</p> <p>A.10. Data di partenza prevista dal pascolo: ...</p>	
<p>B. Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato)</p>		
<p>B.1. che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato ⁽³⁾ o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente ⁽³⁾, ⁽⁷⁾, ⁽⁸⁾] sono stati oggetto di un'ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o 48 ore prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa;</p> <p>B.2. che l'area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.</p>		
<p>* La parte A deve essere compilata per l'andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte B deve essere compilata per il ritorno dal pascolo frontaliero.</p>		



UNIONE EUROPEA		2005/22/CE Pascolo
II. Informazione sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
<p>(¹) Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell'emissione del certificato o almeno entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista dell'arrivo degli animali.</p> <p>(²) Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d'origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.</p> <p>(³) Depennare la menzione non pertinente.</p> <p>(⁴) Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.</p> <p>(⁵) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p> <p>(⁶) Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di riconoscimento) del presente certificato.</p> <p>(⁷) Qualora uno o più animali siano ritornati nell'azienda d'origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall'elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale.</p> <p>(⁸) Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d'entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6. del presente certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in lettere maiuscole):</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>N. dell'UVL:</p> <p>Data:Firma:</p> <p>Timbro:</p>		

CAPITOLO III

Condizioni per gli scambi tra l'Unione europea e la Svizzera

A. LEGISLAZIONI

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente allegato e disponibili nel sistema Traces, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (²).

CAPITOLO IV

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.



I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11)	1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)	2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)
3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56)	3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)
4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	4. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106)
5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)	5. Ordinanza del [...] 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia ([...]OITE-AC; RS 916.443.14)
6. Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31)	6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472)
7. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9)	7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet), (RS 812.212.27)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'allegato della decisione 2009/821/CE della Commissione (3)*.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 3	O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) (*)



Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 2	O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) (*)

(*) Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.

Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione europea.

4. I posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri dell'Unione europea indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.
5. I posti d'ispezione frontaliere della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell'Unione europea, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

CAPITOLO V

Disposizioni specifiche


1. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 7-15f (registrazione e identificazione)
2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	2. Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA; RS 916.404.1)



B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

- a) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.
- b) L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie, così come dell'articolo 1 dell'Ordinanza del [...] **23 ottobre 2013** sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCOC, RS 910.15).

2. PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.


Unione europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)	1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), in particolare gli articoli 15 e 15a (principi, trasporti internazionali di animali)
2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1)	2. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare gli articoli 169-176 (trasporti internazionali di animali)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

- a) Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi.
- b) Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.
- c) L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE del Consiglio (4)* è di competenza del Comitato misto veterinario.
- d) La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).
- e) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 15a, paragrafo 3, della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

3. CANONI

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera.



2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)*.

(1)* Decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23).

(2)* Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

(3)* Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

(4)* Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

(5)* Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).»



ALLEGATO VI

L'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 6

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE


CAPITOLO I

**Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta
“Prodotti d'origine animale destinati al consumo umano”**

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano mutatis mutandis.

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.


Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		Equivalenza
Unione europea	Condizioni commerciali	Svizzera
<i>Salute animale:</i>		
1. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi		
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40). Sì (¹)
Solipedi domestici	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).
2. Carni di selvaggina d'allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni		
Mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli sopra citati	Direttiva 64/432/CEE Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).
Ratiti d'allevamento Lagomorfi	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE	Sì




Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		Equivalenza
Unione europea	Condizioni commerciali	Svizzera
3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni		
Ungulati selvatici	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40).
Lagomorfi	Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).
Altri mammiferi terrestri		
Selvaggina selvatica di penna		
4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi		
Pollame	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).
5. Stomaci, vesciche e budella		
Bovini	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40).
Ovini e caprini	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).
Suini	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	
6. Ossa e prodotti a base di ossa		
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40).
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna		



Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		Equivalenza
	Condizioni commerciali	
Unione europea	Svizzera	
7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue		
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40).	Sì ⁽¹⁾
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	
Pollame, ratti e selvaggina selvatica di penna		
8. Gelatina e collagene		
	Direttiva 2002/99/CE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40).	Sì ⁽¹⁾
	Regolamento (CE) n. 999/2001 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	
9. Latte e prodotti lattiero-caseari		
	Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40).	Sì
	Direttiva 2002/99/CE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	
10. Uova e ovoprodotti		
	Direttiva 2002/99/CE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40).	Sì
	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	



Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		Equivalenza
Unione europea	Condizioni commerciali	Svizzera
11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini		
Direttiva 2006/88/CE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	Sì
12. Miele		
Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	Sì
13. Lumache e cosce di rana		
Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	Sì
(*) Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.		



Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea	
Unione europea	Svizzera
Condizioni commerciali	
Equivalenza	
<i>Sanità pubblica</i>	
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).	Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0).
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).	Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).	Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel servizio veterinario pubblico (RS 916.402.)
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).	Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim; RS 916.020).
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).	Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190).
	Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02).
	Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21).



Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea	
Unione europea	Svizzera
Condizioni commerciali	Equivalenza
	<p>Ordinanza del DFER, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrimi; RS 916.020.1).</p> <p>Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1).</p> <p>Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OlgM; RS 817.190.1).</p> <p>Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108).</p>
<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).</p> <p>Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).</p>	
<i>Protezione degli animali</i>	
<p>Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).</p>	<p>Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455).</p> <p>Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).</p> <p>Ordinanza dell'USAV, del 12 agosto 2010, concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2).</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190).</p>




Condizioni speciali

- 1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell'abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema Traces.
- 2) La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.
- 3) Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello comunitario.
- 4) Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare per iscritto alla Commissione l'elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri dell'Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di Trichine e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine al momento della macellazione. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso *mutatis mutandis*.
- 5) I metodi di individuazione descritti all'allegato I, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine. D'altro canto, non si ricorre al metodo d'esame trichinoscopico descritto nell'allegato I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 2075/2005.
- 6) Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all'esame destinato ad individuare la presenza di Trichinella nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2016.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OIGM; RS 817.190.1) e dell'articolo 9, paragrafo 8, dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell'allegato 9, ultimo paragrafo, dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione. Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a dell'Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale.

- 7) Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera provenienti:
 - da aziende riconosciute indenni da Trichine dalle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea;
 - da regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;



per le quali l'esame destinato a individuare la presenza di Trichine non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea.

- 8) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dell'Ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 di tale Ordinanza:
- a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0) e dell'Ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale (RS 901.021).

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:

- fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario ed indica la natura dell'adeguamento in questione;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;
- chiarisce i motivi dell'adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell'analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura che debba essere adottata per fare in modo che l'adeguamento non comprometta gli obiettivi dell'Ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1);
- fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

La Commissione e gli Stati membri dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario;

- b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:

- descrive brevemente le disposizioni che sono state adottate;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e
- fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

- 9) La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri dell'Unione europea a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 852/2003, dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.



- 10) In applicazione dell'articolo 179d dell'Ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero degli animali di tutte le età.
- 11) I laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti:

- a) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e 3 d):

RIKILT — *Institute of Food Safety, part of Wageningen UR*

P.O. Box 230

6700 AE Wageningen

PAESI BASSI

- b) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punti 1 e 3 e), e per i residui di carbadox e olaquinox:

Laboratoire d'étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

ANSES — Laboratoire de Fougères

35306 Fougères cedex

FRANCIA

- c) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5, e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e):

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Diedersdorfer Weg, 1

D-12277 Berlin

GERMANIA

- d) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c):

Istituto Superiore di Sanità

via Regina Elena 299


00161 Roma

ITALIA

La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004.

- 12) In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione dell'Unione europea e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l'Unione europea, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e dei relativi testi d'applicazione:

1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1).



2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1º ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
 3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
 4. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
 5. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
 6. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
- [...]
8. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
 9. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
 10. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
- [...]
12. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).
 13. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
 14. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).




15. [...] **Regolamento (UE) n. 213/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).**
16. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
- [...]
- [...]
19. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

“Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Unione europea (*)	Svizzera (*)	
(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.		
<p>1. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)</p> <p>2. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)</p> <p>3. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1)</p>	<p>1. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)</p> <p>2. Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OlgM; RS 817.190.1)</p> <p>3. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401)</p> <p>4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)</p> <p>5. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)</p>	<p>Si con condizioni speciali</p>



Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli articoli da 25 a 28, 30 e 31 e agli allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti all'allegato VIII, capitolo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

In conformità del titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del capo IV e dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l'elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia le autorità competenti rilasceranno, se del caso, un certificato che attesti il rispetto di tali condizioni ai fini dell'accompagnamento dei lotti.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.»



ALLEGATO VII

L'appendice 7 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 7

AUTORITÀ COMPETENTI

PARTE A

Svizzera

Le competenze in materia di controllo sanitario e veterinario sono ripartite tra i servizi dei singoli Cantoni e quelli dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso l'Unione europea, i Cantoni controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato svizzero. Esso è altresì competente per quanto concerne le importazioni delle derrate alimentari delle derrate alimentari di origine animale e degli altri prodotti animali provenienti dai paesi terzi. Infine rilascia le autorizzazioni per le esportazioni verso l'Unione europea dei sottoprodotti animali che rientrano nelle categorie 1 e 2.

PARTE B

Unione europea

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute;
- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato unico europeo.»



ALLEGATO VIII

L'appendice 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 10

PRODOTTI ANIMALI: CONTROLLI ALLE FRONTIERE E CANONI

CAPITOLO I

Disposizioni generali

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
1. Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), e in particolare l'articolo 57
2. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
	3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13)
	4. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106)
	5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico Traces, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.
2. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero dell'Unione europea, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero e rispetta le regole di riservatezza previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.



CAPITOLO II

Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), e in particolare l'articolo 57
2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13)	2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)	3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)
	4. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106)
	5. Ordinanza del [...] 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia ([...] OITE-AC ; RS 916.443.14)
	6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

CAPITOLO III

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi


A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto così come modificato da ultimo.



I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), e in particolare l'articolo 57.
2. Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1)	2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206)	3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)
4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).	4. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106)
5. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)	5. Ordinanza del [...] 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia ([...] OITE-AC ; RS 916.443.14).
6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).
7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)	7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0)
8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9)	8. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)
	9. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)
	10. Ordinanza del DFI, del 26 giugno 1995, sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE; RS 817.021.23)



Unione europea	Svizzera
9. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del [...] 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8)	
10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)	
11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61)	
12. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9)	

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri dell'Unione europea sono i seguenti: i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell'allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CEE, i posti d'ispezione frontaliere per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 1	NHC (*)
			Centro 2	HC(2) (*)
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 2	HC(2), NHC (*)

(*) Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.

Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.



CAPITOLO IV

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra l'Unione europea e la Svizzera

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema Traces.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

CAPITOLO V


Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

I. UNIONE EUROPEA — LEGISLAZIONE (*)


(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

A. Regole di sanità pubblica

1. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (**rifusione**) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
2. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
3. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
4. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
5. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).
6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).



8. Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
9. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
10. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
11. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
12. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
13. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
14. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
15. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
16. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
17. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
18. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).
19. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).
20. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).



21. Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1).
22. Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

B. Regole di salute animale

1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
3. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
4. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
5. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).
6. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C. Altre misure specifiche (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino — Dichiarazione comune — Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).
2. Decisione [...] **94/1/CE, CECA** del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).
3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).



4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).
5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).
7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).
8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).
9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).
10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

II. SVIZZERA — LEGISLAZIONE (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

- A. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
- B. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13).

III. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

- A. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.




L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione europea.

- B. I posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri di cui al punto B. 1) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- C. I posti d'ispezione frontaliere della Svizzera menzionati al punto B. 2) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell'Unione europea conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- D. In applicazione delle disposizioni dell'Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita. L'esportazione di questa carne verso l'Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione svizzera:
- limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
 - limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontaliere svizzeri e
 - mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea;
 - presenta una volta all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini;
 - in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

CAPITOLO VI

Canoni

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).»



ALLEGATO IX

L'appendice 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 11

PUNTI DI CONTATTO

I. Per l'Unione europea:

Il direttore

Affari veterinari e internazionali

Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare

Commissione europea

1049 Bruxelles/Brussel,

BELGIQUE/BELGIË

II. Per la Svizzera:

Il direttore

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

3003 Berna SVIZZERA»

20CE0962



REGOLAMENTO (UE) 2020/499 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2020

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 124/2009 che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni in lingua bulgara, croata e lituana del regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione ⁽²⁾ contengono un errore nell'allegato, intestazione della terza colonna della tabella, per quanto riguarda il tenore massimo delle sostanze nei prodotti alimentari.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, croata e lituana del regolamento (CE) n. 124/2009. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (GUL 40 dell'11.2.2009, pag. 7).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/500 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2020

che autorizza l'immissione sul mercato delle polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) parzialmente sgrassate quali nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione è tenuta a presentare una proposta di atto di esecuzione che autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e aggiorna l'elenco dell'Unione.
- (4) Il 18 aprile 2018 la società Access Business Group International LLC («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della polvere di semi di chia (*Salvia hispanica*) parzialmente sgrassata quale nuovo alimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto di utilizzare la polvere di semi di chia (*Salvia hispanica*) in una serie di categorie di alimenti destinati alla popolazione in generale, vale a dire: prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato), non trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente; dolciumi; succhi di frutta e di verdura; nettari di frutta e di verdura e prodotti analoghi; bevande aromatizzate; integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; paste alimentari.
- (5) Il 16 luglio 2018 il richiedente ha presentato alla Commissione una domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un'altra polvere di semi di chia (*Salvia hispanica*) parzialmente sgrassata quale nuovo alimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto di utilizzare la polvere di semi di chia (*Salvia hispanica*) in una serie di categorie di alimenti destinati alla popolazione in generale, vale a dire: dolciumi; succhi di frutta e di verdura; nettari di frutta e di verdura e prodotti analoghi; bevande aromatizzate; integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; paste alimentari.
- (6) Le due domande presentate alla Commissione riguardano l'autorizzazione di due diverse polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) parzialmente sgrassate quale nuovo alimento. Entrambe le polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) sono parzialmente sgrassate ed ottenute mediante spremitura e macinazione dei semi di chia (*Salvia hispanica*) interi. Le due polveri si differenziano principalmente per le dimensioni delle particelle e il tenore di alcuni macronutrienti. Nella polvere ad elevato tenore di proteine la dimensione delle particelle è inferiore a 130 µm e il tenore di proteine è pari ad almeno il 40 %; nella polvere ad elevato tenore di fibre, invece, la dimensione delle particelle è inferiore a 400 µm e il tenore di fibre alimentari è pari ad almeno il 50 %. Anche gli usi proposti per le due polveri sono simili.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).


⁽³⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).



- (7) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 22 giugno 2018 e il 22 ottobre 2018 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione delle polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) quali nuovi alimenti. Tenuto conto delle similarità tra i due tipi di polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) parzialmente sgrassate, le rispettive valutazioni della sicurezza sono state unificate dall'Autorità.
- (8) Il 15 maggio 2019 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza delle polveri di semi di chia (*Salvia hispanica* L.) quali nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 [*«Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) powders, as novel foods, pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»*] (*). Tale parere è in linea con le prescrizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (9) In tale parere l'Autorità ha concluso che le polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) parzialmente sgrassate sono sicure alle condizioni d'uso valutate. Il parere dell'Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che le polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) parzialmente sgrassate sono conformi all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, per gli usi e ai livelli di uso valutati, allorché usate in: prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato), non trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente; dolciumi; succhi di frutta e di verdura; nettari di frutta e di verdura e prodotti analoghi; bevande aromatizzate; integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
- (10) Nel suo parere scientifico *«Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) as a novel food for extended uses pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»* (†) [sicurezza dei semi di chia (*Salvia hispanica* L.) quale nuovo alimento per usi ampliati a norma del regolamento (UE) 2015/2283] l'Autorità ha esaminato uno studio che indicava la possibile formazione di acrilammide quando i semi di chia (*Salvia hispanica*) vengono utilizzati in alimenti che richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione. L'Autorità ha ritenuto che tale studio sia applicabile anche alla valutazione delle polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*), poiché esse si differenziano dai semi di chia (*Salvia hispanica*) già inseriti nell'elenco dell'Unione soltanto per quanto riguarda la sgrassatura, un trattamento neutro in relazione alla formazione di acrilammide.
- (11) L'Autorità ha osservato che l'alimento «paste alimentari» può essere sottoposto a un trattamento termico a temperature superiori a 120 °C e potrebbe potenzialmente rappresentare una fonte significativa di acrilammide; le altre categorie di alimenti proposte non presentano invece preoccupazioni per la sicurezza in relazione alla possibile formazione di acrilammide.
- (12) Nel parere sulla sicurezza delle polveri di semi di chia (*Salvia hispanica* L.) l'Autorità ha osservato che sono necessarie informazioni aggiuntive da parte dei richiedenti e/o di pubblico dominio per valutare la possibilità di una formazione di acrilammide quando gli alimenti contenenti le polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) sono sottoposti a un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C. In conformità all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283 l'Autorità ha chiesto al richiedente informazioni aggiuntive riguardo alla possibile formazione di contaminanti di processo durante la trasformazione e la fabbricazione di un alimento (a livello del fabbricante) e/o quando un alimento con aggiunta di polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) è sottoposto a cottura (trattamento termico a livello del consumatore). Il termine per fornire tali informazioni aggiuntive è stato fissato al 13 maggio 2019. Sebbene il richiedente abbia fornito informazioni aggiuntive entro il termine stabilito, l'Autorità ha concluso che le informazioni fornite non sono sufficienti per valutare la possibilità di una formazione di acrilammide nelle paste alimentari a temperature superiori a 120 °C, che potrebbe potenzialmente rappresentare una fonte significativa di acrilammide a livello dei consumatori.
- (13) In assenza di informazioni sulla possibile formazione di acrilammide nelle «paste alimentari» qualora soggette a detto trattamento termico, l'Autorità ha rinviato la valutazione della polvere di semi di chia nelle paste alimentari finché non saranno disponibili tali informazioni aggiuntive. Ne consegue che la Commissione, in questa fase, non dispone del parere dell'Autorità necessario a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2015/2283 ai fini dell'approvazione dell'uso delle polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) nelle paste alimentari che potrebbero essere sottoposte a un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C. Un'ulteriore decisione in merito a tale uso sarà pertanto adottata dopo la pubblicazione del pertinente parere dell'Autorità.

(*) EFSA Journal 2019;17(6):5716.

(†) EFSA Journal 2019;17(4):5657.



- (14) Nel suo parere l'Autorità ha indicato anche due casi riportati nella letteratura scientifica disponibile che collegavano il consumo di semi di chia (*Salvia hispanica*) a reazioni allergiche, sulla base dei quali ha concluso che il consumo di semi di chia può dar luogo a reazioni allergiche. L'Autorità ritiene inoltre che il potenziale allergenico delle polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) sia simile a quello dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in quanto non si ritiene che le fasi di fabbricazione che intervengono nella produzione delle polveri modifichino il potenziale allergenico dei semi di chia (*Salvia hispanica*). In considerazione del fatto che finora sono stati segnalati soltanto questi due casi di allergia e visti il forte consumo di semi di chia (*Salvia hispanica*) e la loro presenza pluriennale sul mercato dell'Unione e sul mercato globale, non è opportuno inserire nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati requisiti specifici in materia di etichettatura riguardanti possibili reazioni allergiche in caso di consumo di polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) finché l'Autorità non avrà ottenuto e valutato ulteriori prove scientifiche del potenziale allergenico dei semi di chia (*Salvia hispanica*).
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le polveri di semi di chia (*Salvia hispanica*) parzialmente sgrassate, come specificate nell'allegato del presente regolamento, sono inserite nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi		
«Polveri di semi di chia (<i>Salvia hispanica</i>) parzialmente sgrassate	Polvere ad elevato tenore di proteine		La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polvere di semi di chia (<i>Salvia hispanica</i>) parzialmente sgrassata»	
	Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato), non trattati termicamente dopo la fermentazione	0,7 %		
	Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione	0,7 %		
	Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente	0,7 %		
	Dolciumi	10 %		
	Succhi di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE (*) e succhi di verdura	2,5 %		
	Nettari di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE, nettari di verdura e prodotti analoghi	2,5 %		
	Bevande aromatizzate	3 %		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	7,5 g/giorno		
	Polvere ad elevato tenore di fibre			
	Dolciumi	4 %		




Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Succhi di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE e succhi di verdura	2,5 %		
	Nettari di frutta quali definiti nella direttiva 2001/112/CE, nettari di verdura e prodotti analoghi	4 %		
	Bevande aromatizzate	4 %		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	12 g/giorno		

(*) Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).^a


2) nella tabella 2 (Specifiche), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche	
<p>Polveri di semi di chia (<i>Salvia hispanica</i>) parzialmente sgrasate</p> <p>Descrizione/definizione I nuovi alimenti sono polveri di semi di chia (<i>Salvia hispanica</i>) parzialmente sgrasate ottenute mediante spremitura e macinazione dei semi di chia (<i>Salvia hispanica</i> L.) interi.</p> <p>Caratteristiche fisico-sensoriali Sostanze estranee visibili: 0,1 %</p>	<p>Polvere ad elevato tenore di proteine</p> <p>Polvere ad elevato tenore di fibre</p>	<p>≤ 130 µm</p> <p>≤ 400 µm</p>
Dimensione delle particelle		
Composizione chimica		
Umidità	Polvere di <i>Salvia hispanica</i> ad elevato tenore di proteine	Polvere di <i>Salvia hispanica</i> ad elevato tenore di fibre
Proteine	≤ 9,0 %	≤ 9,0 %
Grassi	≥ 40,0 %	≥ 24,0 %
Fibre	≤ 17 %	≤ 12 %
	≤ 30 %	≥ 50 %



Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
	<p>Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra: ≤ 10 000 CFU/g Lieviti: ≤ 500 CFU/g Muffe: ≤ 500 CFU/g <i>Staphylococcus aureus</i>: ≤ 10 CFU/g Coliformi: < 100 MPN/g Enterobatteriacee: ≤ 100 CFU/g <i>Bacillus cereus</i>: ≤ 50 CFU/g <i>Escherichia coli</i>: < 10 MPN/g <i>Listeria monocytogenes</i>: assenza/g <i>Salmonella</i> spp.: assenza in 25 g</p> <p>Contaminanti Arsenico: ≤ 0,1 ppm Cadmio: ≤ 0,1 ppm Piombo: ≤ 0,1 ppm Mercurio: ≤ 0,1 ppm Aflatossine totali: ≤ 4 ppb Ocratossina A: ≤ 1 ppb».</p>

20CE0964



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/501 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2020**

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base.
- (2) A causa dell'attuale situazione derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri, questi ultimi hanno incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo.
- (3) Tale circostanza ha compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (4) In considerazione di tale situazione, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2020 un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli. Poiché le date e i periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono collegati al termine ultimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è opportuno stabilire una deroga analoga per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento.
- (5) Poiché tali deroghe dovrebbero riguardare la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto per l'anno 2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande relative all'anno 2020.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2020 i termini ultimi che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non possono essere posteriori al 15 giugno. Tuttavia, per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia tali termini non possono essere posteriori al 15 luglio.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).



Articolo 2

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2020 gli Stati membri possono decidere che le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 devono essere comunicate all'autorità competente entro il 30 giugno. Tuttavia, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono decidere che le suddette modifiche devono essere comunicate entro il 30 luglio.

Articolo 3

Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 si applicano negli Stati membri interessati anche ai fini del calcolo del periodo, rispettivamente, di 26 e 9 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 4

In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2020 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno. Tuttavia, per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia tale data non può essere successiva al 15 luglio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica alle domande relative all'anno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

20CE0965



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/502 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2020****relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2020 gli Stati Uniti d'America (gli «Stati Uniti») hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di un aumento delle tariffe doganali applicate alle importazioni di determinati prodotti derivati dall'alluminio e determinati prodotti derivati dall'acciaio, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2020 e con durata illimitata.
- (2) Malgrado gli Stati Uniti abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia, ossia di un provvedimento correttivo che altera l'equilibrio di concessioni e obblighi derivante dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e limita le importazioni allo scopo di proteggere l'industria nazionale dalla concorrenza estera e garantirne la prosperità commerciale. Le eccezioni in materia di sicurezza previste dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994») non si applicano a tali misure di salvaguardia né le giustificano, oltre a non avere alcun effetto sul diritto al riequilibrio di cui alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC.
- (3) L'accordo OMC sulle misure di salvaguardia sancisce il diritto di ogni membro esportatore interessato da una misura di salvaguardia di sospendere l'applicazione di obblighi sostanzialmente equivalenti a norma del GATT 1994 agli scambi con il membro dell'OMC che applica la misura di salvaguardia, purché nel corso delle consultazioni tra i suddetti membri non sia stata raggiunta una soluzione soddisfacente e il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non disapprovi tale sospensione.
- (4) Le consultazioni tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, previste all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, non hanno condotto ad alcuna soluzione soddisfacente ⁽²⁾.
- (5) La sospensione, da parte dell'Unione, di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti dovrebbe prendere effetto alla scadenza di un termine di 30 giorni dalla notifica al Consiglio per gli scambi di merci, a meno che quest'ultimo non la disapprovi.
- (6) L'accordo OMC consente di esercitare il diritto di sospensione a) immediatamente, se la misura di salvaguardia non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti o non è conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC o b) dopo la scadenza di un periodo di tre anni dall'applicazione della misura di salvaguardia.
- (7) Le misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti possono avere notevoli ripercussioni economiche negative sulle industrie dell'Unione interessate; limiterebbero significativamente le esportazioni dell'Unione verso gli Stati Uniti di determinati prodotti derivati dall'alluminio e di determinati prodotti derivati dall'acciaio. Le importazioni negli Stati Uniti dei pertinenti prodotti derivati dall'alluminio e dei prodotti derivati dall'acciaio dell'Unione corrispondevano a un valore di quasi 40 milioni di EUR nel 2019.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

⁽²⁾ Le consultazioni sono state richieste dall'Unione europea il 6 marzo 2020. Nessun accordo è stato raggiunto e il termine di 30 giorni per le consultazioni, come previsto all'articolo 8 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, è scaduto.




- (8) La sospensione delle concessioni commerciali sotto forma di un aumento dei dazi doganali su determinati prodotti originari degli Stati Uniti importati nell'Unione, che rispecchi e non superi l'importo che risulterebbe dall'applicazione dei dazi statunitensi alle importazioni negli Stati Uniti dei pertinenti prodotti derivati dall'alluminio e dei pertinenti prodotti derivati dall'acciaio dell'Unione, rappresenta pertanto una sospensione appropriata dell'applicazione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti, conformemente all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
- (9) La Commissione esercita il diritto di riequilibrare le concessioni nelle relazioni commerciali con i paesi terzi in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014. Il provvedimento appropriato è costituito da misure di politica commerciale che dovrebbero comprendere la sospensione delle concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati.
- (10) Nell'elaborare e selezionare tali misure, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha applicato criteri oggettivi tra cui, secondo i casi, la proporzionalità delle misure, la loro capacità di fornire assistenza all'industria dell'Unione colpita dalle misure di salvaguardia e l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull'Unione. In conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori d'interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici dell'Unione ⁽⁵⁾.
- (11) Di conseguenza la Commissione ha garantito che i dazi doganali addizionali siano proporzionati agli effetti delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti e non eccessivi, come descritto ai considerando (8), (16) e (18).
- (12) Inoltre le misure selezionate hanno il potenziale di assistere, almeno in parte, le industrie dell'acciaio e dell'alluminio dell'Unione interessate dalle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti.
- (13) Infine, tali misure riguardano le importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, da cui l'Unione non dipende fortemente per il proprio approvvigionamento. In questo modo si evitano, per quanto possibile, effetti negativi sui vari attori del mercato dell'Unione, consumatori compresi.
- (14) Nel rispetto dei requisiti temporali di cui al considerando (6) e in assenza di disapprovazione da parte del Consiglio per gli scambi di merci di cui al considerando (5), i dazi doganali addizionali dovrebbero essere applicati in due fasi.
- (15) Nella prima fase dovrebbero essere applicati dazi *ad valorem* del 20 % e del 7 % alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dall'8 maggio 2020 e finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.
- (16) Nella prima fase l'importo totale dei dazi *ad valorem* riflette l'aumento dei dazi degli Stati Uniti del 10 % e del 25 % sulle importazioni negli Stati Uniti di paraurti stampati in alluminio, compresi parti e accessori di autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, e di paraurti stampati in acciaio, compresi parti e accessori di autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705 (entrambi descritti nel codice HTS ⁽⁶⁾ 8708 10 30), nonché di parti di carrozzerie stampate in alluminio destinate ai trattori adatti per uso agricolo e parti di carrozzeria stampate in acciaio destinate ai trattori adatti all'uso agricolo (entrambe descritte al codice HTS 8708 29 21) ⁽⁷⁾ provenienti dall'Unione (valore complessivo delle importazioni dall'Unione negli Stati Uniti nel 2019: 19 milioni di EUR). Si tratta di prodotti per i quali le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono state adottate a causa di un incremento delle importazioni in termini assoluti.
- (17) Nella seconda fase, altri dazi *ad valorem* addizionali del 4,4 % dovrebbero essere applicati alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a decorrere dall'8 febbraio 2023 o dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, se precedente, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure di salvaguardia.

⁽⁵⁾ https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=264

⁽⁶⁾ Codici della "Harmonized Tariff Schedule" degli Stati Uniti di cui alla proclamazione 9980 del 24 gennaio 2020, Adeguamento delle importazioni di prodotti derivati dall'alluminio e di prodotti derivati dall'acciaio negli Stati Uniti (Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States), Federal Register Vol. 85, n. 19, 29 gennaio 2020 e relativi allegati (<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/>).

⁽⁷⁾ Prodotti di cui alla proclamazione 9980 del 24 gennaio 2020, Adeguamento delle importazioni di prodotti derivati dall'alluminio e di prodotti derivati dall'acciaio negli Stati Uniti (Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States), Federal Register Vol. 85, n. 19, 29 gennaio 2020 e relativi allegati (<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/>).



- (18) L'importo totale dei dazi *ad valorem* applicati nella seconda fase rispecchia gli incrementi tariffari del 10 % e del 25 % imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni negli Stati Uniti degli altri prodotti pertinenti dell'Unione ⁽⁶⁾ (valore complessivo delle importazioni dall'Unione negli Stati Uniti nel 2019: 21 milioni di EUR). Si tratta dei prodotti per i quali le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti potrebbero essere state adottate a causa di un incremento delle importazioni in termini assoluti.
- (19) La Commissione può modificare il presente regolamento per tener conto di ogni modifica delle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti, anche mediante l'esclusione di determinati prodotti o imprese.
- (20) Il presente regolamento non pregiudica la questione della coerenza delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC.
- (21) In considerazione dei termini applicabili stabiliti dall'OMC, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso entro il 7 aprile 2020, il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC che, salvo sua disapprovazione, l'Unione europea sospende, a decorrere dall'8 maggio 2020, l'applicazione delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 agli scambi con gli Stati Uniti per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 2.

2. Di conseguenza l'Unione applica dazi doganali addizionali alle importazioni nell'Unione dei prodotti sotto elencati, originari degli Stati Uniti:

a) Nella prima fase, a decorrere dall'8 maggio 2020, si applicano dazi addizionali *ad valorem* del 20 % e del 7 % alle importazioni dei seguenti prodotti:

Codice NC ⁽⁶⁾	Dazio ad valorem addizionale
9613 80 00	20 %
3926 30 00	7 %


⁽⁶⁾ I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).

b) Nella seconda fase si applica ulteriormente un dazio ad valorem addizionale del 4,4 % alle importazioni del prodotto specificato di seguito a decorrere:

— dall'8 febbraio 2023; o

⁽⁶⁾ Prodotti di cui alla proclamazione 9980 del 24 gennaio 2020, Adeguamento delle importazioni di prodotti derivati dall'alluminio e di prodotti derivati dall'acciaio negli Stati Uniti (Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States), Federal Register Vol. 85, n. 19, 29 gennaio 2020 (<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).



— se precedente, dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o riceve la notifica di tale decisione, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.

Codice NC ⁽¹⁾	Dazio ad valorem addizionale
9504 40 00	4,4 %

⁽¹⁾ I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).

Articolo 2

L'Unione applica i dazi doganali addizionali di cui all'articolo 1 sempre e purché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell'Unione. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso in cui è indicata la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare le misure di salvaguardia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

20CE0966



DECISIONE (UE) 2020/503 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2020

che modifica la decisione 2014/312/UE al fine di estendere la deroga relativa all'ossido di zinco al fine di consentirne l'utilizzo quale stabilizzante di preservanti nella «preservazione di prodotti in scatola» e nella preservazione di «paste coloranti»

[notificata con il numero C(2020) 1979]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un ridotto impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
- (2) La decisione 2014/312/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per i prodotti vernicianti per esterni e per interni.
- (3) Una deroga per l'uso dell'ossido di zinco (ZnO, CAS: 1314-13-2), classificato per i pericoli seguenti: H400, tossicità acquatica acuta categoria 1, e H410, tossicità acquatica cronica categoria 1, quale stabilizzante delle combinazioni di preservanti di pellicola secca che richiedono l'uso di zinco piritione (ZPT) o di 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) fino a una concentrazione dello 0,05 %, è stabilita al punto 1, lettera d) dell'appendice della decisione 2014/312/UE.
- (4) A norma dell'allegato della decisione 2010/72/UE della Commissione ⁽³⁾, l'uso del BIT come preservante di pellicola secca non è approvato. Pertanto, è necessario modificare di conseguenza il punto 1, lettera d) summenzionato.
- (5) Diversi organismi nazionali che assegnano i marchi Ecolabel UE hanno suggerito di estendere l'attuale deroga per consentire l'uso dell'ossido di zinco quale stabilizzante di preservanti anche nella «preservazione di prodotti in scatola» e nella preservazione di «paste coloranti».

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.


⁽²⁾ Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45).

⁽³⁾ Decisione 2010/72/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 36).



- (6) In linea con le conclusioni del controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, la Commissione, di concerto con il comitato dell'Unione per il marchio di qualità ecologica, ha valutato la pertinenza di questa modifica per garantire un diffuso utilizzo del marchio di qualità ecologica per questo gruppo di prodotti. Sono stati inoltre consultati i portatori di interessi del settore pubblico.
- (7) Sulla base delle informazioni messe a disposizione dai fornitori e dai fabbricanti di pitture, lo ZnO viene usato come stabilizzante nei prodotti vernicianti in combinazione con i due preservanti seguenti: lo ZPT e il BIT, usati per contrastare la crescita microbica indesiderata nelle pitture.
- (8) Lo ZnO svolge una funzione stabilizzante nelle pitture che utilizzano lo ZPT e il BIT come preservanti. Lo ZnO previene la tendenza dello ZPT alla transchelazione con altri ioni metallici, tipicamente ferro e calcio, e alla formazione di complessi colorati che inducono variazioni di colore indesiderate nella pittura. Associato al BIT, lo ZnO gli impedisce di passare dalla fase acquosa alla fase organica delle pitture (ad esempio il legante), aumentandone così la disponibilità nella fase acquosa in cui il rischio di crescita microbica è maggiore. Senza lo ZnO, la durata di vita della pittura si ridurrebbe a poche settimane, riducendone così anche la durata di inutilizzo.
- (9) La decisione 2014/312/UE consente già l'utilizzo dello ZPT con queste tre funzioni: come preservante per prodotti in scatola, come preservante per macchine per la colorazione e come preservante di pellicola secca, fino a una concentrazione dello 0,05 %, e consente l'utilizzo del BIT in concentrazioni dello 0,05 % nel prodotto finito pronto all'uso. Sembra pertanto opportuno consentire l'utilizzo dello ZnO quale stabilizzante per le stesse applicazioni.
- (10) Quando lo ZnO viene usato per stabilizzare le combinazioni di preservanti per «prodotti in scatola» e per «paste coloranti», l'impatto sull'ambiente previsto è inferiore rispetto all'uso nelle combinazioni di preservanti di pellicola secca (già oggetto di deroga secondo i criteri attuali), poiché una dose tipica di ZPT per la preservazione della pellicola secca di un prodotto verniciante per esterni sarebbe circa dieci volte superiore a quella richiesta per la preservazione di un prodotto in scatola per interni.
- (11) La maggior parte delle alternative usate dai fabbricanti, sotto forma di altre combinazioni di preservanti che non richiedono lo ZnO per la stabilizzazione, utilizza il MIT (2-metil-2H-isotiazol-3-one). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione ⁽⁴⁾, dal 1° maggio 2020 il MIT sarà classificato, tra l'altro, come Skin Sens. 1 A con il codice di indicazione di pericolo H317 (può provocare una reazione allergica della pelle). Questo farà scattare la classificazione di pericolo Skin Sens. 1 A con il codice di indicazione di pericolo H317 anche per i prodotti vernicianti finiti che utilizzano il MIT in concentrazioni pari o superiori a 15 ppm. Le ricerche scientifiche attuali indicano che il MIT non è efficace come preservante in concentrazioni inferiori a 15 ppm.
- (12) Lo ZPT, il BIT o combinazioni degli stessi sono considerati le uniche alternative praticabili in sostituzione al MIT, ma richiedono l'utilizzo dello ZnO in tutte le sue possibili applicazioni.
- (13) Pertanto, non è tecnicamente fattibile sostituire lo ZnO.
- (14) I dati forniti dai portatori di interessi dimostrano che per ottenere una capacità stabilizzante sufficiente, è necessario fino allo 0,030 % di ZnO per le combinazioni di preservanti per prodotti in scatola e paste coloranti che contengono ZPT, e lo 0,010-0,040 % di ZnO in combinazione con il BIT.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/312/UE.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Nell'appendice della decisione 2014/312/UE, al punto «1. Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito», la lettera d) (Stabilizzante di preservanti) è sostituita dalla seguente:


Gruppo di sostanze	Ambito delle restrizioni e/o delle deroghe	Limiti di concentrazione (se del caso)	Valutazione e verifica
«d) Stabilizzante di preservanti	L'ossido di zinco è oggetto di deroga per essere utilizzato quale stabilizzante per:		Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione.»
	combinazioni di preservanti per prodotti in scatola e combinazioni di preservanti per paste coloranti che richiedono l'uso di zinco piritione con o senza 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (BIT).	0,030 %	
	combinazioni di preservanti per prodotti in scatola e combinazioni di preservanti per paste coloranti che richiedono l'uso di 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (BIT).	0,040 %	
	combinazioni di preservanti della pellicola secca che richiedono l'uso di zinco piritione.	0,050 %	

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

20CE0967



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/504 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2020****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2020) 2226]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/454 della Commissione ⁽⁵⁾, a seguito di casi di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Germania, Ungheria e Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
- (4) Dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/454 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui era tenuto pollame situata nel distretto di Börde.
- (5) Inoltre l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui era tenuto pollame situate nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád.
- (6) I nuovi focolai in Germania e Ungheria sono al di fuori dei confini delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.
- (7) La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Germania e dall'Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE ed ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/454 della Commissione, del 27 marzo 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 95 del 30.3.2020, pag. 8).



- (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania e l'Ungheria, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri. È pertanto opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 nuove zone di protezione e sorveglianza per la Germania e l'Ungheria.
- (9) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione in modo che siano incluse le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania e dall'Ungheria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.
- (11) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 2:

Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Plovdiv region:	
Municipality of Maritsa — Trilistnik	5.4.2020
Kurdzali region:	
Municipality of Kurdzali — Perperek — Mudrets — Visoka Polyana — Kaloyantsi — Svatbare — Kokiche — Dobrinovo — Chiflik	5.4.2020

Stato membro: Germania

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
NIEDERSACHSEN, Landkreis Aurich	
In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Dornum, Großheide In der Gemeinde Dornum beginnend an der Gabelung Hochbrücker Tief – Dornumersiel Tief, dann weiter über das Dornumersieltief bis hoch zur Brücke Butenhusener Straße. Der Butenhusener Straße nördlich folgen und dann den ersten Feldweg in Richtung Südosten nehmen. Der Straße folgen, am Ferienhof Blankenhausen vorbei, weiter in südöstlicher Richtung bis zur Windmühle. Danach dem Weg folgen, bis zum ersten Gebäude auf der rechten Seite. Hier die Südenburger Straße entlang, dieser erst südlich, dann südöstlich folgen bis zur Pumpsieler Straße. Dann Luftlinie Kreuzung Südenburger Straße – Pumpsieler Straße bis Sackgasse Lütt Uppum. An der Kreisgrenze südöstlich entlang bis zum Dornumersieltief, diesem südöstlich folgen bis kurz vor der Kreuzung mit dem Pumptief, von da an der Kreisgrenze wieder folgen, erst südlich dann westlich. Von der Kreisgrenze Luftlinie in gerader Linie südwestlich bis Ostergaste. Von da aus dem Alter Weg nördlich folgen bis zum Dornumer Weg, diesem westlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Moortief. Dem Moortief weit folgen bis zur Kreuzung mit dem Zugraben Hoheweg. Östlich weiter dem Moortief folgen, dann nordöstlich bis zur Gabelung Hochbrücker Tief, westliches Dornum. Dem Hochbrücker Tief folgen, erst nördlich und dann nordöstlich, an der Brücke Schatthausener Straße vorbei östlich bis zur Gabelung mit dem Dornumersielier Tief.	13.4.2020



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
NIEDERSACHSEN, Landkreis Wittmund	
In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Holtgast, Nenndorf, Westerholt, Schweindorf, Utarp Das Gebiet des Landkreises Wittmund, das westlich bzw nördlich von folgender Linie gelegen ist: Im Norden beginnend von dem Punkt, an dem das „Pumptief“ südlich von Damsum auf die Grenze zum Landkreis Aurich trifft, dann weiter Richtung Süden über das „Pumptief“, „Oetjetief“ und „Schleitief“ bis zur Kreuzung des „Schleitiefs“ mit der L6 zwischen Ochtersum und Utarp. Dann der L6 folgend in Richtung der Stadt Norden über Schweindorf, Westerholt und Nenndorf bis zur Grenze zum Landkreis Aurich.	13.4.2020
BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde	
Verbandsgemeinde Flechtingen Gemeinde: 39345 Bülstringen Ortsteil: Wieglitz/Ellersell	23.4.2020
Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39345 Uthmöden	23.4.2020
Stato membro: Ungheria	
Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun és Csongrád megye:	
Balástya, Bócsa, Bugac, Csólyospálos, Forráskút, Jászszentlászló, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Nyárlőrinc, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.440827és a 19.846995, a 46.438786 és a 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.44159 és 19.84327, a 46.45030 és 19.84853, a 46.514537 és 19.65459, a 46.403611 és 19.834167, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.38769 és 19.86654, a 46.800833 és 19.857222, a 46.40299 és 19.87998, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, 46.41504 és 19.83675, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.47190 és 19.82798, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.860495 és 19.848759 valamint a 46.603350 és 19.478592 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei	21.4.2020
Csongrád megye:	
Csengele, Kistelek, Ruzsa és Üllés települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024 valamint a 46.5323 és 19.8675 koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei.	26.4.2020
Stato membro: Polonia	
Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:	
w gminie Krzeszyce miejscowość Muszkowo	17.4.2020




PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 3:

Stato membro: Bulgaria


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Plovdiv region:	
Municipality of Rakovski: — Rakovski city — Stryama — Shishmantsi — Bolyarino	Dal 30.3.2020 al 15.4.2020
Municipality of Brezovo: — Padarsko — Glavatar — Borets	Dal 22.3.2020 al 15.4.2020
Municipality of Maritsa — Trilistnik	Dal 6.4.2020 al 15.4.2020
The whole municipality of Brezovo The whole municipality Rakovski except the villiages listed in Part A The whole municipality of Kaloyanovo The whole municipality of Maritsa The whole municipality of Suedinenie Sadovo municipality — Sadovo	15.4.2020
Kurdzali region:	
Municipality of Kurdzali — Perperek — Mudrets — Visoka Polyana — Kaloyantsi — Svatbare — Kokiche — Dobrinovo — Chiflik	Dal 6.4.2020 al 15.4.2020
Kurdzhali municipality — Chereshitsa — Zhinzifovo — Krin — Murgovo — Bolyartsi — Zvinita — Zvezdelina — Shiroko pole — Zornitsa Skalishte — Gaskovo — Oreshnitsa — Zvezden — Chernyovtsi — Bashchino — Rudina — Tatkovo — Sestrinsko — Miladinovo — Lyulyakovo — Strahil voyvoda — Byala Polyana	15.4.2020



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Gorna krepst — Dolna krepst — Konevo Dolishte — Maystorovo — Zornitsa — Gnyazdovo Bialka — Most. 	
Stara Zagora region:	
Municipality of Bratya Daskalovi <ul style="list-style-type: none"> — Orizovo — Opyltchenets — Granit 	7.4.2020
Haskovo region:	
Haskovo municipality <ul style="list-style-type: none"> — Maslinovo — Gorno Voivodino s. Stambolovo municipality <ul style="list-style-type: none"> — Balkan — Popovets — Svetoslav — Byal kladenets — Putnikovo 	15.4.2020

Stato membro: Germania


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
NIEDERSACHSEN, Landkreis Aurich	
<p>In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Dornum, Großheide In der Gemeinde Dornum beginnend an der Gabelung Hochbrücker Tief – Dornumersiel Tief, dann weiter über das Dornumersieltief bis hoch zur Brücke Butenhusener Straße. Der Butenhusener Straße nördlich folgen und dann den ersten Feldweg in Richtung Südosten nehmen. Der Straße folgen, am Ferienhof Blankenhausen vorbei, weiter in südöstlicher Richtung bis zur Windmühle. Danach dem Weg folgen, bis zum ersten Gebäude auf der rechten Seite. Hier die Südenburger Straße entlang, dieser erst südlich, dann südöstlich folgen bis zur Pumpspieler Straße. Dann Luftlinie Kreuzung Südenburger Straße – Pumpspieler Straße bis Sackgasse Lütt Uppum. An der Kreisgrenze südöstlich entlang bis zum Dornumersieltief, diesem südöstlich folgen bis kurz vor der Kreuzung mit dem Pumptief, von da an der Kreisgrenze wieder folgen, erst südlich dann westlich. Von der Kreisgrenze Luftlinie in gerader Linie südwestlich bis Ostergaste. Von da aus dem Alter Weg nördlich folgen bis zum Dornumer Weg, diesem westlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Moortief. Dem Moortief weit folgen bis zur Kreuzung mit dem Zugraben Hoheweg. Östlich weiter dem Moortief folgen, dann nordöstlich bis zur Gabelung Hochbrücker Tief, westliches Dornum. Dem Hochbrücker Tief folgen, erst nördlich und dann nordöstlich, an der Brücke Schatthäuser Straße vorbei östlich bis zur Gabelung mit dem Dornumersiel Tief.</p>	Dal 14.4.2020 al 22.4.2020
NIEDERSACHSEN, Landkreis Aurich	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Dornum, Großheide, Hagermarsch, Hage, Berumbur, Aurich In der Gemeinde Hagermarsch beginnend an der Gabelung Theener Oststreek — Vierweg, dem Vierweg nördlich folgen, an der Kreuzung Osterdeicher Weg vorbei weiter nach Norden, dann an der Kreuzung rechts. Der Straße östlich folgen bis diese nach links abbiegt, dem Weg dann nördlich wieder folgen, bis er die Küste erreicht. Die Grenze verläuft an der Küste entlang bis zur Kreisgrenze Wittmund, folgt dann weiter der Kreisgrenze entlang bis zur Kreuzung Langefelder Grenzweg – Ricklefsche Trift in Aurich. Dem Ricklefsche Trift südlich folgen, bis sich diese mit der Straße Im Meerhusener Moor kreuzt. Letzterer südwestlich am Wald entlang bis zum Rockerstrift. Auf diesem weiter südlich gehen bis zum Aderkrutweg, diesen dann westlich weiter bis man auf die Dietrichsfelder Straße trifft. Von dort verläuft die Grenze per Luftlinie nach Westen durch den Meerhusener Wald bis zur Kreuzung Dornumer Straße – Stickerspittsweg. Dem Stickerspittsweg südwestlich bis zum Sandstrahlweg, die Grenze verläuft hier nordwestlich weiter bis zur Kreisgrenze Aurich/Wittmund. Der Kreisgrenze folgen bis zur Kreuzung Tannenhausener Weg — Mansfelder Weg. Dem Tannenhausener Weg westlich folgen bis zur Kreuzung Zum Ententeich, dann nördlich weiter bis zum Düwelsmeer, auf diesem nordwestlich bis die Kreuzung mit dem Kuhweg kommt. Dem Kuhweg nordwestlich folgen bis zur Kreuzung Kuhweg — Rotdornweg, letzterem westlich folgen bis zur Kreuzung Röttweg. Dem Röttweg dann nördlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Weidenweg, dort westlich gehen bis dieser in den Kastanienweg mündet. Dem Kastanienweg nordwestlich folgen bis zur Kreuzung Dorfstraße. Dort nördlich weiter mit dem Moorwegschloot bis dieser zum Ostermoordorfer Tog wird, diesem auch nördlich folgen zum Schulweg. Diesem westlich folgen bis zur Kreuzung Großheider Straße diesem nördlich folgen bis zur Kreuzung Linienweg. Auf dem Linienweg nordwestlich weiter bis zum Wald und dann dem Feldweg am Waldrand entlang bis zur Feldstraße. Dieser westlich zum Ende folgen, dann auf die Holtenbrück wechseln. Dort nördlich bis dieser in die Poststraße mündet. Der Poststraße nordwestlich bis zur Kreuzung mit Sandlage folgen. Dann Luftlinie Kreuzung Sandlage – Poststraße bis zur Kreuzung Hauptstraße – Holzdorfer Straße in Berumbur. Der Hauptstraße folgen nordwestlich bis diese in die Blandorfer Straße mündet. Dann Luftlinie von Kreuzung Hauptstraße – Blandorfer Straße bis zur Kreuzung Hagemarscher Straße – Alter Postweg. Dem Alten Postweg nordwestlich folgen bis Hagermarsch. Dann Luftlinie Feuerwehr Hagermarsch bis zum Lüttje Weg. Diesem nördlich folgen bis zum Theener Oststreek. Dann nordöstlich bis zur Kreuzung mit dem Vierweg, dem Startpunkt.</p>	22.4.2020
NIEDERSACHSEN, Landkreis Wittmund	
<p>In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Holtgast, Nenndorf, Westerholt, Schweindorf, Uтары Das Gebiet des Landkreises Wittmund, das westlich bzw nördlich von folgender Linie gelegen ist: Im Norden beginnend von dem Punkt, an dem das „Pumptief“ südlich von Damsum auf die Grenze zum Landkreis Aurich trifft, dann weiter Richtung Süden über das „Pumptief“, „Oetjetief“ und „Schleitief“ bis zur Kreuzung des „Schleitiefs“ mit der L6 zwischen Ochtersum und Uтары. Dann der L6 folgend in Richtung der Stadt Norden über Schweindorf, Westerholt und Nenndorf bis zur Grenze zum Landkreis Aurich.</p>	Dal 14.4.2020 al 22.4.2020
NIEDERSACHSEN, Landkreis Wittmund	
<p>In dem wie folgt beschriebenen Beobachtungsgebiet fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Stadt Esens, Neuharlingersiel, Holtgast, Moorweg, Dunum, Ochtersum, Blomberg, Neuschoo, Eversmeer, Nenndorf, Westerholt, Schweindorf, Uтары.</p>	22.4.2020




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Der Bereich des Landkreises Wittmund, der westlich folgender Linie gelegen ist: Von der Nordsee bis zur Zuwegung „Ostbense Am Deich 25“, dann die K7 ab dem Zusammentreffen mit der L5 von Ostbense über Hartward Richtung Esens, dort beim Zusammentreffen mit der L8 diese immer weiter in südliche Richtung über den Esenser Nordring, weiter auf der L8 bleibend Richtung Ogenbargen bis zur Grenze mit dem Landkreis Aurich.	
BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde	
Verbandsgemeinde Flechtingen Gemeinde: 39345 Bülstringen Ortsteil: Wieglitz/Ellersell	Dal 24.4.2020 al 2.5.2020
Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39345 Uthmöden	Dal 24.4.2020 al 2.5.2020
Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39343 Bodendorf Ortsteil: 39345 Gut Detzel Ortsteil: 39340 Hütten Ortsteil: 39340 Lübberitz Ortsteil: 39345 Satuelle Ortsteil: 39343 Süplingen 39340 Stadt Haldensleben	2.5.2020
Einheitsgemeinde Oebisfelde/Weferlingen Ortsteil: 39359 Keindorf	2.5.2020
Verbandsgemeinde Elbe-Heide Gemeinde Westheide Ortsteil: 39345 Born	2.5.2020
BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Altmarkkreis Salzwedel	
Gemeinde Gardelegen Ortsteil: 39638 Jeseritz Ortsteil: 39638 Parleib Ortsteil: 39638 Potzehne Ortsteil: 39638 Roxförde	2.5.2020
Stato membro: Ungheria	
Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun és Csongrád megye:	
Balástya, Bócsa, Bugac, Csólyospálos, Forráskút, Jászszentlászló, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Nyárlőrinc, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.440827és a 19.846995, a 46.438786 és a 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.44159 és 19.84327, a 46.45030 és 19.84853, a 46.514537 és 19.65459, a 46.403611 és 19.834167, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.38769 és 19.86654, a 46.800833 és 19.857222, a 46.40299 és 19.87998, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, 46.41504 és 19.83675, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.47190 és 19.82798, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.860495 és 19.848759 valamint a 46.603350 és 19.478592 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei	Dal 22.4.2020 al 30.4.2020




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Délről az 55-ös út, keletről az 53-as út és 54-es út, északról a 44-es út, keletről az 5-ös út által határolt terület, a 46.435119 és 19.836480, a 46.860495 és 19.848759, a 46.800833 és 19.857222 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területek, valamint Kiskunfélegyháza, Pálmonostora, Pusztaszer, Kistelek, Balástya és Szatymaz 5-ös úttól keletre eső közigazgatási területei.	5.5.2020
Csengele, Kistelek, Ruzsa és Üllés települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024 valamint a 46.5323 és 19.8675 koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei.	Dal 27.4.2020 al 5.5.2020

Stato membro: Polonia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź	
<p>w powiecie zgierskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki od granicy z miastem Łódź wzdłuż ul. Konstantynowskiej w kierunku północnym, do ul. Pabianickiej, ul. Pabianicką dalej ul. Wierzbińską do ul. 1 Maja. Dalej do ul. Jana Kazimierza i wzdłuż ul. Jana Kazimierza do rzeki Bzury. Następnie w kierunku południowym przez wieś Brużyczka Księżstwo (wschodnia część wsi od nr 21), do granicy z wsią Jastrzębie Górne (wschodnia część wsi do nr 18). Dalej przez wieś Jastrzębie Górne do granicy z miastem Zgierz w mieście Zgierz: południowo-zachodnia część miasta ograniczona przez: od zachodniej granicy miasta w dzielnicy Zgierz Kontrewers wzdłuż linii kolejowej do wschodniej granicy Lasu Krogulec, dalej wschodnią granicą lasu do granicy południowej, i dalej do ul. Cegielnianej. Ulicą Cegielniana do ul. Wiosny Ludów. Dalej w kierunku wschodnim do ul. Aleksandrowskiej, ul. Miroszewska do rzeki Bzury. Wzdłuż rzeki Bzury do ul. Konstantynowskiej następnie do ronda Sybiraków i ulicą Śniechowskiego do ul. Łódzkiej, wzdłuż granicy ul. Łódzkiej do granicy miasta Zgierza w mieście Łódź: w mieście Łódź południowo zachodnia część dzielnicy Łódź-Bałuty ograniczona od granicy ze Zgierzem wzdłuż ul. Zgierskiej do ronda Alfreda Michała Biłyka, wzdłuż Al. Włókniarzy do ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w kierunku zachodnim do ul. Brukowej, wzdłuż ul. Brukowej do ul. Aleksandrowskiej. Następnie wzdłuż ul. Traktorowej do ul. Rojnej, wzdłuż ul. Rojnej do ul. Czcibora, dalej ul. Czcibora w kierunku północnym do ul. Klinowej, ul. Klinową do ul. Romanowskiej i wzdłuż ul. Romanowskiej do granicy z gminą Aleksandrów Łódzki, dalej wzdłuż granicy gmin do ul. Konstantynowskiej 	Dal 28.3.2020 al 5.4.2020
W województwie łódzkim w powiecie zgierskim, pabianickim, w mieście Łódź:	
<p>w powiecie zgierskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> miasto Zgierz poza obszarem zapowietrzonym w gminie wiejskiej Zgierz miejscowości: Biała na południe od autostrady A2, Ciosny- na południe od autostrady A2, Dąbrówka Wielka- na południe od autostrady A2, Dąbrówka-Strumiany - na południe od autostrady A2, Emilia - na południe od autostrady A2, Grotniki, Glinnik, Glinnik Wieś, Janów Osmolin, Jedlicze A, Jedlicze B, Józefów na zachód od ulicy Strykowskiej, Lućmierz, Lućmierz-Las, Maciejów, Nowe Łągiewniki, Rosanów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Słowik- na południe od autostrady A2, Stare Łągiewniki, Szczawin na południe od autostrady A2, Szczawin Kolonia, Ukraina, Ustronie. w gminie Parzęczew miejscowości: Chocziszew, Duraj, Nowomłynny od nr 1 do nr 8, Orła, Tkaczewska Góra; w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: miasto Aleksandrów Łódzki poza obszarem zapowietrzonym, Antoniew, Brużyczka Księżstwo od nr 1 do nr 20, Budy Wolskie, Chrośno do wschodniej granicy lasu, Ciężków, Jastrzębie Górne, Karolew, Krzywiec, Łobódź, Nakielnica, Nowy Adamów, Placydów, Rąbień, Rąbień AB, Ruda Bugaj od nr 6 do ostatniego, Sanie, Słowak, Stare Krasnodeby od nr 11 do ostatniego, Stary Adamów, Wola Grzymkowa, Zgniłe Błoto, Zgniłe Błoto Beldowskie 	5.4.2020



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p style="text-align: center;">w powiecie pabianickim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w gminie Lutomiersk miejscowości: Babice, Babiczki, Mirosławice nr 87 do 87j, nr 90, nr 97 do nr 113, Stanisławów Stary, 2. w gminie Konstantynów Łódzki: Na obszarze Konstantynowa Łódzkiego od granicy z miastem Łódź wzdłuż ul. Kolejowej do ul. Srebrzyńskiej. Dalej na wschód do ul. Łaskiej, ul. Łaską do ul. Cmentarnej, dalej ul. Cmentarną, przecinając rzekę Łódkę, do ul. Młynarskiej, dalej ulicą Józefa Bema, potem ul. Górną do rzeki Jasieniec, wzdłuż rzeki Jasiec i rzeki Ner do mostu na drodze do Bechcic. Następnie na północ do skrzyżowania z ul. Lutomierską i dalej na wschód do granicy gminy Aleksandrów Łódzki <p style="text-align: center;">w mieście Łódź:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obszar leżący poza obszarem zapowietrzonym ograniczony przez: <ul style="list-style-type: none"> — w dzielnicy Łódź-Bałuty: od wschodu od granicy z gm. Zgierz wzdłuż granicy z gm. Stryków do ul. Żółwiowej. Dalej wzdłuż ul. Żółwiowej do ul. J. Gadowskiego, ul. Moskule na odcinku między ul. J. Gadowskiego i ul. J. Sawickiego, dalej ul. J. Sawickiego do ul. Strykowskiej, i wzdłuż ul. Strykowskiej do ul. Okólnej — w dzielnicy Łódź-Widzew: obszar wzdłuż ul. Okólnej do skrzyżowania z ulicą Łukaszewską 34c, dalej ul. Okólną do ul. Turkusowej do wysokości nr 10 A i B. Następnie w kierunku południowym przecinając ulicę Moskuliki, przecinając ul. Opolską na wysokości nr 59, przez ogródki działkowe, przecinając ul. Zjazdową na wysokości nr 20, przecinając rzekę Łódkę, do skrzyżowania ul. Beskidzkiej i Okrętowej, dalej wzdłuż ul. Okrętowej do skrzyżowania z ul. Brzezińskiej i ul. Junaka, dalej wzdłuż ul. Brzezińskiej do skrzyżowania z ul. Taterniczą, dalej ul. Taterniczą do skrzyżowania z ul. Zbójnicką, wzdłuż ul. Zbójnickiej do skrzyżowania z ul. Zaspową i ul. Telefoniczną, dalej ul. Telefoniczną do ul. Chmurnej, wzdłuż ul. Chmurnej, przejazd kolejowy Łódź Stoki do ulicy Pomorskiej przez Zieleniec Konstytucyjna do skrzyżowania ul. Konstytucyjnej z ul. Małachowskiego, dalej przez park 3 Maja (na wysokości Centrum Sportu i Rekreacji), przez ul. Juliana Tuwima na wysokości nr 97, dalej przecinając ul. Wydawniczą do skrzyżowania Al. J. Piłsudskiego z Al. Edwarda Śmigłego-Rydza, Wzdłuż Al. Piłsudskiego do ul. Przędzalnianej, ul. Przędzalnianą do ul. Fabrycznej, dalej do ul. Magazynowej, do skrzyżowania z ul. Tymienieckiego dalej wzdłuż ul. Tymienieckiego Dalej ul. Piotrkowską do ul. Czerwonej — dzielnica Łódź- Śródmieście; — gmina Łódź-Polesie: wzdłuż ul. Wólczańskiej do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego do przejazdu kolejowego na wysokości ul. Łaskiej, dalej w kierunku południowym wzdłuż torów kolejowych do ul. Obywatelskiej, następnie wzdłuż ul. Obywatelskiej do ul. Maratońskiej. Wzdłuż ul. Maratońskiej do ul. Sanitariuszek, dalej ul. Sanitariuszek do granicy miasta Łodzi 	
W województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim:	
w gminie Długołęka miejscowości: Dąbrowica, Kępa, Michałowice, Budziwojowice, Łosice, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice.	Dal 29.3.2020 al 6.4.2020
W województwie dolnośląskim w mieście Wrocław:	
<ul style="list-style-type: none"> — osiedle Pawłowice; — część osiedla Psie Pole - Zawidawie od zachodu ograniczona ul. Przedwiośnie, ul. Bora - Komorowskiego i ul. Gorlicką i od południa ograniczona ul. Kielczowską; 	6.4.2020
W województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim, oleśnickim i trzebnickim:	
<p style="text-align: center;">w powiecie wrocławskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w gminie Długołęka miejscowości: Krakowiany, Węgrów, Skąła, Zaprzęzyn, Jaksonowice, Bierzyce, Łozina, Godzieszowa, Siedlec, Tokary, Pasikurowice, Bukowina, Bąków, Ramiszów, Pruszowice, Domaszczyn, Szczodre, Mirków, Długołęka, Byków, Stępin, Borowa, Kamień, Bielawa, Raków, Nowy Dwór, Mydlice, Kielczów, Piecowice, Oleśniczka, 	6.4.2020



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p style="text-align: center;">w powiecie oleśnickim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w gminie Dobroszyce miejscowości: Łuczyna, Mękarzowice, Siekierowice, Dobrzeń, Dobra, 2. w gminie Oleśnica miejscowości: Jenkowice, Smardzów, Nieciszów, Piskawa. <p style="text-align: center;">w powiecie trzebnickim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w gminie Trzebnica miejscowości: Skarszyn, Boleścin, Piersno, Głuchów Górny, Taczów Mały, Piotrowice, 2. w gminie Zawonia miejscowości: Głuchów Dolny, Skotniki, Radłów, Cegielnia, Miłonowice, Kopiec, Rzędziszowice, Prawocice, Pomianowice, Cielętniki, Tarnowiec, Ludgierzowice 	
W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim i słubickim:	
<p style="text-align: center;">w powiecie sulęcińskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w gminie Krzeszyce miejscowości: Krępiny, Marianki, Zaszczytowo, Studzionka, Dzierżazna, Malta, Czartów, Krasnołęg, Świętojańsko, Krzeszyce, Karkoszów, Przemysław, Rudna, 2. w gminie Sulęcín miejscowości: Trzebów, Drogomin, 3. w gminie Słońsk miejscowości: Ownice, Lemierzyce, Lemierzycko, Grodzisk, Chartów, Jamno, Budzigniew, Polne <p style="text-align: center;">w powiecie słubickim:</p> <p>w gminie Ośno Lubuskie miejscowości: Radachów, Trześniów, Kochań</p>	26.4.2020
W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim:	
w gminie Krzeszyce, miejscowość Muszkowo.	Dal 18.4.2020 al 26.4.2020

20CE0968



DECISIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA**del 24 febbraio 2020****sull'adozione delle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'AED**

IL COMITATO DIRETTIVO:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 45,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25,vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'agenzia europea per la difesa⁽²⁾ (qui di seguito denominata «l'AED»), in particolare l'articolo 31,


vista la decisione 2017/25 del comitato direttivo che adotta il regolamento interno rivisto per il comitato direttivo dell'AED e, in particolare, l'articolo 8,

visti il parere del GEPD del 15 gennaio 2020 e gli orientamenti del GEPD sull'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e le norme interne, e

previa consultazione del comitato del personale,

considerando quanto segue:

1. L'AED svolge le proprie attività in conformità della decisione (PESC) 2015/1835.
2. In conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell'applicazione degli articoli da 14 a 22, 35 e 36, nonché dell'articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi su regole interne adottate dall'AED qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati.
3. Queste regole interne, comprese le relative disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati.
4. Laddove eserciti le proprie funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l'AED valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.
5. L'AED può, nell'ambito del proprio operato, condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, avviare attività preliminari riguardanti i casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, imporre limitazioni relativamente agli elementi classificati delle attività ad hoc nell'ambito della decisione 2015/1835, trattare denunce di irregolarità, procedure di prevenzione delle molestie e reclami interni ed esterni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini interne sulla sicurezza (IT), e svolgere attività a tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.
6. L'AED tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi», quali dati d'identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all'oggetto del procedimento o dell'attività).

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.⁽²⁾ GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55.


7. L'AED, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all'interno dell'AED per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.
8. I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l'accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati o nei registri dell'AED.
9. Le regole interne dovrebbero applicarsi ai trattamenti dei dati svolti anteriormente all'avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo dei loro risultati. Dovrebbero essere comprese altresì l'assistenza e la cooperazione fornite dall'AED alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.
10. Nei casi in cui si applichino tali regole interne, l'AED fornisce giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.
11. In questo quadro, l'AED è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.
12. Tuttavia, l'AED può essere costretta a limitare le informazioni all'interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure.
13. L'AED può quindi limitare le informazioni allo scopo di proteggere l'indagine nonché i diritti e le libertà fondamentali degli altri interessati.
14. L'AED dovrebbe monitorare periodicamente che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena cessino di sussistere.
15. Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l'AED, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l'applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21, 35 e 36, nonché nell'articolo 4 in base all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Nel quadro del funzionamento amministrativo dell'AED, tale decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall'AED ai fini di condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure di prevenzione delle molestie, reclami interni ed esterni, indagini svolte dal RPD, conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza gestite internamente o mediante intervento esterno.
3. Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d'identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all'oggetto del procedimento o dell'attività).



4. Laddove eserciti le proprie funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l'AED valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

5. Fatte salve le condizioni stabilite in questa decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato o riservatezza delle comunicazioni.

Articolo 2

Garanzie

1. Le garanzie predisposte che prevengono gli abusi o l'accesso o il trasferimento illecito sono le seguenti:
 - a) i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;
 - b) tutti i dati elettronici sono conservati in un'applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza dell'AED e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;
 - c) le banche dati ^(?) sono protette da password nell'ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) e sono collegate automaticamente all'ID dell'utente e alla password. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;
 - d) tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l'obbligo della riservatezza.
2. Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati o nei registri di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
3. Qualora l'AED consideri di applicare una limitazione, si valuta il rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e ai rischi di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell'AED, ad esempio distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell'interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

Articolo 3

Indicazione precisa del titolare del trattamento


1. Il titolare del trattamento è l'AED, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare.
2. Gli interessati sono informati dei titolari del trattamento delegati attraverso i registri relativi alla protezione dei dati personali pubblicati sul sito Internet dell'AED.

Articolo 4

Limitazioni

1. Nei registri relativi alla protezione dei dati che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725 e pubblicati sul proprio sito Internet, l'AED include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.

^(?) Nella presente decisione, con «banca dati» s'intende un insieme strutturato di dati archiviati elettronicamente, compresi strumenti e applicazioni IT e SharePoint.



2. Eventuali limitazioni sono applicate dall'AED esclusivamente per salvaguardare:
- a) la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica e/o la difesa degli Stati membri;
 - b) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e relativa prevenzione;
 - c) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione;
 - d) la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, comprese le relative reti di comunicazione elettronica;
 - e) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
 - f) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c);
 - g) la tutela dei diritti dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
 - h) l'esecuzione delle azioni di diritto civile.
3. Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l'AED può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o organizzazioni internazionali nei seguenti casi:
- a) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione in virtù di altri motivi previsti dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento, oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione;
 - b) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
 - c) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione dell'AED con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento dei suoi compiti.

Prima di applicare limitazioni nei casi di cui alle lettere a) e b), l'AED consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all'AED non risulti evidente che l'applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle citate lettere.

4. Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.
5. Se si considera l'applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti regole. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ed è effettuata caso per caso.
6. L'AED riesamina l'applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all'atto della chiusura dell'inchiesta, della procedura o dell'indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi. La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).



7. Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l'esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l'effetto della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.

8. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 10, se proporzionato, l'AED informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.

9. Qualora limiti, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 9, l'AED registra le ragioni della limitazione, il motivo giuridico conformemente al presente articolo, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione. La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

10. La limitazione di cui al paragrafo 10 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

11. Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, l'AED fornisce all'interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell'applicazione di una limitazione. Nel contempo l'AED informa l'interessato del diritto di presentare in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 5

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1. L'AED coinvolge senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati (qui di seguito denominato «il RPD») ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l'applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al RPD l'accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui ha informato il RPD.

2. Il RPD può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare l'applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il proprio RPD circa l'esito del riesame richiesto.

3. Il titolare del trattamento informa il RPD quando la limitazione cessa di sussistere.

4. Il coinvolgimento del RPD è debitamente documentato nel corso dell'intera procedura.

Articolo 6

Comunicazione di informazioni agli interessati

In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto all'informazione può essere limitato dal titolare del trattamento nell'ambito dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;
- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure di casi di molestia;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) indagini svolte dal RPD, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;
- g) indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno;
- h) svolgimento di attività per tutelare altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione come disposto dalla decisione (PESC) 2015/1835.



*Articolo 7***Diritto di accesso dell'interessato**

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;
- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure di casi di molestia;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;
- g) indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno;
- h) svolgimento di attività per tutelare altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione come disposto dalla decisione (PESC) 2015/1835.

2. Qualora, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l'accesso ai propri dati personali trattati nell'ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l'AED limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

3. Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, l'AED procede nel modo seguente:

- a) informa l'interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- b) registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e della sua durata.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l'effetto della limitazione in conformità dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

*Articolo 8***Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento**

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, nel contesto dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;
- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure di casi di molestia;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;
- g) indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno;
- h) svolgimento di attività per tutelare altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione come disposto dalla decisione (PESC).



2. Qualora l'AED limiti, integralmente o in parte, l'applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, essa adotta le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 9

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;
- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure di casi di molestia;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;
- g) indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno;
- h) svolgimento di attività per tutelare altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione come disposto dalla decisione (PESC) 2015/1835.

2. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;
- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure di casi di molestia;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno;
- g) svolgimento di attività per tutelare altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione come disposto dalla decisione (PESC) 2015/1835.


3. Laddove l'AED limiti la comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, essa annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l'articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2020



DECISIONE (UE) 2020/506 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 aprile 2020

che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema e l'Indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2020/20)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e con l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono stabilite nell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽¹⁾.
- (2) La malattia correlata al Coronavirus 2019 (COVID-19) è stata dichiarata pandemica dall'Organizzazione mondiale della sanità ed è la causa di un'emergenza collettiva per la salute pubblica senza precedenti nella storia recente. Essa ha provocato uno shock economico estremo che richiede una reazione ambiziosa, coordinata e urgente delle politiche su tutti i fronti per sostenere le imprese e i lavoratori a rischio. In conseguenza della pandemia, le attività economiche in tutta l'area dell'euro sono in flessione e subiranno inevitabilmente una contrazione significativa, in particolare per l'esigenza di diversi paesi di intensificare le misure di contenimento. Tali misure creano gravi tensioni per i flussi di cassa di imprese e lavoratori e pongono a rischio la sopravvivenza stessa delle imprese e dei posti di lavoro. È altresì chiaro che tale situazione frappone ostacoli agli impulsi di trasmissione della politica monetaria e genera ulteriori gravi rischi al ribasso per le relative prospettive inflazionistiche.
- (3) In data 7 aprile 2020, il Consiglio direttivo ha adottato un'ulteriore serie di decisioni per rispondere alla pandemia del COVID-19 che potrebbe compromettere l'obiettivo della stabilità dei prezzi e il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Queste includono misure di allentamento in materia di garanzie per agevolare le controparti dell'Eurosistema nel mantenere sufficienti attività stanziabili in garanzia al fine di partecipare a tutte le operazioni finalizzate all'immissione di liquidità. Tali misure sono proporzionate a contrastare i gravi rischi per la stabilità dei prezzi, per la trasmissione della politica monetaria e per le prospettive dell'economia nell'area dell'euro rappresentati dall'epidemia e dalla crescente diffusione del COVID-19. Tali misure devono trovare applicazione temporanea, fino a quando il Consiglio direttivo ritenga che i rischi qui esposti siano diminuiti.

¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).



- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
- (5) Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare temporaneamente la propria propensione al rischio per sostenere l'erogazione del credito attraverso le proprie operazioni di rifinanziamento. In particolare, gli scarti di garanzia applicati alle garanzie saranno ridotti attraverso un fattore fisso.
- (6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) ⁽¹⁾,
- (7) Per reagire tempestivamente all'attuale situazione di pandemia, tali modifiche dovrebbero essere implementate attraverso una decisione che si applichi dalla data della notifica alle BCN e che dovrebbe essere pubblicata senza indugio nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in modo che tali modifiche siano applicate direttamente dalle BCN dalle date specificate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1. l'articolo 93 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 93

Ammontare minimo dei crediti

Per l'uso domestico i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia dimensionale minima di EUR 0 o una di importo più elevato che può essere stabilita dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia minima pari a 500 000 EUR.»;

2. All'articolo 141, paragrafo 1, il valore percentuale «2,5 %» è sostituito dal valore percentuale «10 %».

Articolo 2

Modifiche all'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35)

L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1. l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Scarti di garanzia supplementari applicati a tipologie specifiche di attività negoziabili

Oltre agli scarti di garanzia previsti all'articolo 3 del presente indirizzo, per tipologie specifiche di attività negoziabili si applicano gli scarti di garanzia seguenti:

- a) i titoli garantiti da attività, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all'articolo 134 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 4 %;
- b) le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare del i) 6,4 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati ai livelli di qualità del credito 1 e 2 e ii) 9,6 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 3.

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).



- c) ai fini della lettera b), per «uso proprio» si intende la presentazione o l'utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro ente con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
 - d) se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET2-Securities per quanto riguarda l'auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o piattaforme al valore dell'intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio.»;
2. all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 25,2 %.»;
 3. nell'allegato, le tavole 2, 2a e 3 sono sostituite dalle seguenti:



«Tavola 2

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV

Qualità del credito	Vita residua (in anni) (*)	Categorie di scarti di garanzia													
		Categoria I			Categoria II			Categoria III			Categoria IV				
		cedola fissa	zero coupon	cedola variabile	cedola fissa	zero coupon	cedola variabile	cedola fissa	zero coupon	cedola variabile	cedola fissa	zero coupon	cedola variabile		
Livelli 1 e 2	[0,1)	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	6,0	6,0	6,0	
	[1,3)	0,8	1,6	0,4	1,2	2,0	0,8	1,6	2,4	0,8	0,8	8,4	8,4	6,0	
	[3,5)	1,2	2,0	0,4	2,0	2,8	0,8	2,4	3,6	0,8	0,8	10,8	10,8	6,0	
	[5,7)	1,6	2,4	0,8	2,8	3,6	1,2	3,6	4,8	1,6	1,6	12,4	12,4	8,0	
	[7,10)	2,4	3,2	1,2	3,6	5,2	2,0	4,8	6,4	2,4	2,4	14,4	14,4	10,4	
	[10,∞)	4,0	5,6	1,6	6,4	8,4	2,8	7,2	10,4	3,6	3,6	20,4	20,4	11,6	
	Fase 3	[0,1)	4,8	4,8	4,8	5,6	5,6	5,6	6,4	6,4	6,4	6,4	10,4	10,4	10,4
		[1,3)	5,6	6,4	4,8	7,6	10,8	5,6	9,6	12,0	6,4	6,4	20,0	20,0	10,4
		[3,5)	7,2	8,0	4,8	10,8	14,8	5,6	13,2	17,6	6,4	6,4	22,4	22,4	10,4
		[5,7)	8,0	9,2	5,6	11,2	16,0	7,6	14,8	20,8	9,6	9,6	24,4	24,4	18,0
[7,10)		9,2	10,4	7,2	12,8	19,6	10,8	15,2	22,4	13,2	13,2	29,6	29,6	22,4	
[10,∞)	10,4	12,8	8,0	15,2	23,6	11,2	15,6	24,0	14,8	14,8	30,4	30,4	24,4		

(*) ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.




Tavola 2a

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V

Qualità del credito	Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (*)	Categoria V
		Scarto di garanzia
Livelli 1 e 2	[0,1)	3,2
	[1,3)	3,6
	[3,5)	4,0
	[5,7)	7,2
	[7,10)	10,4
	[10, ∞)	16,0

(*) ossia [0,1) WAL inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.

Tavola 3

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei

Qualità del credito	Vita residua (in anni) (*)	Tasso d'interesse fisso	Tasso d'interesse variabile
Livelli 1 e 2	[0,1)	6,4	6,4
	[1,3)	9,6	6,4
	[3,5)	12,8	6,4
	[5,7)	14,8	9,6
	[7,10)	19,2	12,8
	[10, ∞)	28	14,8
Fase 3	[0,1)	12	12
	[1,3)	22,4	12
	[3,5)	29,2	12
	[5,7)	34,4	22,4
	[7,10)	36	29,2
	[10, ∞)	38,4	34,4

(*) ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.».

Articolo 3

Efficacia e applicazione

1. Gli effetti della presente decisione decorrono a partire dal giorno della notifica alle BCN. La presente decisione è notificata immediatamente dopo l'adozione ed è pubblicata senza indugio nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. L'articolo 1 si applica a partire dall'8 aprile 2020 e l'articolo 2 si applica a partire dal 20 aprile 2020.



*Articolo 4***Destinatari**

Le BCN sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 aprile 2020

La Presidente della BCE
Christine LAGARDE

20CE0970



REGOLAMENTO (UE) 2020/507 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che i fascicoli di registrazione siano conformi al regolamento (CE) n. 1907/2006, l'articolo 41 dello stesso regolamento impone all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di selezionare una specifica percentuale di fascicoli di registrazione per il controllo di conformità. Il controllo può sfociare in un progetto di decisione che prescrive al dichiarante o ai dichiaranti di comunicare tutte le informazioni necessarie per rendere la registrazione o le registrazioni conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di informazione.
- (2) La valutazione dell'Agenzia ⁽²⁾ e della Commissione ⁽³⁾ sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1907/2006 nonché uno studio condotto dalle competenti autorità tedesche ⁽⁴⁾ indicano che un numero probabilmente significativo di fascicoli di registrazione non è conforme, il che ostacola l'effettivo conseguimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (3) Nella «Relazione generale sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi» la Commissione individua nella non conformità dei fascicoli di registrazione un aspetto che richiede un'azione urgente.
- (4) Dopo la scadenza dell'ultimo termine di registrazione è possibile una migliore pianificazione preventiva in relazione al controllo di conformità sulla base della migliore conoscenza del numero effettivo di sostanze registrate e dell'esperienza in materia di valutazione dei fascicoli acquisita dall'Agenzia.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Relazioni annuali di valutazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e relazioni sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1907/2006: <https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports>.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo «Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi» [COM(2018)116 final].

⁽⁴⁾ <https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-quality-of-environmental-endpoints-in-registrations.pdf>.



- (5) Dopo aver consultato l'Agenzia, come risulta dal piano di azione comune di valutazione REACH ⁽⁵⁾ concordato dai servizi della Commissione e dall'Agenzia, secondo quanto richiesto dal Consiglio nelle sue conclusioni del 26 giugno 2019 ⁽⁶⁾, la Commissione ritiene che, al fine di migliorare la conformità ai pertinenti obblighi di informazione, la percentuale minima di fascicoli di registrazione da sottoporre al controllo di conformità su tutti gli elementi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 debba essere aumentata dal 5 % al 20 % del totale ricevuto dall'Agenzia per ciascuna fascia di tonnellaggio entro il termine del 2018. Tale percentuale è considerata realistica dall'Agenzia tenuto conto delle risorse di cui dispone.
- (6) Nel piano di azione comune concordato dai servizi della Commissione e dall'Agenzia è stato convenuto di raggiungere, per le registrazioni presentate entro il termine del 2018, l'obiettivo del 20 % entro il 31 dicembre 2023 per le registrazioni nelle fasce di tonnellaggio pari o superiori a 100 tonnellate all'anno, ed entro il 31 dicembre 2027 per le registrazioni nelle fasce di tonnellaggio inferiori a 100 tonnellate all'anno.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la prima e la seconda frase sono sostituite dal testo seguente:

«Per il controllo di conformità dei fascicoli di registrazione al presente regolamento, l'Agenzia seleziona, fino al 31 dicembre 2023, una percentuale di fascicoli non inferiore al 20 % del totale ricevuto dall'Agenzia per la registrazione nelle fasce di tonnellaggio pari o superiori a 100 tonnellate all'anno.

Fino al 31 dicembre 2027 l'Agenzia seleziona anche una percentuale non inferiore al 20 % del totale ricevuto dall'Agenzia per le registrazioni nelle fasce di tonnellaggio inferiori a 100 tonnellate all'anno.

Ai fini della selezione dei fascicoli per il controllo di conformità l'Agenzia considera prioritari, quantunque non esclusivamente, i fascicoli che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁵⁾ REACH Evaluation Joint Action Plan — Ensuring compliance of REACH registrations — https://echa.europa.eu/document-s/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en.

⁽⁶⁾ Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche — conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/it/pdf> — punto 18.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/508 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2020****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 12 agosto 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo [«i prodotti SSHR» (*Stainless steel hot-rolled flat products*) o «il prodotto oggetto dell'inchiesta»], originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2019 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di quattro produttori dell'Unione che rappresentano la totalità della produzione dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping da parte dei paesi interessati e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 ⁽³⁾ la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

1.2. Parti interessate

- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori esportatori noti dei paesi interessati e le autorità dei paesi interessati, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti dell'Unione in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha ricevuto osservazioni che sono prese in esame ai punti 2.3 e 5.2.3.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia (GU C 269 I del 12.8.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia (GU L 19 del 24.1.2020, pag. 5).



1.3. Campionamento

- (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.3.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio in base ai volumi della produzione e delle vendite nell'Unione dichiarati dai produttori dell'Unione nell'ambito dell'analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell'Unione, che rappresentavano oltre il 78 % della produzione e l'88 % delle vendite nell'Unione del prodotto simile e che erano situati in tre diversi Stati membri. I dettagli di questo campione provvisorio sono stati messi a disposizione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, che hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.
- (8) Pertanto il campione provvisorio dei produttori dell'Unione è stato confermato. Il campione era costituito da Aperam Belgium («Aperam»), Acciai Speciali Terni SpA («AST») e OTK Stainless Oy («OTK»). Il campione definitivo è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.3.2. Campionamento degli importatori

- (9) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (10) Due importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate e hanno fornito le informazioni richieste. Visto il numero esiguo delle risposte ricevute, il campionamento non è stato necessario. Entrambi gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario.

1.3.3. Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati

- (11) Tenuto conto del numero di produttori noti del prodotto in esame nei paesi interessati, l'avviso di apertura prevedeva soltanto il campionamento nella RPC; pertanto, per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (12) La Commissione ha invitato l'Ambasciata della Repubblica d'Indonesia a Bruxelles, la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei nell'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

1.3.3.1. Indonesia

- (13) All'apertura dell'inchiesta erano noti alla Commissione solo due produttori esportatori dell'Indonesia. La Commissione, pertanto, non intendeva selezionare un campione. Non si sono manifestati altri produttori esportatori. Pertanto la Commissione ha svolto l'inchiesta sui due produttori esportatori dell'Indonesia.

1.3.3.2. Repubblica popolare cinese

- (14) Cinque produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione è stato selezionato sulla base dei maggiori volumi di esportazioni nell'Unione.
- (15) In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.



- (16) A seguito della visite di verifica, date le carenze nelle informazioni fornite da uno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, la Commissione ha deciso di non tenere conto delle informazioni fornite da tale produttore a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base ⁽⁴⁾.
- (17) Per effetto di quanto sopra, il campione dei produttori esportatori cinesi è stato ridotto a due società, rappresentanti circa il 92 % delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; si è ritenuto che questo livello di collaborazione fosse comunque elevato.

1.3.3.3. Taiwan

- (18) Nell'avviso di apertura non era stato previsto il campionamento per Taiwan, giacché era noto alla Commissione un solo produttore esportatore. Tuttavia, subito prima dell'apertura, l'Ufficio di rappresentanza di Taipei nell'Unione europea ha informato la Commissione che a Taiwan erano probabilmente presenti, in tutto, altri 12 produttori esportatori del prodotto in esame. Pertanto, al momento dell'apertura, la Commissione ha invitato le 13 parti a rispondere alle domande relative al campionamento e, successivamente, a rispondere a una serie di altre domande destinate a chiarire il loro ruolo e, con esattezza, le attività svolte. Su tale base la Commissione ha potuto alla fine individuare due produttori esportatori del prodotto in esame a Taiwan. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento.
- (19) I due produttori esportatori rappresentavano circa il 56 % del volume totale delle esportazioni da Taiwan nell'Unione. Dalle risposte fornite da sette delle parti taiwanesi contattate dalla Commissione al momento dell'apertura è emerso che tali società erano di fatto operatori commerciali e/o centri di servizi indipendenti e che la maggioranza, se non addirittura la totalità, delle restanti esportazioni taiwanesi nell'Unione era in ultima analisi effettuata da tali società. Questi centri di servizi non disponevano di impianti di laminazione a caldo o a freddo e pertanto non potevano essere considerati produttori del prodotto in esame. Inoltre il loro valore aggiunto era marginale rispetto al costo dei loro fattori produttivi. Tuttavia, in considerazione delle risposte da essi fornite alle domande di cui al considerando 18, la Commissione ha successivamente trasmesso a queste parti un questionario sintetico al fine di ottenere un quadro sufficientemente chiaro del funzionamento delle vendite taiwanesi del prodotto oggetto dell'inchiesta sul mercato interno e all'esportazione.

1.4. Esame dei singoli casi

- (20) Inizialmente, quattro produttori esportatori cinesi che avevano riconsegnato il modulo di campionamento avevano chiesto un esame dei singoli casi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell'apertura dell'inchiesta ⁽⁵⁾. Inoltre, nell'annunciare il campione, la Commissione ha informato i produttori esportatori non inclusi nel campione in merito al fatto che essi erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano un esame dei singoli casi. Tuttavia nessuna delle società ha risposto al questionario. Pertanto non sono stati concessi esami dei singoli casi.


1.5. Risposte al questionario e visite di verifica

- (21) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
- (22) Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Indonesia e nella RPC per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, l'inchiesta ha esaminato tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare all'Indonesia e alla RPC le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato ulteriori questionari a tale riguardo al governo dell'Indonesia («il governo dell'Indonesia») e al governo della RPC.
- (23) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, al denunciante, ai due importatori indipendenti e a due utilizzatori che si erano manifestati, ai nove produttori esportatori dei paesi interessati e a tutti gli altri operatori economici che si sono manifestati e hanno richiesto un questionario. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online ⁽⁶⁾ il giorno dell'apertura dell'inchiesta.

⁽⁴⁾ Cfr. il punto 3.2 del regolamento.

⁽⁵⁾ Disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.


⁽⁶⁾ Informazioni disponibili al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.



- (24) Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, dai due importatori indipendenti, dai due utilizzatori, dai due produttori esportatori noti dell'Indonesia, dai tre produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, dai due produttori esportatori di Taiwan e da un centro di servizi indipendente di Taiwan. È pervenuta anche la risposta al questionario da parte del governo dell'Indonesia. Non sono pervenute risposte dal governo della RPC in relazione ad alcuno dei due questionari inviati.
- (25) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti parti:
- a) *produttori dell'Unione e rispettiva associazione:*
- Acciai Speciali Terni SpA, Terni, Italia («AST»)
 - Aperam Stainless Belgium, Châtelet and Genk, Belgio («Aperam»)
 - Outokumpu Stainless Oy, Tornio, Finlandia («OTK»)
 - Eurofer, Bruxelles, Belgio
- b) *utilizzatori dell'Unione:*
- Marcegaglia Specialties SpA, Mantova, Italia («Marcegaglia»)
- c) *produttori esportatori*
- produttori esportatori in Indonesia:
- PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Giacarta («ITSS»)
 - PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, Giacarta («GCNS»)
- produttori esportatori della RPC:
- Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan («STSS»), il suo esportatore collegato nel paese terzo – Tisco Stainless Steel (H.K.) Ltd., HongKong («Tisco HK») e cinque società collegate situate nella RPC: Beijing Taigang Sales Co., Shanxi Taigang Bonded & Comprehensive, Taiyuan Iron & Steel (gruppo) Fly Ash Comprehensive Utilization Co. Ltd., Taiyuan Taigang Daming Metal Products Ltd., Tianjin Tisco e TPCO Stainless Steel
 - Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd., Ximen («FSS»)
 - Zhenxhi Group Eastern Special Steel Co., Ltd., Jiaying («Zhenshi»)
- produttori esportatori di Taiwan:
- Yieh United Steel Co. («Yusco»), il suo produttore collegato Tang Eng Iron Works Co. Ltd. («Tang Eng»), il suo centro di servizi collegato Yieh Mau Co. («YMC») e il suo operatore commerciale collegato Yieh Co. Ltd. («YCL»), Kaohsiung (complessivamente denominati «il gruppo Yusco»),
 - Walsin Lihwa Co., Tainan («Walsin»)
- centro di servizi indipendente di Taiwan:
- YC INOX Ltd., Changhua County («YC INOX»)
- (26) Con riferimento alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, del regolamento di base, si sono svolte consultazioni con il governo dell'Indonesia.

1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (27) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).



1.7. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

- (28) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (29) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni richieste nell'allegato III dell'avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti SSHR. Cinque produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
- (30) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario come illustrato al considerando 21. Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.
- (31) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Due produttori esportatori hanno presentato osservazioni sull'esistenza di distorsioni significative.
- (32) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
- (33) Il 9 settembre 2019 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo (la «nota del 9 settembre»), invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo comma, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro (manodopera), impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, ossia Brasile, Malaysia, Sud Africa e Turchia.
- (34) La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da due produttori esportatori cinesi e dal denunciante. Il governo della RPC non ha trasmesso osservazioni.
- (35) La Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale, datata 10 ottobre 2019 («la nota del 10 ottobre»). Ha inoltre stabilito un elenco provvisorio dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, il Brasile era il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni; non sono pervenute osservazioni.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (36) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia. I codici SA sono forniti solo a titolo informativo.



2.2. Prodotto simile

- (37) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame,
 - il prodotto fabbricato e venduto sui mercati interni dei paesi interessati,
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Brasile, utilizzato come paese rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nonché
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (38) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (39) Marcegaglia e i due produttori esportatori dell'Indonesia hanno sostenuto che i rotoli (coils) neri avrebbero dovuto essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta. Hanno argomentato che la presente inchiesta riguarda due diversi tipi di rotoli di acciai inossidabili, ossia i rotoli bianchi e i rotoli neri che, pur essendo classificati entrambi con gli stessi codici SA (specificati nell'avviso di apertura), hanno proprietà e usi previsti diversi. Per quanto riguarda le caratteristiche fisico-chimiche, Marcegaglia ha sostenuto, tra l'altro, che i rotoli neri, in termini di resistenza alla corrosione, non sono nemmeno prodotti di acciai inossidabili. Secondo Marcegaglia si tratta di prodotti semifiniti, non ricotti né decapati.
- (40) Inoltre, secondo Marcegaglia, i prodotti SSHR neri sono ottenuti mediante laminazione a caldo di bramme e sono forniti principalmente, se non esclusivamente, a imprese di rilaminazione. Marcegaglia ha argomentato che i prodotti SSHR neri possono essere utilizzati, di fatto, solo per l'ulteriore trasformazione (rilaminazione), finalizzata ad ottenere rotoli decapati o rotoli di acciai inossidabili laminati a freddo, e che nell'Unione vi sono solo due imprese di rilaminazione, vale a dire Marcegaglia e un'altra società molto più piccola. Ha sostenuto che, per quanto riguarda la categoria di prodotti, i prodotti SSHR neri sono più simili alle bramme di acciai inossidabili rispetto ai prodotti SSHR bianchi, per via della loro natura intrinseca di prodotti semifiniti.
- (41) Sempre secondo Marcegaglia, i prodotti SSHR bianchi sono un prodotto finito di acciai inossidabili realizzato mediante ricottura e decapaggio dei prodotti SSHR neri. Questi ultimi costituiscono pertanto la materia prima indispensabile per la fabbricazione dei prodotti SSHR bianchi, nella misura in cui le bramme sono la materia prima indispensabile per la fabbricazione dei prodotti SSHR neri. In quanto tali, i prodotti SSHR bianchi possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione dagli utilizzatori finali per un'applicazione industriale diretta (ad esempio nelle industrie automobilistica, petrolchimica e dei macchinari). I prodotti vengono forniti, per essere ulteriormente trasformati, a società specializzate nel taglio delle lamiere, produttori di tubi e imprese di laminazione a freddo.
- (42) Le parti interessate hanno infine sostenuto che l'industria dell'Unione non è interessata a fornire rotoli neri al mercato, in quanto preferisce utilizzare i rotoli neri di propria produzione ai fini dell'ulteriore trasformazione in rotoli bianchi e prodotti più a valle. Pertanto, secondo quanto affermato, la sicurezza dell'approvvigionamento di rotoli neri sarebbe a rischio se tali prodotti fossero inclusi nel campo di applicazione di eventuali misure.
- (43) Eurofer ha contestato le argomentazioni di cui ai considerando da 39 a 42. Ha ribadito, tra l'altro, che i rotoli bianchi e neri sono entrambi prodotti piatti di acciai inossidabili aventi, a parità di tipo di prodotto, le stesse caratteristiche fisiche e la stessa composizione chimica e sono fabbricati con le stesse materie prime (sostanzialmente cromo, cascami di acciai inossidabili e nichel) e che il valore aggiunto della trasformazione dei rotoli neri in rotoli bianchi è limitato e rappresenta meno dell'8 % del costo di produzione di un rotolo bianco. Eurofer ha inoltre segnalato che la capacità inutilizzata complessiva dei produttori dell'Unione è di oltre 2 milioni di tonnellate e ha indicato che l'industria dell'Unione può ed è disposta a soddisfare l'intera domanda di prodotti SSHR sul mercato dell'Unione, indipendentemente dal tipo di prodotto richiesto. Ha inoltre affermato che vari produttori dell'Unione hanno segnalato sui propri siti web di essere in grado di fornire rotoli neri e di essere disposti a farlo. Ha quindi sostenuto che la sicurezza dell'approvvigionamento di rotoli neri non è a rischio, ma ha sottolineato che l'esclusione dei rotoli neri comporterebbe un rischio di elusione.
- (44) La Commissione ha esaminato le argomentazioni. Per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto, dall'inchiesta è emerso che i rotoli neri e i rotoli bianchi hanno la medesima composizione chimica. In particolare, i rotoli neri sono fabbricati a partire dallo stesso materiale di base e presentano pertanto le stesse caratteristiche dei rotoli bianchi a seconda del tipo di acciaio. Ne consegue che i rotoli neri rientrano nelle stesse voci della nomenclatura combinata in cui sono classificati i rotoli bianchi oggetto del procedimento, che iniziano con 7219 o 7220. Tali voci rientrano entrambe nel capitolo 72 (Ghisa, ferro e acciaio), sezione «Acciai inossidabili», della nomenclatura combinata. I



rotoli bianchi e neri presentano inoltre le medesime proprietà fisiche in quanto hanno dimensioni simili. I rotoli bianchi e neri sono intercambiabili per le imprese di rilaminazione che dispongono di impianti di ricottura e decapaggio; ciò significa di fatto che esiste un rischio di elusione qualora i rotoli neri dovessero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame.

- (45) Quanto all'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione avrebbe scarso interesse a vendere i rotoli neri, essa non era suffragata da elementi di prova. Al contrario, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione ha una notevole capacità inutilizzata, disponibile in egual misura per i rotoli neri e quelli bianchi, e che, nonostante le difficili condizioni del mercato, nel periodo dell'inchiesta ha venduto ingenti volumi di rotoli neri sul mercato dell'Unione anche (ma non esclusivamente) a Marcegaglia. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione ha un reale interesse a servire il mercato.
- (46) In base a ciò si conclude in via provvisoria che i rotoli bianchi e quelli neri hanno le stesse caratteristiche fisico-chimiche di base e costituiscono un unico gruppo di prodotti. Le argomentazioni di cui ai considerando da 39 a 42 sono quindi respinte.
- (47) Varie parti hanno asserito che i prodotti di acciai inossidabili laminati a caldo di larghezza pari o superiore a 1 600 mm, compresi i prodotti SSHR di larghezza pari a 2 000 mm, dovrebbero essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta, in quanto l'introduzione di misure antidumping relative a questo materiale speciale ridurrebbe ulteriormente la possibilità di acquisto di un materiale che è già molto difficile da reperire. Essa limiterebbe inoltre la loro competitività nei confronti dei produttori non unionali di tubi saldati di grande diametro.
- (48) Tale argomentazione è respinta. I prodotti SSHR laminati a caldo di larghezza pari o superiore a 1 600 mm hanno le stesse caratteristiche chimiche di base dei prodotti SSHR di dimensioni inferiori. Presentano inoltre le stesse caratteristiche fisiche di base, fatta eccezione per la larghezza. I prodotti SSHR di larghezza superiore potrebbero essere facilmente trasformati in prodotti SSHR di dimensioni inferiori mediante semplici operazioni di taglio. Esiste pertanto un rischio di elusione nel caso in cui i rotoli più larghi siano esclusi dalla definizione del prodotto in esame.
- (49) Il consorzio per le importazioni di prodotti SST HRF ⁽⁷⁾ ha sostenuto che i rotoli di spessore superiore a 10 mm dovrebbero essere esclusi, in quanto esistono due soli impianti nell'Unione in grado di fabbricare prodotti SSHR di spessore superiore a 13 mm. La Commissione non scorge motivi validi per escludere questi rotoli, che indubbiamente presentano le stesse caratteristiche fisico-chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di tutti gli altri tipi di prodotto che rientrano nella definizione del prodotto. Inoltre, come indicato dal consorzio stesso, l'industria dell'Unione ha la capacità di fornire tali prodotti. L'argomentazione è pertanto respinta.

3. DUMPING

3.1. Indonesia

3.1.1. Produttori esportatori

- (50) Durante il periodo dell'inchiesta i produttori esportatori in Indonesia erano due, le società ITSS e GCNS. Le società erano collegate tra di loro tramite la loro capogruppo, il produttore di acciaio cinese Tsingshan Steel Group.
- (51) Insieme alla società indonesiana PT Bintang Delapan, Tsingshan Steel Group ha fondato l'Indonesia Morowali Industrial Park («IMIP») nel Sulawesi, in Indonesia ⁽⁸⁾. Sono state coinvolte nell'inchiesta le seguenti società collegate tramite il Tsingshan Steel Group e situate nell'IMIP:
- GCNS è un produttore esportatore integrato del prodotto oggetto dell'inchiesta che sottopone a trasformazione i minerali di nichel per ottenere prodotti SSHR neri;
 - ITSS è un produttore esportatore integrato che sottopone a trasformazione i minerali di nichel per ottenere bramme di acciai inossidabili;
 - PT Sulawesi Mining Investment («SMI») è una fonderia che sottopone a trasformazione i minerali di nichel per ottenere ferro-nichel e successivamente bramme di acciai inossidabili;

⁽⁷⁾ Questo consorzio è un gruppo di 20 distributori e utilizzatori, che rappresentano nel loro complesso circa 500 000 tonnellate di consumo dell'Unione e occupano complessivamente circa 30 000 addetti nell'Unione.

⁽⁸⁾ Salvo quanto diversamente indicato, le informazioni relative all'IMIP sono ricavate dalle seguenti fonti: IMIP, relazione annuale 2017, disponibile al seguente indirizzo: <https://static1.squarespace.com/static/584e20fe197aea0e29105534/t/5c986900e-b393132e86a5f1a/155349233714/IMIP+2017+Annual+Report.pdf> (ultima consultazione: 3 marzo 2020).




- PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy («IRNC») è un produttore di ferrocromo e di prodotti a valle del prodotto oggetto dell'inchiesta che è in grado di effettuare un'ulteriore trasformazione dei prodotti SSHR mediante laminazione a freddo;
- PT Tsingshan Steel Indonesia («TSI») è un produttore di ghisa greggia al nichel (prodotta a partire da minerali di nichel a basso tenore di nichel).

3.1.2. Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base

- (52) Entrambi i produttori esportatori non hanno fornito un quadro chiaro della struttura mondiale del gruppo né nelle risposte al questionario né durante le visite di verifica. Inoltre gli operatori commerciali collegati che effettuano vendite all'esportazione non hanno fornito alcuna risposta al questionario.
- (53) Pertanto la Commissione non ha potuto verificare il rapporto esistente tra i produttori esportatori e i loro fornitori di minerali di nichel, che sono considerati una materia prima essenziale da cui dipendono le caratteristiche di inossidabilità del prodotto oggetto dell'inchiesta. In particolare, la Commissione non ha potuto stabilire se i fornitori asseritamente indipendenti fossero realmente indipendenti dai produttori esportatori.
- (54) Di conseguenza, la Commissione non ha potuto valutare se i minerali di nichel forniti da parti effettivamente collegate fossero acquistati a condizioni di mercato.
- (55) La Commissione non ha potuto nemmeno verificare il rapporto con l'acquirente asseritamente indipendente di un operatore commerciale nazionale collegato. Pertanto, nel determinare il valore normale, la Commissione non ha tenuto conto delle vendite tra l'operatore commerciale collegato e l'acquirente asseritamente indipendente.
- (56) Infine, a causa della mancata collaborazione degli operatori commerciali collegati che effettuano vendite all'esportazione, la Commissione non ha potuto determinare il prezzo all'esportazione applicato al primo acquirente indipendente e i costi effettivamente sostenuti da tali operatori commerciali collegati. Pertanto la Commissione non è stata in grado di calcolare il prezzo all'esportazione sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori, sebbene sia stato possibile verificare tutte le informazioni fornite da GCNS e ITSS esaminando i registri delle società.
- (57) Con lettera del 20 dicembre 2019 la Commissione ha comunicato a GCNS e a ITSS la sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base in relazione a taluni aspetti del calcolo del margine di dumping. A tale riguardo i produttori esportatori hanno trasmesso le loro osservazioni il 7 gennaio 2020.
- (58) Nelle loro osservazioni in merito all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base i produttori esportatori hanno sostenuto che il regolamento di base non consente alla Commissione di concludere che le informazioni fornite dai produttori esportatori riguardo agli acquisti di minerali di nichel non sono attendibili soltanto in ragione del fatto che non sia stato possibile stabilire il rapporto esistente tra i produttori esportatori e i loro fornitori. GCNS e ITSS hanno fatto riferimento alla giurisprudenza dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ⁽⁹⁾ e all'accordo OMC sulla valutazione in dogana ⁽¹⁰⁾, da cui si evinceva che le operazioni tra parti collegate non possono essere considerate a priori inaccettabili o non effettuate a condizioni di mercato. Infine i produttori esportatori hanno ricordato che, nel corso della visita di verifica, la Commissione ha verificato gli acquisti di minerali di nichel.
- (59) A tale riguardo la Commissione ha confermato che effettivamente le informazioni fornite dalle società del gruppo (GCNS, ITSS, SMI e TSI) in merito all'identità del fornitore, ai volumi e ai valori di acquisto delle materie prime sono state verificate. Tuttavia, e nonostante le norme e la giurisprudenza dell'OMC riguardanti le operazioni tra parti collegate, non fornendo un quadro della struttura mondiale del gruppo i produttori esportatori hanno impedito alla Commissione anche di esaminare se le operazioni di acquisto fossero state effettuate a condizioni di mercato.
- (60) La Commissione ha pertanto confermato la propria intenzione di non tenere conto del prezzo di acquisto dei minerali di nichel comunicato e di sostituirlo con i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

⁽⁹⁾ Relazione del gruppo di esperti dell'OMC, «United States - Anti-dumping measures on Certain Oil Country Tubular Goods from Korea» (Stati Uniti - Misure antidumping su taluni tubi per la ricerca e l'estrazione di prodotti petroliferi originari della Corea) (WT/DS488/15), punto 7198.

⁽¹⁰⁾ Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.



- (61) Per quanto riguarda il calcolo del prezzo all'esportazione, i produttori esportatori hanno confermato di essersi adoperati per garantire la collaborazione degli operatori commerciali collegati che effettuano vendite all'esportazione. I produttori esportatori hanno inoltre suggerito che la Commissione utilizzi come dati disponibili le informazioni contenute nel fascicolo.
- (62) A tale riguardo la Commissione ha deciso, in via provvisoria, di utilizzare i dati disponibili nel fascicolo forniti dalle parti interessate dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta sin dalla sua apertura e che hanno trasmesso risposte al questionario.
- (63) In conclusione, la Commissione ha utilizzato in via provvisoria i dati disponibili al fine di accertare o sostituire talune informazioni in conformità all'articolo 18 del regolamento di base nella misura suindicata.

3.1.3. Valore normale

- (64) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.
- (65) Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate da GCNS sul mercato interno non sono risultate rappresentative.
- (66) Pertanto, quando un tipo di prodotto non è stato venduto sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (67) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile di GCNS durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
- a) la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute da GCNSa) in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta; e
 - b) la media ponderata dei profitti realizzati da GCNS sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta.
- (68) Il costo dei minerali di nichel è stato adeguato come spiegato ai considerando da 79 a 82.
- (69) GCNS ha acquistato dai fornitori collegati situati nell'IMIP taluni servizi e fattori produttivi nella forma di prodotti semifiniti. La Commissione ha esaminato se tali acquisti fossero stati effettuati a condizioni di mercato. A tale riguardo, la Commissione ha confrontato il prezzo d'acquisto con il prezzo praticato dal fornitore collegato ad un acquirente indipendente, ove disponibile. Quando tale prezzo non era disponibile, la Commissione ha confrontato il prezzo d'acquisto con un prezzo di mercato costruito tenendo conto dei costi di produzione, delle SGAV e di un equo profitto del fornitore collegato. Ove opportuno, la Commissione ha adeguato i costi di tali servizi e fattori produttivi sostenuti da GCNS in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (70) Sulla base del test di rappresentatività illustrato al considerando 64, le vendite totali del prodotto simile effettuate da ITSS sul mercato interno sono risultate rappresentative.
- (71) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione per ITSS, che disponeva di vendite rappresentative sul mercato interno.
- (72) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno effettuate da ITSS per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione fossero rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite di un tipo di prodotto sul mercato interno erano rappresentative.
- (73) La Commissione ha successivamente definito, per questo tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.



- (74) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
- il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e
 - la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (75) In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.
- (76) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, se:
- il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o
 - la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (77) Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che il 13,7 % di tutte le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.
- (78) Quando le vendite di un tipo di prodotto sul mercato interno non sono state rappresentative, la Commissione ha costruito il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (79) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile di ITSS durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
- la media ponderata delle SGAV sostenute da ITSS in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta; e
 - la media ponderata dei profitti realizzati da ITSS sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta.
- (80) Il costo dei minerali di nichel è stato adeguato come spiegato ai considerando da 79 a 82.
- (81) ITSS ha acquistato taluni servizi e fattori produttivi dai fornitori collegati situati nell'IMIP. La Commissione ha esaminato se tali acquisti fossero stati effettuati a condizioni di mercato. A tale riguardo, la Commissione ha confrontato il prezzo d'acquisto con il prezzo praticato dal fornitore collegato ad un acquirente indipendente, ove disponibile. Quando tale prezzo non era disponibile, la Commissione ha confrontato il prezzo d'acquisto con un prezzo di mercato costruito tenendo conto dei costi di produzione, delle SGAV e di un equo profitto del fornitore collegato. Ove opportuno, la Commissione ha adeguato i costi di tali servizi e fattori produttivi sostenuti da ITSS in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (82) Come illustrato ai considerando da 52 a 54 e da 57 a 60, la Commissione non ha tenuto conto dei costi dei minerali di nichel comunicati dai due produttori esportatori e dai loro fornitori collegati di taluni fattori produttivi di cui ai considerando 69 e 78. La Commissione intendeva utilizzare come dati disponibili il prezzo di mercato dei minerali di nichel in Indonesia e sostituire con tale prezzo i costi effettivi dei minerali di nichel.
- (83) A tale proposito, nel quadro delle consultazioni con il governo dell'Indonesia riguardo alle potenziali distorsioni relative alle materie prime di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha richiesto informazioni statistiche sui volumi e sui valori delle vendite effettuate sul mercato interno, che il governo dell'Indonesia raccoglieva regolarmente ai sensi della legislazione applicabile ⁽¹⁾. Il governo dell'Indonesia ha tuttavia fornito soltanto informazioni riguardanti i volumi delle vendite effettuate sul mercato interno. Pertanto tali informazioni erano incomplete e non è stato possibile utilizzarle per stabilire il prezzo di mercato dei minerali di nichel sul mercato interno indonesiano.
- (84) Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato il prezzo effettivamente pagato dall'unico produttore esportatore che ha fornito informazioni sul tenore di nichel dei minerali di nichel per tutte le sue operazioni di acquisto. La Commissione ha ritenuto necessario tenere conto del tenore di nichel, che influisce sul prezzo dei minerali di nichel, al momento di sostituire i costi dei minerali di nichel comunicati dalle società del gruppo. La Commissione ha individuato le operazioni di acquisto effettuate ai prezzi più elevati per ciascun tenore di nichel e ha ritenuto che

⁽¹⁾ Articolo 11 del regolamento n. 7/2017 del ministro dell'Energia e delle risorse minerarie relativo alle procedure per la determinazione dei prezzi di riferimento per le vendite di minerali metallici e carbone.



tali operazioni e prezzi avessero minori probabilità di essere influenzati da un rapporto tra il fornitore e l'acquirente. La Commissione ha stabilito i costi adeguati dei minerali di nichel in base alla media ponderata del prezzo di acquisto delle operazioni selezionate tenendo conto del volume totale acquistato dalla società nell'ambito di ciascun gruppo relativo al tenore di nichel.

- (85) I costi adeguati dei minerali di nichel sono stati utilizzati anche per il ricalcolo dei costi di produzione dei fattori produttivi semifiniti acquistati dai fornitori collegati di cui ai considerando 69 e 78, al momento di esaminare se i fattori produttivi pertinenti fossero stati acquistati dai produttori esportatori a condizioni di mercato. Laddove era evidente che i fornitori avevano utilizzato minerali di nichel con un tenore di nichel inferiore, i costi adeguati hanno rispecchiato la differenza.

3.1.4. Prezzo all'esportazione

- (86) I produttori esportatori hanno comunicato di esportare nell'Unione tramite operatori commerciali collegati di paesi terzi e tramite un operatore commerciale indipendente di un paese terzo.
- (87) Come spiegato ai considerando 52 e 56, gli operatori commerciali collegati che effettuavano vendite all'esportazione non hanno collaborato all'inchiesta. Pertanto il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, alla luce delle informazioni disponibili nel fascicolo e verificate dalla Commissione. Al fine di determinare il prezzo all'esportazione, la Commissione ha innanzitutto stabilito il prezzo all'importazione nell'Unione sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo, fornite dalle parti interessate dell'Unione che hanno collaborato. La Commissione ha poi adeguato tale prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione e carico, nonché le SGAV e i profitti, sulla base di informazioni verificate fornite dai produttori esportatori o disponibili al pubblico (ad esempio il bilancio di esercizio sottoposto a revisione disponibile al pubblico di uno degli operatori collegati dichiarati).

3.1.5. Confronto

- (88) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.
- (89) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti al valore normale per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico. Sono stati effettuati adeguamenti del prezzo all'esportazione per tenere conto dei costi di credito e della commissione dell'operatore commerciale indipendente di un paese terzo.

3.1.6. Margini di dumping

- (90) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (91) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 19,3 % per GCNS e al 16,2 % per ITSS.
- (92) Come spiegato ai considerando 50 e 51, i produttori esportatori sono collegati. La Commissione ha pertanto stabilito per entrambe le società un unico margine di dumping medio ponderato pari al 19,2 %.
- (93) Poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano il 100 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha ritenuto che fosse rappresentativo fissare il margine di dumping residuo al livello dei produttori esportatori che hanno collaborato.
- (94) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	19,2 %
Tutte le altre società	19,2 %



3.2. RPC

3.2.1. Considerazioni preliminari

- (95) Come spiegato al considerando 16 con riferimento ad uno dei tre produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, la Commissione ha deciso di ricorrere alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base e non ha tenuto conto delle informazioni fornite da questo produttore esportatore.
- (96) La Commissione ha assunto tale decisione in quanto, nel corso della visita di verifica, la società non era riuscita a spiegare in tempo utile vari dati presentati nella risposta al questionario e a collegarli ai conti sottoposti a revisione, ai conti di gestione dei costi e ai dati contenuti nelle applicazioni informatiche interne utilizzate. Per alcuni dati, quali i volumi della produzione per tipo di prodotto, il consumo dei fattori produttivi energetici, l'assegnazione dei sottoprodotti e le spese generali di produzione, che erano considerati essenziali per il calcolo del margine di dumping individuale, non è stata possibile una conciliazione con i documenti di cui sopra o una spiegazione sufficiente dei relativi criteri di assegnazione. Inoltre, a causa dei ritardi nella trasmissione dei dati e delle spiegazioni richieste, la Commissione non ha potuto affatto verificare talune parti delle risposte al questionario collegate alla determinazione del valore normale. Pertanto la Commissione non ha ricevuto le informazioni necessarie entro i termini specificati nel regolamento di base per stabilire un margine di dumping per la società.
- (97) In conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, con lettera datata 18 dicembre 2019 la parte interessata è stata informata del motivo per cui la Commissione non intendeva tenere conto delle informazioni fornite e ha avuto la possibilità di presentare ulteriori spiegazioni.
- (98) La società ha risposto alla lettera della Commissione il 7 gennaio 2020. Nella sua risposta, la società non ha contestato l'esistenza delle carenze elencate nella lettera della Commissione. Ha tuttavia sostenuto che tali carenze non erano *sufficientemente gravi* da giustificare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. La società ha affermato che le carenze individuate dalla Commissione nella sua lettera erano dovute al fatto che, in generale, la compilazione e il trattamento delle informazioni fornite da una società collegata erano stati effettuati a mano anziché per mezzo di un sistema informatico. Pertanto tali informazioni avevano maggiori probabilità di essere lacunose. La società ha concluso che, nonostante ciò, la Commissione poteva calcolare un margine di dumping individuale basandosi sulle informazioni verificate in loco.
- (99) La Commissione ha espresso disaccordo con l'affermazione della società secondo cui le informazioni verificate in loco consentivano di calcolare un margine di dumping individuale. Come indicato al considerando 93, la natura e l'importo delle carenze individuate in loco, a prescindere dalla loro origine, e il fatto che la società non sia stata in grado di porvi rimedio durante l'intero periodo della visita di verifica, hanno di fatto impedito alla Commissione di calcolare un margine di dumping basandosi sui dati verificati. Pertanto la Commissione, in via provvisoria, non ha tenuto conto delle informazioni fornite dal produttore esportatore e ha confermato, a questo stadio, l'utilizzo dei dati disponibili in relazione a detto produttore esportatore.
- (100) Pertanto la descrizione del calcolo del margine di dumping di cui in appresso si riferisce ai due restanti produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

3.2.2. Valore normale

- (101) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (102) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e vista l'assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.




3.2.2.1. Esistenza di distorsioni significative

a) Introduzione

- (103) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
- il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;
 - la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
 - l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato,
 - l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
 - la distorsione dei costi salariali;
 - l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
- (104) In conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) tiene conto, tra l'altro, dell'elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non occorre considerare tutti gli elementi per individuare distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più elementi contenuti nell'elenco. Tuttavia qualsiasi conclusione relativa a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), deve essere tratta sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali della configurazione economica e amministrativa del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
- (105) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».
- (106) A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione») ⁽¹²⁾, che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (ad esempio terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (ad esempio acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta in fase di apertura. La denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura.
- (107) In particolare, la denuncia faceva riferimento a pratiche che incidono sui costi e sui prezzi nel settore dell'acciaio inossidabile:
- il mercato cinese dell'acciaio inossidabile è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà e operano sotto il controllo e la supervisione strategica del governo della RPC;
 - nella RPC i costi delle materie prime e dell'energia non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale, comprese politiche a favore dei fornitori nazionali;

⁽¹²⁾ Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.



- nella RPC si osserva tuttora un'applicazione inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
 - i costi salariali sono distorti in quanto non sono il risultato delle normali forze del mercato o della negoziazione tra società e forza lavoro;
 - le società che operano nel settore dell'acciaio inossidabile hanno accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.
- (108) Come indicato al considerando 30, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.
- (109) Due dei produttori esportatori hanno fornito osservazioni in merito, sostenendo che il calcolo del valore normale a norma dell'articolo 2 paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con l'accordo antidumping dell'OMC. A tale riguardo i produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione non dovrebbe discostarsi dal metodo standard per la determinazione del valore normale, salvo se diversamente consentito dall'accordo antidumping, e dovrebbe attenersi al metodo standard in conformità all'articolo 2 di detto accordo. Le parti interessate hanno altresì dichiarato che, nell'accordo antidumping, il concetto di distorsioni significative è addirittura assente.
- (110) Inoltre i produttori esportatori hanno sostenuto che nel fascicolo non erano presenti elementi di prova atti a dimostrare che i presunti interventi pubblici elencati nella relazione e nella denuncia avevano determinato distorsioni dei prezzi dei fattori produttivi impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame.
- (111) Ai fini della presente inchiesta la Commissione ha concluso nel considerando 157 che è opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ritiene pertanto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, sia applicabile. La Commissione ritiene inoltre che tale disposizione sia coerente con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC. La Commissione ritiene che, come chiarito nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell'OMC, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, consentano l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. La Commissione ha infine rammentato che la controversia DS473 UE-Biodiesel (Argentina) non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (112) La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno della RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha comportato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto in esame.
- (113) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha rilevato che l'esistenza delle distorsioni significative che hanno determinato l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è legata all'esistenza di uno specifico capitolo settoriale relativo al prodotto oggetto dell'inchiesta. La relazione descrive vari tipi di distorsioni presenti nella RPC, che sono trasversali e applicabili a tutta l'economia cinese e che incidono sui prezzi e/o sulle materie prime nonché sui costi di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Come spiegato ai punti da b) a i), l'industria dei prodotti SSHR è oggetto di una serie di interventi pubblici descritti nella relazione (integrazione nei piani quinquennali e in altri documenti, distorsioni delle materie prime, distorsioni finanziarie ecc.), che sono espressamente elencati e richiamati nel presente regolamento. Inoltre i considerando 104, 121, 122, da 124 a 128, 135, 138, 141, 151 e da 153 a 154 del presente regolamento hanno parimenti descritto una serie di distorsioni applicabili al settore dei prodotti SSHR e/o alle sue materie prime e ai suoi fattori produttivi che si aggiungono alle distorsioni significative già segnalate nella relazione. Le condizioni di mercato e le politiche e i piani soggiacenti che causano distorsioni significative sono tuttora applicabili al settore dei prodotti SSHR e ai relativi costi di produzione, nonostante che la relazione sia stata pubblicata nel dicembre 2017. Nessuna parte ha fornito prove del contrario. Inoltre le fonti aggiuntive di distorsioni significative indicate nel regolamento sono tuttora applicabili e nessuna delle parti ha presentato elementi di prova che dimostrino il contrario.



- (114) Pertanto la Commissione ha respinto in via provvisoria le argomentazioni dei due produttori esportatori.
- b) Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC
- (115) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «*economia di mercato socialista*». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «*proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori*». L'economia di Stato è considerata la «*forza trainante dell'economia nazionale*» e lo Stato ha il mandato di «*garantirne il consolidamento e la crescita*»⁽¹³⁾. Di conseguenza, la configurazione generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia ma li prevede espressamente. Il concetto di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzato come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e affida allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne consente lo sviluppo parallelamente alla proprietà dello Stato⁽¹⁴⁾.
- (116) Inoltre, secondo il diritto cinese, l'economia di mercato socialista è sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, «*[l] sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese*» è stata inserita una seconda frase, che recita: «*[l] aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese*»⁽¹⁵⁾. Ciò illustra il controllo indiscusso e crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il gioco delle forze del libero mercato.
- (117) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato⁽¹⁶⁾. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
- (118) Innanzitutto, a livello di controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è disciplinata da un complesso sistema di pianificazione industriale che ha ripercussioni su tutte le attività economiche all'interno del paese. L'insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e di politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, una caratteristica costante dei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati sia statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani [cfr. anche il punto e)]⁽¹⁷⁾.
- (119) In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Tali banche, nel definire e attuare la loro politica di erogazione dei prestiti, devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto [cfr. anche il punto h) in appresso]⁽¹⁸⁾. Lo stesso vale per le altre componenti del

⁽¹³⁾ Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.


⁽¹⁴⁾ Relazione – capitolo 2, pag. 10.

⁽¹⁵⁾ Disponibile al seguente indirizzo: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

⁽¹⁶⁾ Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.

⁽¹⁷⁾ Relazione – capitolo 3, pag. 41 e pagg. 73-74.

⁽¹⁸⁾ Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.



sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC ⁽¹⁹⁾.

- (120) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi da parte dello Stato nell'economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche statali. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ⁽²⁰⁾. Analogamente, nel settore degli investimenti, il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla finalità e sull'entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti così come gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori fondamentali o il rafforzamento dell'industria nazionale ⁽²¹⁾.
- (121) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e pertanto falsano l'efficace assegnazione delle risorse in base ai principi di mercato ⁽²²⁾.
- c) Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione
- (122) Nella RPC le imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.
- (123) Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di Stato e di cellule del partito nelle società [cfr. anche il punto d)], nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di Stato ⁽²³⁾. In cambio, le imprese di Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai fattori produttivi pertinenti, tra cui i finanziamenti ⁽²⁴⁾.
- (124) Nello specifico, nel settore siderurgico persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di Stato ⁽²⁵⁾. Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 ⁽²⁶⁾. Tale

⁽¹⁹⁾ Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.

⁽²⁰⁾ Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.

⁽²¹⁾ Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170 e 200-201.

⁽²²⁾ Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; capitolo 4, pag. 50 e pag. 84; capitolo 5, pagg. 108-109.

⁽²³⁾ Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pag. 97-108.

⁽²⁴⁾ Relazione – capitolo 5, pagg. 104-109.

⁽²⁵⁾ Relazione – capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

⁽²⁶⁾ Informazioni disponibili al seguente indirizzo: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020), https://policyn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 2 marzo 2020) e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020).



intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l'annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell'industria siderurgica ⁽²⁷⁾. Tale concentrazione potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative ⁽²⁸⁾. Un esempio è costituito dalla recente fusione, nel 2016, tra i produttori di acciaio Baosteel Group Corp. e Wuhan Iron & Steel Group Corp., che ha dato origine al secondo maggiore produttore di acciaio al mondo ⁽²⁹⁾. I principali produttori di acciaio inossidabile sono di proprietà statale, ad esempio Tisco, Baosteel, Ansteel Lianzhong, Jiujuan Iron and Steel e Tangshan.

- (125) Inoltre la RPC è il maggiore consumatore al mondo di nichel. Il nichel è una materia prima importante che, insieme al cromo, conferisce all'acciaio le sue caratteristiche inossidabili. Il tenore di nichel costituisce anche il fattore di costo per i minerali di nichel che, a loro volta, rappresentano il fattore di costo per i fattori produttivi immediati del prodotto in esame. È utilizzato nella produzione dei prodotti SSHR in varie forme, ad esempio come minerali di nichel, ghisa greggia al nichel, ferro-nichel, nichel puro, cascami di nichel, cascami di acciai inossidabili. Il denunciante ha calcolato che il nichel nelle sue varie forme incideva per più del 50 % sui costi di produzione dell'acciaio inossidabile nella RPC ⁽³⁰⁾. Nel 2016 il paese ha utilizzato 1,04 milioni di tonnellate, che rappresentano il 52 % del consumo mondiale di nichel. Nel 2017 il consumo cinese era destinato ad aumentare del 2,9 % fino a raggiungere 1,07 milioni di tonnellate. La produzione di acciaio inossidabile rappresenta l'impiego principale del nichel nella RPC (84 %). Tale percentuale è notevolmente più alta della media internazionale (64 %). Il consumo di nichel è fortemente aumentato nel 2016 e nel 2017 ⁽³¹⁾, in quanto la produzione cinese di acciaio inossidabile è cresciuta del 15,7 %, raggiungendo 24,9 milioni di tonnellate. Dato che la produzione nel resto del mondo è cresciuta di appena il 4,3 %, la quota della produzione mondiale detenuta dalla RPC è salita al 54,5 %. L'aumento della produzione è stato possibile grazie al netto aumento della spesa per le infrastrutture deciso dal governo della RPC e a un incremento del settore immobiliare. Le statistiche indicano che gran parte degli investimenti della RPC in immobilizzazioni è stata organizzata dal governo della RPC e dalle imprese di Stato, i cui investimenti sono cresciuti maggiormente rispetto a quelli del settore privato ⁽³²⁾.
- (126) In ragione dell'elevato livello di intervento pubblico nel settore siderurgico e in quello dei metalli non ferrosi (Non-Ferrous Metals Industries — NFM) e della quota elevata delle imprese di Stato in tali settori, anche i produttori di acciaio di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. In effetti, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore siderurgico sono anche soggette a una supervisione e a un orientamento di natura strategica, come indicato al punto e).
- (127) In considerazione di quanto precede si è concluso che il mercato dei prodotti SSHR nella RPC è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento del governo della RPC.
- d) Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
- (128) Oltre ad esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione di prezzi e costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti ⁽³³⁾, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC ⁽³⁴⁾) e la società deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell'organizzazione di partito. Risulta che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti

⁽²⁷⁾ Informazioni disponibili ai seguenti indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020) and http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

⁽²⁸⁾ Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l'impresa di Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull'acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr.: <https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2> (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

⁽²⁹⁾ Cfr. Reuters, «China's Baosteel's takeover of Wuhan to create world's No 2 steelmaker» (L'acquisizione di Wuhan ad opera di Baosteel in Cina per creare il secondo maggiore produttore d'acciaio al mondo), <https://www.reuters.com/article/us-china-baosteel-mergers-idUSKCN11Q0U3> (ultima consultazione: 10 marzo 2020).


⁽³⁰⁾ Allegato 29 della denuncia.

⁽³¹⁾ World Nickel Factbook 2018, http://insg.org/wp-content/uploads/2019/03/publist_The-World-Nickel-Factbook-2018.pdf (ultima consultazione: 3 marzo 2020)

⁽³²⁾ «Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry» (Analisi delle distorsioni del mercato nell'industria cinese dei metalli non ferrosi) © THINK!DESK China Research & Consulting - pagg. 136-138 https://eurometaux.eu/media/1624/study_-_analysis-of-market-distortions-in-china.pdf (ultima consultazione: 2 marzo 2020)

⁽³³⁾ Relazione – capitolo 5, pagg. 100-101.

⁽³⁴⁾ Relazione – capitolo 2, pag. 26



pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito ⁽³⁵⁾. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni commerciali all'interno delle rispettive società ⁽³⁶⁾. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di prodotti SSHR e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

- (129) Per quanto riguarda in particolare il settore siderurgico, come già evidenziato molti dei grandi produttori sono di proprietà dello Stato (cfr. il considerando 123). Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» ⁽³⁷⁾. I principali produttori esportatori di proprietà statale sono spesso i maggiori produttori mondiali di prodotti SSHR, integrati o meno. Ad esempio la società cinese di proprietà statale Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («TISCO») indica nel proprio sito web di essere «un super-colosso nel settore della siderurgia, nonché un'impresa leader nel settore mondiale dell'acciaio inossidabile», «la più grande impresa nel settore dell'acciaio inossidabile dotata della maggiore capacità mondiale e delle tecnologie e attrezzature più all'avanguardia». Analogamente «TISCO è diventato uno straordinario complesso siderurgico su vasta scala, che è integrato con il settore minerario del ferro e con le attività di produzione, trasformazione, fornitura e commercializzazione del ferro e dell'acciaio» ⁽³⁸⁾. Baosteel è un'altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nel settore della produzione di acciaio inossidabile ed è di proprietà del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhuan Iron & Steel ⁽³⁹⁾.
- (130) Il governo della RPC è presente nelle imprese del settore dell'acciaio inossidabile anche tramite nomine personali. Un esempio di tale approccio è costituito dal produttore di acciaio inossidabile TISCO, società alla cui presidenza è stato designato il vice segretario nominato del comitato del PCC per decisione del governo e del comitato del PCC della provincia dello Shanxi ⁽⁴⁰⁾.
- (131) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari [cfr. anche il punto h)], nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi, hanno inoltre un ulteriore effetto distortivo sul mercato dei prodotti SSHR ⁽⁴¹⁾. Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese, ivi compreso in quelle di proprietà dello Stato, nel settore siderurgico e in altri settori (come il settore finanziario e il settore dei fattori produttivi, compresi i metalli non ferrosi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.
- (132) Il governo della RPC interviene direttamente nella determinazione dei prezzi del capitale, del lavoro, dei terreni, delle materie prime e dei fattori produttivi di base utilizzati nel processo produttivo. Sebbene i prezzi dei prodotti finali siano determinati principalmente da meccanismi di mercato, le distorsioni dei prezzi create all'inizio della catena del valore si ripercuotono su questi stessi prezzi e creano segnali di prezzo «sbagliati», che non riflettono le reali scarsità nel settore e alterano gli equilibri tra perdite e profitti di tutti gli operatori coinvolti.
- e) Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
- (133) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano destinate a settori definiti strategicamente o altrimenti importanti dal punto di vista politico da parte del governo, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato ⁽⁴²⁾.

⁽³⁵⁾ Relazione – capitolo 2, pagg. 31-32.

⁽³⁶⁾ Informazioni disponibili al seguente indirizzo: <https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU> (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

⁽³⁷⁾ Il testo completo del piano è disponibile sul sito web del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione: <http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html> (ultima consultazione: 2 marzo 2020).


⁽³⁸⁾ TISCO, «Profilo aziendale», <http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html> (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

⁽³⁹⁾ Baowu, «Profilo aziendale», <http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html> (ultima consultazione: 2 marzo 2020)

⁽⁴⁰⁾ Cfr. la denuncia, pag. 19, che cita MCI, «Gao Jianbing designato presidente di TISCO», 12 ottobre 2018, <https://metals-consulting.com/gao-jianbing-appointed-as-deputy-party-secretary-deputy-chairman-of-the-board-and-the-president-of-tisco/> (ultima consultazione: 10 marzo 2020).

⁽⁴¹⁾ Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

⁽⁴²⁾ Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42 e pag. 83.



- (134) L'industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave ⁽⁴³⁾. Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull'acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l'industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale» ⁽⁴⁴⁾. I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore ⁽⁴⁵⁾.
- (135) Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale ⁽⁴⁶⁾ prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta ⁽⁴⁷⁾. Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell'affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità ⁽⁴⁸⁾.
- (136) Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» ⁽⁴⁹⁾ («il repertorio») elenca i settori del ferro e dell'acciaio come settori incentivati.
- (137) Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità a un'ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l'altro: la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l'eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri strumenti, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore ⁽⁵⁰⁾. L'attuale problema di sovracapacità è probabilmente l'esemplificazione più palese delle conseguenze delle politiche del governo della RPC e delle conseguenti distorsioni.
- (138) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la fabbricazione di prodotti SSHR, in quanto parte del settore siderurgico incentivato. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente.
- f) Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
- (139) Conformemente alle informazioni di cui al fascicolo, il sistema cinese in materia di fallimenti fornisce risultati inadeguati nel conseguimento dei propri obiettivi principali, come ad esempio la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la salvaguardia dei diritti e degli interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono caratterizzate da una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Inoltre il ruolo dello Stato nelle procedure di insolvenza rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l'esito della procedura ⁽⁵¹⁾.
- (140) In più, le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d'uso dei terreni nella RPC ⁽⁵²⁾. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione continua a dipendere esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. In genere, però, tali

⁽⁴³⁾ Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

⁽⁴⁴⁾ Introduzione al piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

⁽⁴⁵⁾ Relazione, capitolo 14, pag. 347.

⁽⁴⁶⁾ The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China (Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese) (2016-2020), disponibile al seguente indirizzo: https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

⁽⁴⁷⁾ Relazione – capitolo 14, pag. 349.

⁽⁴⁸⁾ Relazione – capitolo 14, pag. 352.

⁽⁴⁹⁾ Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso il 27 marzo 2011 mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011), emessa il 16 febbraio 2013 mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

⁽⁵⁰⁾ Relazione – capitolo 14, pagg. 375 – 376.

⁽⁵¹⁾ Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.

⁽⁵²⁾ Relazione – capitolo 9, pag. 216.



disposizioni sono disattese e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a tariffe inferiori a quelle di mercato ⁽⁵³⁾. Inoltre con l'assegnazione dei terreni spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra i quali l'attuazione dei piani economici ⁽⁵⁴⁾.

(141) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori di prodotti SSHR sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non funziona correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore dell'acciaio inossidabile.

(142) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussiste un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore siderurgico, anche in relazione al prodotto in esame.

g) Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(143) Non è possibile che nella RPC si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato, giacché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ⁽⁵⁵⁾. Secondo il diritto nazionale è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori rimane rudimentale ⁽⁵⁶⁾. Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma di prestazioni di previdenza sociale e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza, i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovano in una posizione occupazionale vulnerabile e hanno un reddito inferiore rispetto a coloro che sono regolarmente registrati come residenti ⁽⁵⁷⁾. Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali nella RPC.

(144) Non sono stati presentati elementi di prova attestanti che il settore siderurgico, compresi i produttori di prodotti SSHR, non sia sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese appena descritto. La parte del settore siderurgico rappresentata dai prodotti SSHR subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (nella produzione del prodotto in esame) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale della RPC).

h) Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

(145) L'accesso al capitale da parte delle società della RPC è soggetto a varie distorsioni.

(146) Innanzitutto il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione delle banche statali ⁽⁵⁸⁾ che, per concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di Stato non finanziarie, le banche rimangono legate allo Stato non soltanto a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante relazioni personali (i più alti funzionari dei grandi istituti finanziari statali sono nominati in ultima analisi dal PCC ⁽⁵⁹⁾) e, proprio come avviene per le imprese statali non

⁽⁵³⁾ Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.

⁽⁵⁴⁾ Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.


⁽⁵⁵⁾ Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.

⁽⁵⁶⁾ Relazione – capitolo 13, pag. 336.

⁽⁵⁷⁾ Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.

⁽⁵⁸⁾ Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.

⁽⁵⁹⁾ Relazione – capitolo 6, pag. 119.



finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato⁽⁶⁰⁾. A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o ritiene comunque importanti⁽⁶¹⁾.


- (147) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.
- (148) Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dal peso dell'eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime suggeriscono decisamente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi⁽⁶²⁾.
- (149) A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o ritiene comunque importanti⁽⁶³⁾. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, il che implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
- (150) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificialmente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con utili sul capitale investito sempre più bassi. Tale situazione è esemplificata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
- (151) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all'intervento del governo. Infatti la quota dei prestiti al tasso di riferimento o ad un tasso inferiore rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essere aumentato, dato che tale quota è cresciuta considerevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d'interesse artificialmente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.
- (152) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'assegnazione del capitale e sono assenti i segni di stretta creditizia che sarebbero invece prevedibili in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite mediante il rinnovo del debito, creando così cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
- (153) In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da significative distorsioni derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.
- (154) Non sono stati presentati elementi di prova attestanti che il settore siderurgico, compreso quello della produzione di prodotti di acciai inossidabili laminati a caldo, non è sottoposto ai suddetti interventi pubblici nel sistema finanziario. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

⁽⁶⁰⁾ Relazione – capitolo 6, pag. 120.

⁽⁶¹⁾ Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128 e 133-135.

⁽⁶²⁾ Cfr. il documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

⁽⁶³⁾ Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128 e 133-135.



i) Natura sistemica delle distorsioni descritte

- (155) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai suddetti punti da a) a e) e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai suddetti punti da f) a h) e alla parte B della relazione.
- (156) La Commissione rammenta che per la produzione dei prodotti SSHR è necessaria un'ampia gamma di fattori produttivi. Quando i produttori di prodotti SSHR acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (157) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei prodotti SSHR ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione di capitale, terreni, lavoro, energia e materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrino il contrario.

j) Conclusioni

- (158) Dall'analisi esposta ai punti da a) a i) della presente sezione, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore siderurgico, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostra l'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie.
- (159) Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.

3.2.2.2. Paese rappresentativo

- (160) Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ⁽⁶⁴⁾;
 - la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;
 - la disponibilità di dati pubblici pertinenti in tale paese;
 - laddove i possibili paesi rappresentativi siano più di uno, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
- (161) Come spiegato ai considerando da 33 a 35, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale.

⁽⁶⁴⁾ Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, disponibili al seguente indirizzo:
<https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income> (ultima consultazione: 2 marzo 2020).



- (162) Nella nota del 9 settembre la Commissione ha comunicato alle parti interessate di avere individuato, sulla base dei criteri di cui al considerando 157, i seguenti quattro possibili paesi rappresentativi: Brasile, Malaysia, Sud Africa e Turchia.
- (163) La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate: il denunciante e due dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.
- (164) I produttori esportatori cinesi hanno dichiarato entrambi, nelle loro comunicazioni, che la Malaysia sarebbe stato il paese rappresentativo più indicato, in quanto soddisfa tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, mentre il Brasile e il Sud Africa avrebbero un livello di protezione sociale e ambientale più basso.
- (165) D'altro canto il denunciante ha indicato nella sua comunicazione che né la Malaysia né la Turchia producono il prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (166) In base alla comunicazione del denunciante, la società malese individuata come possibile produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta svolge unicamente attività di rilaminazione di rotoli laminati a caldo per ottenere rotoli laminati a freddo e non risulta possedere né un laboratorio di fusione né una linea di laminazione a caldo. Il denunciante ha basato le proprie affermazioni a tale riguardo sul bilancio consolidato sottoposto a revisione del gruppo Acerinox del 2017. Anche la relazione finanziaria 2018 del gruppo ha confermato tale asserzione.
- (167) Per quanto riguarda la Turchia, il denunciante ha dichiarato che la società in questione era attiva soltanto nella produzione di una quantità irrilevante di prodotti di acciai inossidabili. Inoltre tale produzione era limitata ai prodotti lunghi in acciaio martensitico, con billette come materia prima, il che escluderebbe di fatto la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (168) Le ricerche effettuate dalla Commissione hanno confermato le affermazioni del denunciante sulla base della relazione consolidata 2018 sottoposta a revisione del gruppo Acerinox e dei siti web ufficiali delle due società in questione.
- (169) Il denunciante ha confermato che il prodotto oggetto dell'inchiesta è fabbricato in Sud Africa da una delle società del gruppo Acerinox, come indicato dalla Commissione nella nota del 9 settembre. Tuttavia il denunciante ha addotto varie argomentazioni a sostegno dell'opportunità di preferire il Brasile al Sud Africa nella scelta del paese rappresentativo.
- (170) In primo luogo il denunciante ha indicato che, in termini di sviluppo economico misurato in base all'indice RNL, il Brasile è molto più vicino alla RPC rispetto al Sud Africa (il Sud Africa si colloca molto più in basso in queste statistiche).
- (171) Tuttavia, sebbene in termini di dati RNL effettivi il Sud Africa sia più distante dalla RPC rispetto al Brasile, tutti e tre i paesi sono ancora classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (172) In secondo luogo il denunciante ha affermato che il Sud Africa è il maggiore produttore mondiale di cromo, un importante fattore produttivo per l'acciaio inossidabile, e che pertanto il livello dei prezzi di tale fattore produttivo non sarebbe rappresentativo.
- (173) Il fatto che un paese produca un fattore produttivo del prodotto oggetto dell'inchiesta non rende automaticamente non rappresentativo il livello dei prezzi delle importazioni di tale prodotto in quel paese. Il denunciante non ha fornito elementi di prova attestanti gli effetti della vasta produzione nazionale sul prezzo all'importazione. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale affermazione fosse priva di fondamento.
- (174) Infine, il denunciante ha fornito alla Commissione i conti sottoposti a revisione disponibili al pubblico del produttore brasiliano del prodotto oggetto dell'inchiesta di cui alla nota del 9 settembre, che avrebbero potuto essere utilizzati come fonte di dati relativi alle SGAV e ai profitti ai fini del calcolo del valore normale. Per quanto riguarda il produttore sudafricano individuato nella medesima nota, tali dati erano disponibili soltanto a livello di gruppo consolidato.
- (175) In base alla qualità e al livello dettagliato dei dati finanziari prontamente disponibili in Brasile, forniti dal denunciante, e tenuto conto altresì della rappresentatività dei fattori produttivi come spiegato al punto 3.2.2.3, nella sua nota del 10 ottobre la Commissione ha concluso che il Brasile dovrebbe essere considerato un paese rappresentativo appropriato.



- (176) Una volta stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato in termini di livello di sviluppo e di disponibilità di statistiche e dati finanziari pertinenti sulle importazioni, la Commissione non ha ritenuto necessario valutare il livello di protezione sociale e ambientale dei potenziali paesi rappresentativi.
- (177) Non sono pervenute osservazioni delle parti interessate in merito alla nota del 10 ottobre.
- (178) Alla luce della precedente analisi, il Brasile soddisfa tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, oltre a vantare un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, il Brasile dispone di una produzione sostanziale del prodotto oggetto dell'inchiesta e di una serie completa di dati disponibili per i fattori produttivi, le SGAV e i profitti durante il periodo dell'inchiesta.

3.2.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

- (179) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti interessate e di altre informazioni pertinenti disponibili nel fascicolo, la Commissione ha stabilito, nella nota del 9 settembre, un elenco iniziale di fattori produttivi e di fonti da utilizzare per tutti i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il più possibile il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni dei fattori produttivi, le statistiche dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») e le statistiche nazionali per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e altre fonti a seconda del paese rappresentativo selezionato per stabilire i costi dell'energia (ad esempio energia elettrica, gas naturale e acqua) esenti da distorsioni. Nella medesima nota la Commissione ha individuato i codici del sistema armonizzato (SA) dei fattori produttivi che, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate, si pensava inizialmente di utilizzare ai fini dell'analisi GTA.
- (180) A tale proposito è pervenuta un'osservazione soltanto dal denunciante, indicante che per alcuni fattori produttivi i codici SA proposti dalla Commissione avevano una copertura troppo ampia e avrebbero potuto includere una combinazione di prodotti non rappresentativa della composizione chimica dei fattori produttivi effettivamente utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha preso nota di tale osservazione. Ne ha tenuto conto nelle fasi successive dell'inchiesta a seconda dei codici delle merci del paese rappresentativo e delle risultanze delle visite di verifica presso i produttori esportatori.
- (181) La Commissione ha esaminato ulteriormente le informazioni iniziali pervenute dalle parti interessate riguardo ai codici SA e ha rilevato che taluni fattori produttivi, ossia taluni materiali di consumo e talune materie prime, probabilmente non erano stati classificati in maniera corretta. I codici SA modificati e l'elenco dei fattori produttivi sono stati pubblicati nella nota del 10 ottobre. La Commissione ha inoltre esaminato la disponibilità di dati relativi alle importazioni, da utilizzare per il calcolo dei valori di riferimento relativi ai costi esenti da distorsioni e ha verificato l'esistenza, nel paese rappresentativo, di restrizioni all'esportazione dei fattori produttivi.
- (182) Nella nota del 10 ottobre la Commissione ha confermato l'intenzione di utilizzare il GTA per stabilire i costi esenti da distorsioni dei fattori produttivi, le statistiche dell'ILO e altre fonti disponibili al pubblico ⁽⁶⁵⁾ per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le tariffe applicate da fornitori brasiliani selezionati di energia elettrica, gas naturale e acqua per determinare i costi esenti da distorsioni di questi tipi di energia.
- (183) Nella stessa nota la Commissione ha inoltre comunicato alle parti interessate che, al fine di stabilire le SGAV e i profitti esenti da distorsioni, avrebbe utilizzato i dati finanziari dell'unico produttore brasiliano noto del prodotto oggetto dell'inchiesta per il quale sono disponibili al pubblico dati finanziari dettagliati, ossia Aperam Inox America do Sul SA. Le parti interessate non hanno presentato, e la Commissione non ha rilevato, dati finanziari disponibili al pubblico di nessun altro produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta in Brasile.
- (184) A seguito della nota del 10 ottobre, la Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni relative alle fonti per i costi e i valori di riferimento esenti da distorsioni. Pertanto le fonti elencate ai considerando da 178 a 180 sono state provvisoriamente confermate.

⁽⁶⁵⁾ Cfr., ad esempio, <https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/> o <https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee> (ultima consultazione: 3 marzo 2020).




3.2.2.4. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni


- (185) Come già indicato ai considerando 176, 178 e 179, la Commissione intendeva stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto in esame.
- (186) La Commissione non ha ricevuto osservazioni riguardo all'elenco dei fattori produttivi a seguito della nota del 10 ottobre nella quale, sulla base delle informazioni pervenute dalle parti interessate, aveva stabilito un elenco di tutti i possibili codici SA corrispondenti ai fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame.
- (187) La Commissione ha quindi stabilito un elenco definitivo dei fattori produttivi e dei corrispondenti codici SA in seguito alle visite di verifica presso i locali dei produttori esportatori inclusi nel campione.
- (188) Tenendo conto di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici SA, ove applicabili:

Tabella 1

Fattore produttivo	Codice SA	Valore esente da distorsioni	Unità
Materie prime/secondarie			
Quarzite	2506 20	1 945,57	CNY/t
Argilla refrattaria	2508 30	4 109,80	CNY/t
Serpentino	2516 90	4 257,06	CNY/t
Magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puro	2519 90	8 993,25	CNY/t
Spatofluore–contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	2529 21	2 126,27	CNY/t
Minerali di ferro, non agglomerati (polvere); minerali di ferro in pezzatura grossa	2601 11	8 300,12	CNY/t
Minerali di ferro, agglomerati (sinter)	2601 12	1 165,36	CNY/t
Minerali di cromo e loro concentrati	2610 00	4 493,41	CNY/t
Carbone grasso; carbone da coke	2701 12	1 412,62	CNY/t
Carbone magro; carbone per la produzione di energia elettrica; carbone per la produzione di gas	2701 19	1 268,12	CNY/t
Coke: coke in polvere; coke metallurgico	2704 00	2 703,69	CNY/t
Olio lubrificante	2710 19	73,73	CNY/t
Carbonio	2803 00	9 656,11	CNY/t
Calcio (fili)	2805 12	34 597,60	CNY/t
Acido solforico	2807 00	560,10	CNY/t
Acido nitrico	2808 00	2 582,31	CNY/t
Acido fluoridrico	2811 11	11 085,17	CNY/t
Ammoniaca anidra	2814 10	1 920,32	CNY/t
Ossido e idrossido di molibdeno	2825 70	134 622,70	CNY/t
Solfuro ferroso	2830 90	92 317,53	CNY/t
Perossido di idrogeno	2847 00	15 955,82	CNY/t
Fili con anima metallica; polvere di copertura	3824 99	15 192,47	CNY/t



Fattore produttivo	Codice SA	Valore esente da distorsioni	Unità
Ghisa greggia a medio tenore di nichel; ghisa greggia a basso tenore di nichel	[N.D.] (cfr. considerando 190).	84 151,00 Adeguate per tenere conto del tenore effettivo di nichel ⁽¹⁾	CNY/t
Ferromanganese, contenente, in peso, > 2 % di carbonio	7202 11	8 143,34	CNY/t
Ferromanganese, contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	7202 19	12 910,85	CNY/t
Ferrosilicio, > 55 % di silicio	7202 21	12 754,53	CNY/t
Ferrosilicio-manganese	7202 30	8 077,34	CNY/t
Ferro-cromo, > 4 % di carbonio	7202 41	9 475,88	CNY/t
Ferro-nichel	[N.D.] (cfr. considerando 190).	21 879,38	CNY/t
Ferro-molibdeno	7202 70	130 503,79	CNY/t
Ferro-tungsteno	7202 80	200 436,70	CNY/t
Ferro-titanio	7202 91	25 925,68	CNY/t
Ferro-niobio	[N.D.] (cfr. il considerando 190).	145 667,77	CNY/t
Ferro-boro; lega di ferrosilicio e calcio	7202 99	14 659,67	CNY/t
Rottami di ghisa	7204 10	909,47	CNY/t
Cascami di acciai inossidabili	7204 21	6 600,08	CNY/t
Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami) diversi da torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio; di materie diverse da ghisa, acciaio legato, ferro o acciaio stagnati	7204 49	2 388,92	CNY/t
Graniglie di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio	7205 10	9 625,10	CNY/t
Polvere di ferro da taglio al cannello	7205 29	8 830,75	CNY/t
Ferro fuso	[N.D.] (cfr. considerando 190).	2 715,76	CNY/t
Tondi per cemento armato	7214 20	3 961,67	CNY/t
Graniglie per granigliatura metallica	732611	7 016,25	CNY/t
Rame catodico	7403 11	42 901,10	CNY/t
Altri lavori in rame; colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati; escluse catene, catenelle e loro parti	7419 91	276 619,84	CNY/t
Nichel, non legato	7502 10	98 182,60	CNY/t
Cascami e avanzi di nichel	7503 00	640,77	CNY/t




Fattore produttivo	Codice SA	Valore esente da distorsioni	Unità
Barre e profilati, di leghe di nichel	7505 12	172 600,22	CNY/t
Lingotti di alluminio; alluminio greggio, non legato	760110	15 833,50	CNY/t
Fili di alluminio, non legato	7605 11	16 103,02	CNY/t
Lamiere e nastri di alluminio	7606 91	22 469,41	CNY/t
Barre di molibdeno	810295	817 404,83	CNY/t
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto	8105 20	180 180,50	CNY/t
Spugna di titanio	8108 20	72 277,73	CNY/t
Manganese	8111 00	17 032,79	CNY/t
Elettrodi di grafite	8545 11	57 656,22	CNY/t
Bramma	[N.D.] (cfr. considerando 190).	14 033,74	CNY/t
Lavoro			
Costi del lavoro nel settore manifatturiero	[N.D.]	33,88	CNY/ora
Energia			
Energia elettrica	[N.D.]	0,82	CNY/kWh
Gas naturale	[N.D.]	3,23	CNY/m ³
Acqua	[N.D.]	68,88	CNY/m ³
Argo	280421	8,03	CNY/m ³
Ossigeno	2804 40	13,04	CNY/m ³

(¹) Come illustrato al considerando 190, la London Metal Exchange (borsa londinese dei metalli) è stata utilizzata come base per questo valore esente da distorsioni, corretto per tenere conto del tenore di nichel della materia prima. Poiché il tenore di nichel variava tra le varie società incluse nel campione, l'esatto valore esente da distorsioni è indicato nel documento informativo relativo alla specifica società.

a) Materie prime e materie ausiliarie

(189) Nel corso delle visite di verifica la Commissione ha verificato le materie prime e le materie ausiliarie utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame.

(190) Per tutte le materie prime e le materie ausiliarie, ad eccezione di quelle descritte ai considerando 190 e 192, la Commissione si è basata sui prezzi all'importazione nel paese rappresentativo. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 156 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del



regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all'esportazione. Inoltre il prezzo all'importazione delle materie prime principali esportate dalla RPC in Brasile risulta essere inferiore alla media ponderata del prezzo delle importazioni di altri paesi. Sono stati analogamente esclusi anche i dati relativi alle importazioni nel paese rappresentativo provenienti da paesi non membri dell'OMC il cui elenco compare nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁶⁾. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

- (191) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento del produttore esportatore, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha aggiunto i costi di trasporto internazionale e di assicurazione ⁽⁶⁷⁾ e ha applicato il dazio all'importazione del paese rappresentativo. A uno stadio successivo, durante i calcoli del margine di dumping individuale, la Commissione ha aggiunto al prezzo all'importazione i costi di trasporto nazionale specifici per società. I costi di trasporto nazionale e internazionale per tutte le materie prime e di assicurazione sono stati stimati sulla base dei dati verificati forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione.
- (192) Per alcune materie prime per le quali non esisteva un valore di riferimento, o il valore di riferimento disponibile era considerato non rappresentativo ⁽⁶⁸⁾ sulla base delle statistiche relative alle importazioni nel paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato valori di riferimento basati sui prezzi internazionali esenti da distorsioni o su altri dati plausibili. Tale metodo è stato applicato per cinque fattori produttivi:
- ferro-nichel e ghisa greggia al nichel – i valori di riferimento, adeguati per tenere conto del tenore di nichel nella lega, erano basati sulla London Metal Exchange;
 - ferro-niobio – il valore di riferimento era basato sul GTA ed è stato calcolato come la media ponderata del prezzo all'esportazione del paese esportatore più importante nel periodo dell'inchiesta, il Brasile ⁽⁶⁹⁾;
 - ferro fuso – il valore di riferimento era basato sul GTA ed è stato calcolato come la media ponderata del prezzo in relazione all'esportatore mondiale più importante nel PI, l'Iran ⁽⁷⁰⁾,
 - bramma di acciai inossidabili – il valore di riferimento era basato sul GTA ed è stato calcolato come la media ponderata di tutte le esportazioni provenienti dal terzo maggiore esportatore al mondo nel periodo dell'inchiesta, la Corea del Sud ⁽⁷¹⁾.
- (193) Laddove per determinare il prezzo esente da distorsioni di una materia prima sia stato utilizzato il prezzo all'esportazione ⁽⁷²⁾, non sono stati apportati ulteriori adeguamenti rispetto ai dati provenienti dal GTA. La Commissione ha ritenuto che i costi tra un fornitore brasiliano e un porto internazionale rappresentassero i costi tra tale fornitore e il suo cliente brasiliano. Il prezzo proveniente dal GTA poteva dunque essere accettato quale prezzo di una materia prima consegnata all'ingresso dello stabilimento del produttore esportatore.
- (194) Per alcune materie prime e materie ausiliarie ⁽⁷³⁾ i produttori esportatori inclusi nel campione non sono stati in grado di determinare il volume di consumo nei propri registri, oppure non è stato possibile stabilire un valore di riferimento adeguato nel paese rappresentativo. Nel complesso, tali fattori produttivi erano trascurabili in termini di costi. Detti costi sono stati inclusi nelle spese generali di produzione, come spiegato al considerando 198, in quanto i costi effettivi di tali materie prime rappresentavano una quota trascurabile degli effettivi costi di fabbricazione totali delle società di esportazione incluse nel campione. L'elenco dei fattori produttivi inclusi nelle spese generali figurava nei documenti informativi relativi alle specifiche società.
- Lavoro
- (195) Per stabilire il valore di riferimento per i costi del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell'ILO, unitamente a informazioni disponibili al pubblico sui costi del lavoro supplementari sostenuti da un datore di lavoro in Brasile.

⁽⁶⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

⁽⁶⁷⁾ Le importazioni brasiliane sono riportate a livello fob nel GTA.

⁽⁶⁸⁾ A causa di restrizioni all'esportazione o dell'esiguità dei quantitativi importati.

⁽⁶⁹⁾ Sono state escluse le esportazioni verso la RPC; <https://connect.ihs.com/home> (ultima consultazione: 3 marzo 2020).

⁽⁷⁰⁾ Sono state escluse le esportazioni verso la RPC; <https://connect.ihs.com/home> (ultima consultazione: 3 marzo 2020).

⁽⁷¹⁾ La Corea del Sud è il terzo maggiore esportatore di bramme di acciai inossidabili, dopo l'Indonesia (il paese oggetto dell'inchiesta) e il Regno Unito (il secondo esportatore). Sono state escluse le esportazioni verso la RPC. I restanti paesi esportatori rappresentavano volumi notevolmente inferiori.

⁽⁷²⁾ Su base fob.

⁽⁷³⁾ Tali materiali erano elencati per ciascuna società nei rispettivi documenti informativi specifici. Inoltre uno dei fattori energetici, vale a dire il vapore, è stato trattato allo stesso modo per tutte le società.



(196) Le statistiche dell'ILO ⁽⁷⁴⁾ hanno fornito dati sul numero medio di ore di lavoro settimanali effettivamente svolte per dipendente e sulle retribuzioni mensili del personale impiegato nel settore manifatturiero durante il periodo dell'inchiesta. A partire da questi dati, la Commissione ha calcolato una retribuzione oraria per il settore manifatturiero, alla quale sono stati aggiunti i costi supplementari relativi al lavoro ⁽⁷⁵⁾ (contributi previdenziali e di disoccupazione sostenuti dal datore di lavoro).

c) Contributi energetici

(197) Il prezzo dell'energia elettrica applicato da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società EDP Brazil, era prontamente disponibile ⁽⁷⁶⁾. Le informazioni erano sufficientemente dettagliate perché si potesse individuare il prezzo dell'energia elettrica e quello per l'uso del sistema di distribuzione (modalidade tarifaria azul) pagati dagli utilizzatori industriali.

(198) Occorre sottolineare che in Brasile l'autorità di regolamentazione, l'Agência Nacional de Energia Elétrica ⁽⁷⁷⁾ («ANEEL»), obbliga i fornitori di energia elettrica a incrementare le loro tariffe di una data percentuale per regolare il consumo di energia elettrica nel paese. L'ANEEL si avvale di un sistema di bandierine ⁽⁷⁸⁾ (verde, gialla, rossa 1, rossa 2) per segnalare se il prezzo dell'energia elettrica debba rimanere invariato rispetto a quello proposto dal fornitore (verde) o subire aumenti pari a 0,010 BRL/kWh (gialla), 0,030 BRL/kWh (rossa 1), oppure 0,050 BRL/kWh (rossa 2). Le bandierine sono pubblicate dall'ANEEL su base mensile e, per il periodo dell'inchiesta, erano prontamente disponibili sul sito web di EDP Brazil ⁽⁷⁹⁾. Al momento di determinare i costi esenti da distorsioni dell'energia elettrica, la Commissione ha tenuto conto delle bandierine applicate durante il periodo dell'inchiesta e ha adeguato il prezzo di conseguenza.

(199) La tariffa dell'acqua applicata dalla società Sabesp, responsabile della fornitura idrica e della raccolta e del trattamento delle acque reflue nello Stato di San Paolo, è prontamente disponibile. Le informazioni consentono di individuare le tariffe ⁽⁸⁰⁾ applicabili agli utilizzatori industriali nel periodo dell'inchiesta per diverse sottoregioni e diversi comuni dello Stato di San Paolo ⁽⁸¹⁾. La Commissione ha basato la sua determinazione dei costi esenti da distorsioni per l'acqua e la raccolta delle acque reflue sulla tariffa applicabile ai clienti industriali dell'area metropolitana dello Stato di San Paolo durante il periodo dell'inchiesta.

(200) Il prezzo del gas naturale applicato dal maggiore distributore di gas in Brasile, la società Comgas, che si concentra sullo Stato di San Paolo, è prontamente disponibile. Le informazioni fornite sul sito web di Comgas ⁽⁸²⁾ consentono di determinare il prezzo del gas naturale fornito agli utilizzatori industriali.

3.2.2.5. Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(201) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e delle materie ausiliarie di cui al considerando 192 e sono state successivamente espresse come quota dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore incluso nel campione. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(202) Per le SGAV e i profitti la Commissione ha utilizzato i dati finanziari dell'unico produttore brasiliano noto del prodotto oggetto dell'inchiesta per il quale dati finanziari dettagliati sono disponibili al pubblico, ossia Aperam Inox America do Sul SA I conti sottoposti a revisione disponibili al pubblico di tale società sono stati comunicati alle parti interessate sotto forma di allegato alla nota del 10 ottobre.

3.2.2.6. Calcolo del valore normale

(203) Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso.

⁽⁷⁴⁾ Informazioni disponibili al seguente indirizzo: https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afLoop=518377340582818&_afWindowMode=0&_afWindowId=o8k2wnnrz_1#%40%40%3F_afWindowId%3D08k2wnnrz_1%26_afLoop%3D518377340582818%26_afWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D08k2wnnrz_54 (ultima consultazione: 28 febbraio 2020).

⁽⁷⁵⁾ Informazioni disponibili al seguente indirizzo: <https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee> (ultima consultazione: 28 febbraio 2020).

⁽⁷⁶⁾ Informazioni disponibili al seguente indirizzo: [http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-\(grupo-a\)](http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a)) (ultima consultazione: 4 febbraio 2020).

⁽⁷⁷⁾ Informazioni disponibili al seguente indirizzo: <http://www.aneel.gov.br/a-aneel> (ultima consultazione: 4 febbraio 2020).


⁽⁷⁸⁾ Informazioni disponibili al seguente indirizzo: <http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias> (ultima consultazione: 4 febbraio 2020).

⁽⁷⁹⁾ Informazioni disponibili al seguente indirizzo: <http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria> (ultima consultazione: 4 febbraio 2020).

⁽⁸⁰⁾ <http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoid=183> (ultima consultazione: 28 febbraio 2020).

⁽⁸¹⁾ Ad esempio l'area metropolitana: http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/comunicado_06_2018.pdf; http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/Comunicado%205-19.pdf (ultima consultazione: 28 febbraio 2020).

⁽⁸²⁾ <https://www.comgas.com.br/tarifas/historico-de-tarifas/2018-2/> (ultima consultazione: 4 febbraio 2020).



- (204) In primo luogo, la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. Ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione. Dai costi di fabbricazione sono stati detratti i costi esenti da distorsioni dei sottoprodotti riutilizzati nel processo produttivo, quali comunicati dalle società.
- (205) In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni le spese generali di produzione determinate secondo la modalità descritta al considerando 199.
- (206) Infine, ai costi di produzione stabiliti secondo quanto descritto al considerando 203 la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Aperam Inox America do Sul SA, come spiegato al considerando 200.
- (207) Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 13,90 %.
- (208) I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 7,65 %.
- (209) Dal valore normale calcolato con il metodo descritto ai considerando da 202 a 206 è stato detratto il valore esente da distorsioni dei sottoprodotti venduti dalle società incluse nel campione.
- (210) In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Poiché nel campione rimanevano soltanto due produttori esportatori, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto solo per tali produttori esportatori.

3.2.3. Prezzo all'esportazione


- (211) I produttori esportatori cinesi in questione esportavano nell'Unione ad acquirenti indipendenti direttamente o tramite società collegate operanti come esportatori collegati in un paese terzo o come importatori collegati nell'Unione.
- (212) Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (213) Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione tramite importatori collegati nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un equo profitto.

3.2.4. Confronto

- (214) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione a livello franco fabbrica.
- (215) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Ove opportuno, sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, nonché delle spese accessorie, dei costi di credito, degli oneri bancari e delle SGAV degli esportatori collegati, compreso il margine di profitto.
- (216) La RPC applica una politica di rimborso dell'IVA solo parziale per le esportazioni e, nel caso in esame, a seconda del mese relativo al periodo dell'inchiesta, non è stata rimborsata una percentuale di IVA compresa tra lo 0 % e il 3 %. Per garantire che fosse espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, il valore normale è stato adeguato al rialzo applicando la quota dell'IVA pagata sulle esportazioni del prodotto in esame che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi.

3.2.5. Margine di dumping

- (217) Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (218) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 108,4 % per STSS e al 55,6 % per FSS.



- (219) Il margine di dumping delle società cinesi non incluse nel campione che hanno collaborato, Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd e Fujian Dingxin Technology Co. Ltd., corrisponde alla media ponderata dei due margini di dumping individuali per le società incluse nel campione ed è fissato all'87,9 %.
- (220) Tenuto conto dell'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, pari al 92 % delle esportazioni totali cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione, la Commissione ha ritenuto che fosse rappresentativo fissare il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori (che non hanno collaborato), compresa la società cui è stato applicato l'articolo 18, a un livello pari al 108,4 %, che corrisponde al margine di dumping individuale più elevato delle società cinesi incluse nel campione.
- (221) Su tale base la media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società	Margine di dumping provvisorio (%)
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd ⁽¹⁾ .	108,4
Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd	55,6
Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd	87,9
Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.	87,9
Tutte le altre società	108,4

(¹) Il margine si applica a tutti gli altri produttori cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta del gruppo TISCO, il cui elenco figura nel dispositivo del regolamento.

3.3. Taiwan

3.3.1. Considerazioni preliminari

- (222) Come indicato al considerando 24, due produttori esportatori di Taiwan, il gruppo Yusco e Walsin, hanno collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario. Non è stato individuato né si è manifestato nessun altro produttore esportatore a Taiwan.
- (223) Inoltre, come già indicato al considerando 24, il centro di servizi indipendente YC Inox ha collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario. Tale società non era collegata ai due produttori di Taiwan che hanno collaborato. La sua collaborazione ha permesso alla Commissione di ottenere un quadro sufficientemente chiaro sul funzionamento del mercato interno e dei mercati all'esportazione taiwanesi in merito al prodotto oggetto dell'inchiesta. In particolare, in base alle informazioni fornite da tale società e alla verifica delle stesse, la Commissione ha potuto trarre conclusioni ragionevoli riguardo alla destinazione più probabile delle vendite sul mercato interno segnalate dai due produttori esportatori che hanno collaborato.
- (224) Nel periodo dell'inchiesta le vendite del prodotto simile sono state effettuate dal gruppo Yusco sul mercato interno direttamente ad acquirenti indipendenti o indirettamente tramite un centro di servizi nazionale collegato. In entrambi i casi si è potuto stabilire che alcune di queste vendite erano destinate in ultima analisi all'esportazione. Nel periodo dell'inchiesta le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate dal gruppo Yusco direttamente ad acquirenti indipendenti o indirettamente tramite un centro di servizi collegato con sede a Taiwan o tramite un operatore commerciale collegato registrato ad Hong Kong ma situato a Taiwan e nella RPC.
- (225) Nel caso di Walsin, nel periodo dell'inchiesta le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione del prodotto simile sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti.
- (226) La Commissione ha esaminato le vendite sul mercato interno comunicate dal gruppo Yusco e da Walsin. Sulla base delle risultanze delle verifiche in loco condotte a Taiwan, per le operazioni nelle quali le merci erano destinate a porti marittimi o a stabilimenti operanti come «bonded factory» ⁽⁸³⁾ (ossia 0 % di IVA), o per talune altre vendite sul mercato interno comunicate, e alla luce delle spiegazioni fornite in loco dai produttori esportatori o da YC Inox, la Commissione ha riclassificato tali vendite sul mercato interno come vendite all'esportazione. Tali operazioni sono state pertanto escluse dalle operazioni di vendita sul mercato interno utilizzate per il calcolo del valore normale.

⁽⁸³⁾ L'articolo 6-1 della legge taiwanese denominata «Value-added and Non-value-added Business Tax Act» (Legge relativa all'imposta sulle attività a valore aggiunto e non a valore aggiunto) definisce come «bonded factory» un'entità operante in una zona franca industriale.



3.3.2. Valore normale

- (227) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore oggetto dell'inchiesta fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.
- (228) Su tale base il volume totale delle vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta effettuate sul mercato interno dal gruppo Yusco e da Walsin sono risultate rappresentative.
- (229) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione per i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta con vendite rappresentative sul mercato interno.
- (230) La Commissione ha poi verificato se i tipi di prodotto venduti sul rispettivo mercato interno dai produttori esportatori fossero rappresentativi rispetto ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.
- (231) La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (232) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
- il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e
 - la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (233) In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.
- (234) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, se:
- il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
 - la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (235) Per i tipi di prodotto che non sono venduti affatto, o che sono venduti in quantitativi insufficienti sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (236) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
- la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori oggetto dell'inchiesta per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta; e
 - la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori oggetto dell'inchiesta sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta.
- (237) Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, o dei quali non sono state riscontrate vendite nel corso di normali operazioni commerciali, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno.



3.3.3. Prezzo all'esportazione

- (238) I produttori esportatori hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate.
- (239) Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.3.4. Confronto

- (240) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.
- (241) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o i prezzi all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
- (242) Ove opportuno, sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, nonché delle spese accessorie, dei costi di imballaggio, dei costi di credito, degli oneri bancari, delle commissioni e delle SGAV.

3.3.5. Margini di dumping

- (243) Per i produttori esportatori la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (244) Di conseguenza, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Yieh United Steel Co. e Tang Eng Iron Works Co. Ltd.	6,0 %
Walsin Lihwa Co.	7,5 %
Tutte le altre società	7,5 %

- (245) Il livello di collaborazione in questo caso è stato ritenuto elevato e non sono stati individuati altri produttori esportatori. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che fosse rappresentativo fissare il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che presenta il margine di dumping più elevato.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

- (246) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 5 (gruppi di) produttori noti dell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (247) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata in misura pari a circa 4,6 milioni di tonnellate, compresa la produzione destinata al mercato vincolato. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all'industria dell'Unione, segnatamente le risposte verificate di Eurofer al questionario che, ove possibile, sono state sottoposte a controllo incrociato con le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (248) Come indicato al considerando 7, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 78 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Si tratta di produttori integrati verticalmente.

4.2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

- (249) Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.



- (250) L'industria dell'Unione è integrata verticalmente e i prodotti SSHR sono considerati un materiale intermedio per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, ossia i prodotti laminati a freddo. La Commissione ha constatato che una parte sostanziale della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata a un uso vincolato (captive).
- (251) La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è particolarmente pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio, in quanto i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, essendo venduti all'interno della stessa società o dello stesso gruppo di società sulla base di prezzi di trasferimento fissati in conformità a politiche tariffarie interne e dunque non sono direttamente collegati ai prezzi sul libero mercato.
- (252) La produzione destinata alle vendite sul libero mercato è invece in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame ed è venduta ai prezzi del libero mercato.
- (253) Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha richiesto dati sull'intera attività legata ai prodotti SSHR e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.
- (254) La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione sulla base di dati riferiti unicamente al libero mercato. Tali indicatori sono il volume delle vendite e i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, la quota di mercato, il volume e i prezzi delle esportazioni e la redditività. Ove possibile ed opportuno, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione.
- (255) Altri indicatori economici, tuttavia, hanno potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all'intera attività legata ai prodotti SSHR, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione. Tali indicatori sono la produzione, la capacità e l'utilizzo degli impianti, gli investimenti, le scorte, l'occupazione, la produttività e i salari. Questi indicatori dipendono infatti dall'intera attività produttiva, indipendentemente dal fatto che i prodotti SSHR siano riservati all'uso vincolato o venduti sul libero mercato.

4.3. Consumo dell'Unione

4.3.1. Consumo libero nel mercato dell'Unione

- (256) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi: a) sui dati di Eurofer concernenti le vendite del prodotto simile effettuate, direttamente o indirettamente, dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione; tali dati sono stati sottoposti a controllo incrociato con quelli dei produttori dell'Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione da tutti i paesi terzi, quali riportate nelle statistiche Eurostat.
- (257) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione sul libero mercato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo libero nel mercato dell'Unione (in tonnellate)

	2016	2017	2018	PI
Consumo libero dell'Unione	1 221 444	1 213 398	1 205 651	1 219 231
Indice	100	99	99	100

Fonte: Eurofer, produttori dell'Unione inclusi nel campione e Eurostat

- (258) Nel corso del periodo in esame il consumo dell'Unione è rimasto stabile.

4.3.2. Consumo vincolato nel mercato dell'Unione

- (259) La Commissione ha stabilito il consumo vincolato dell'Unione basandosi sull'uso vincolato di tutti i produttori noti dell'Unione. Su tale base il consumo vincolato dell'Unione nel periodo in esame ha registrato il seguente andamento:



Tabella 3

Consumo vincolato nel mercato dell'Unione (in tonnellate)

	2016	2017	2018	PI
Consumo vincolato dell'Unione	3 627 275	3 741 880	3 703 555	3 607 752
<i>Indice</i>	100	103	102	99

Fonte: Eurofer

- (260) Il consumo vincolato nel mercato dell'Unione è rimasto piuttosto stabile, con lievi variazioni nel periodo in esame, e ha registrato un calo inferiore all'1 % nel periodo dell'inchiesta.

4.3.3. *Consumo totale*

- (261) Combinando i dati delle due tabelle di cui sopra, il consumo totale, ottenuto sommando il consumo vincolato e il consumo del libero mercato, ha mostrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 4

Consumo totale (mercato vincolato e libero mercato) (in tonnellate)

	2016	2017	2018	PI
Consumo totale dell'Unione	4 848 718	4 955 278	4 909 206	4 826 983
<i>Indice</i>	100	102	101	100

Fonte: Eurofer, produttori dell'Unione inclusi nel campione e Eurostat

- (262) Dalla suddetta tabella emerge che il consumo totale ha seguito lo stesso andamento osservato per il consumo del libero mercato e il consumo vincolato, rimanendo dunque stabile nel periodo in esame. Il consumo totale era inoltre in linea con la produzione totale dell'Unione (cfr. la tabella 7).

4.4. **Importazioni dai paesi interessati**4.4.1. *Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati*

- (263) La Commissione ha effettuato un'analisi volta a stabilire se le importazioni di prodotti SSHR originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (264) Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese siano valutate cumulativamente solo se è accertato che:
- il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile, e
 - la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell'Unione simile.
- (265) I margini di dumping stabiliti in relazione al le importazioni da ciascuno dei tre paesi interessati sono sintetizzati ai considerando 91, 218 e 241. Tutti questi margini sono superiori alla soglia minima fissata all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (266) Il volume delle importazioni da ciascuno dei tre paesi interessati non era trascurabile. Le quote di mercato delle importazioni poste a confronto con il consumo del libero mercato nel periodo dell'inchiesta erano pari al 18,3 % per la RPC, al 9,1 % per l'Indonesia e al 3,0 % per Taiwan.



- (267) Le condizioni della concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping provenienti da ciascuno dei tre paesi interessati e tra queste ultime e il prodotto dell'Unione simile presentavano analogie. In effetti, i prodotti SSHR originari dell'Indonesia, della RPC e di Taiwan erano in concorrenza tra loro quando erano importati per essere venduti sul mercato dell'Unione e in concorrenza con il prodotto simile fabbricato dall'industria dell'Unione, giacché tutti questi prodotti sono venduti a categorie simili di acquirenti.
- (268) Nella sua comunicazione trasmessa all'apertura dell'inchiesta, STSS ha sostenuto che le importazioni dalla RPC non avrebbero dovuto essere cumulate, dato il loro diverso andamento in termini di volume e di prezzi. Ha sostenuto che le importazioni dalla RPC erano gradualmente diminuite nel periodo in esame mentre i prezzi erano aumentati, soprattutto nel 2017.
- (269) Sebbene sia vero che sono aumentati nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni cinesi erano a livelli nettamente inferiori rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame. Anche i volumi delle importazioni cinesi sono aumentati in modo significativo e la relativa quota di mercato era superiore al 16 % durante l'intero periodo. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dai paesi interessati sono in concorrenza tra loro alla luce dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base. I volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta (cfr. la tabella 5: da un indice pari a 135 nel 2017 a 129 nel 2018, fino a 114 nel periodo dell'inchiesta). Al contempo, i volumi delle importazioni dall'Indonesia hanno registrato un netto aumento (da un indice pari a 16 a 42 726, fino a raggiungere 106 202). In termini assoluti l'aumento dei volumi importati dall'Indonesia è stato maggiore rispetto al calo delle importazioni dalla RPC tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta. I volumi delle importazioni da Taiwan hanno registrato un aumento costante tra il 2017 e il 2018 per poi diminuire nel periodo dell'inchiesta (da un indice pari a 137 a 173, per poi scendere a 128). Nel complesso, le importazioni dai paesi interessati, considerati nel loro insieme, hanno continuato ad aumentare nel periodo in esame (da un indice pari a 100 nel 2016 a 136 nel 2017 e 156 nel 2018, salendo a 166 nel periodo dell'inchiesta).
- (270) Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto da STSS, tutti i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono stati soddisfatti e le importazioni dai paesi interessati sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

4.4.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (271) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo del libero mercato nell'Unione.
- (272) Le importazioni nell'UE dai paesi interessati hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Volumi delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2016	2017	2018	PI
RPC	194 962	263 858	250 633	222 802
<i>Indice</i>	100	135	129	114
Quota di mercato	16,0 %	21,7 %	20,8 %	18,3 %
<i>Indice</i>	100	136	130	114
Indonesia	105	17	44 863	111 512
<i>Indice</i>	100	16	42 726	106 202
Quota di mercato	0,0 % ⁽¹⁾	0,0 % ⁽²⁾	3,7 %	9,1 %
<i>Indice</i>	100	100 ⁽³⁾	43 286	106 395
Taiwan	28 992	39 739	50 058	36 910
<i>Indice</i>	100	137	173	127
Quota di mercato	2,4 %	3,3 %	4,2 %	3,0 %
<i>Indice</i>	100	138	175	128



	2016	2017	2018	PI
Totale dei paesi interessati	224 059	303 613	345 554	371 224
<i>Indice</i>	100	136	154	166
Quota di mercato	18,3 %	25,0 %	28,7 %	30,4 %
<i>Indice</i>	100	136	156	166

Fonte: Eurostat

(¹) L'esatta quota di mercato era pari allo 0,0086 % nel 2016.

(²) L'esatta quota di mercato era pari allo 0,0014 % nel 2017.

(³) Tenuto conto dell'esatta quota di mercato nel 2017 (cfr. la precedente nota 2), l'indice è pari a 16 in tale anno.

- (273) Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 66 % nel periodo in esame, superando il 30 % del consumo del libero mercato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

4.4.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

- (274) La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'UE dai paesi interessati ha avuto il seguente andamento:

Tabella 6

Prezzi delle importazioni dai paesi interessati (EUR/tonnellata)

	2016	2017	2018	PI
RPC	1 503	1 827	1 826	1 820
<i>Indice</i>	100	122	121	121
Indonesia	2 203	2 152	1 688	1 645
<i>Indice</i>	100	98	77	75
Taiwan	1 550	1 813	1 954	1 943
<i>Indice</i>	100	117	126	125
Totale dei paesi interessati	1 510	1 826	1 827	1 780
<i>Indice</i>	100	121	121	118

Fonte: Eurostat

- (275) Mentre i prezzi delle importazioni dalla RPC e da Taiwan sono aumentati, rispettivamente, del 21 % e del 25 %, i prezzi delle importazioni dall'Indonesia sono tuttavia diminuiti notevolmente, del 25 %, nel periodo in esame (i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono aumentati in media del 18 %). Nonostante l'aumento complessivo, i prezzi delle importazioni dai paesi interessati rimangono costantemente più bassi rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione nello stesso periodo (cfr. tabella 11).
- (276) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti nel libero mercato dell'Unione, adeguati a un livello franco fabbrica; e
 - la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione (⁶⁴), stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.

(⁶⁴) La grande maggioranza delle vendite era costituita da vendite effettuate direttamente a clienti finali indipendenti. Le vendite ai grossisti rappresentavano [dal 1 % al 5 %] delle vendite complessive dei paesi interessati (mentre la parte rimanente era destinata a utilizzatori finali). [Il 95-99 %] delle vendite dei produttori esportatori cinesi, indonesiani e taiwanesi è stato effettuato direttamente nell'Unione (la parte restante è stata effettuata tramite importatori collegati). Inoltre i produttori dell'Unione inclusi nel campione vendono per lo più direttamente a clienti finali indipendenti, tra cui imprese di rilaminazione e fabbricanti di tubi, che rappresentano [l'80-85 %] delle loro vendite totali nell'Unione. Mentre il [10-15 %] delle loro vendite totali nell'Unione è destinato ai grossisti.



- (277) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. È emersa una media ponderata dei margini di undercutting del 10,7 % per le importazioni dall'Indonesia, del 9,3 % per le importazioni dalla RPC e del 4,1 % per le importazioni da Taiwan.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Considerazioni generali

- (278) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (279) Come indicato al considerando 7, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.
- (280) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati ricavati dalle risposte al questionario di Eurofer, che sono state opportunamente verificate, riguardanti tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, che sono state opportunamente verificate. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (281) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, le scorte, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.
- (282) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi medi unitari, il costo unitario, i costi del lavoro, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (283) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2016	2017	2018	PI
Produzione totale dell'Unione (in tonnellate)	4 786 053	4 807 793	4 768 710	4 636 995
<i>Indice</i>	100	100	100	97
Capacità produttiva (in tonnellate)	6 967 785	6 937 585	7 025 230	7 057 282
<i>Indice</i>	100	100	101	101
Utilizzo degli impianti	69 %	69 %	68 %	66 %
<i>Indice</i>	100	101	99	96

Fonte: Eurofer



- (284) Il volume della produzione dell'industria dell'Unione è rimasto stabile fino al 2018 e poi è diminuito del 3 % nel periodo dell'inchiesta. I dati comunicati riguardo alla capacità si riferiscono alla capacità effettiva, il che significa che si è tenuto conto degli adeguamenti, considerati normali dall'industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni. Su tale base la capacità produttiva è rimasta praticamente stabile, con un incremento marginale dell'1 % nel periodo in esame.
- (285) A causa del calo della produzione e della lieve contrazione della capacità, l'utilizzo degli impianti è diminuito del 4 % nel periodo in esame e si è costantemente mantenuto al di sotto del 70 %.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (286) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione nel libero mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato nel libero mercato

	2016	2017	2018	PI
Volumi delle vendite dell'industria dell'Unione nel libero mercato (in tonnellate)	869 660	775 692	735 596	754 334
<i>Indice</i>	100	89	85	87
Quota di mercato del consumo libero dell'Unione	71,2 %	63,9 %	61,0 %	61,9 %
<i>Indice</i>	100	90	86	87

Fonte: Eurofer e Eurostat


- (287) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel libero mercato è diminuito del 13 % nel periodo in esame.
- (288) Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è notevolmente diminuita, con un calo di circa 10 punti percentuali, anche se il consumo nell'Unione è rimasto stabile nel periodo in esame.
- (289) Per quanto riguarda il mercato vincolato, nel periodo in esame il volume vincolato e la quota di mercato nel mercato dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Volume e quota di mercato vincolati (in tonnellate)

	2016	2017	2018	PI
Volume vincolato nel mercato dell'Unione	3 627 275	3 741 880	3 703 555	3 607 752
<i>Indice</i>	100	103	102	99
Produzione totale dell'industria dell'Unione	4 786 053	4 807 793	4 768 710	4 636 995
<i>Indice</i>	100	100	100	97
Quota del mercato vincolato sulla produzione totale dell'Unione	75,8 %	77,8 %	77,7 %	77,8 %
<i>Indice</i>	100	103	102	103

Fonte: Eurofer



- (290) Nel periodo in esame il volume vincolato dell'industria dell'Unione (composto da prodotti SSHR conservati dall'industria dell'Unione per un utilizzo a valle) nel mercato dell'Unione è rimasto stabile a circa 3,6 milioni di tonnellate.
- (291) La quota del mercato vincolato dell'industria dell'Unione (espressa in percentuale della produzione totale dell'Unione) è leggermente aumentata nel 2017, per poi rimanere stabile al 78 % circa nel resto del periodo.
- (292) Pertanto, alla luce dell'andamento stabile del mercato vincolato dell'Unione nel periodo in esame, il calo delle vendite dell'industria dell'Unione è riconducibile alla maggiore pressione esercitata dalle importazioni provenienti dai paesi interessati.

4.5.2.3. Crescita

- (293) I dati di cui sopra relativi alla produzione, al volume delle vendite e alla quota di mercato, che sono tutti indicativi di un calo tendenziale nel periodo in esame, dimostrano che l'industria dell'Unione non è stata in grado di crescere, né in termini assoluti né in relazione al consumo.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (294) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Occupazione e produttività

	2016	2017	2018	PI
Numero di dipendenti	2 274	2 266	2 303	2 372
<i>Indice</i>	100	100	101	104
Produttività (tonnellate per dipendente)	2 104	2 122	2 070	1 955
<i>Indice</i>	100	101	98	93

Fonte: Eurofer

- (295) Il livello di occupazione dell'industria dell'Unione legato alla produzione dei prodotti SSHR è aumentato in maniera marginale del 4 % nel periodo in esame. Dato il lieve calo della produzione, la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in tonnellate per dipendente prodotte ogni anno, è notevolmente diminuita nel periodo in esame.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping

- (296) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

4.5.3. Indicatori microeconomici


4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (297) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Prezzi di vendita nell'Unione

	2016	2017	2018	PI
MEDIA dei prezzi di vendita unitari nel libero mercato (EUR/tonnellata)	1 699	2 019	2 072	1 991



	2016	2017	2018	PI
<i>Indice</i>	100	119	122	117
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)	1 581	1 795	1 929	1 894
<i>Indice</i>	100	114	122	120

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (298) La media dei prezzi di vendita unitari è aumentata del 17 % nel periodo in esame; tale aumento non è stato sufficiente a compensare l'andamento del costo di produzione che, nello stesso periodo, è aumentato del 20 %. L'andamento dei costi è stato determinato, in larga misura, da aumenti rilevanti del prezzo delle materie prime, ad esempio del nichel, del molibdeno e del cromo. L'industria dell'Unione, che nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018 era riuscita a trasferire questo aumento dei costi in termini relativi ai prezzi di vendita, nel periodo in esame non è invece riuscita a trasferire completamente tale incremento, giacché esso è stato maggiore dell'aumento dei prezzi.

4.5.3.2. Costi del lavoro

- (299) Nel periodo in esame i costi medi del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Costi medi del lavoro per dipendente

	2016	2017	2018	PI
Costi medi del lavoro per dipendente (EUR)	62 423	61 712	60 037	61 534
<i>Indice</i>	100	99	96	99

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (300) I costi medi del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è diminuito del 4 % fino al 2018, per poi aumentare nuovamente nel periodo dell'inchiesta sebbene il livello raggiunto sia tuttora dell'1 % al di sotto del livello del 2016. Ciò dimostra che i produttori dell'Unione sono stati in grado di ridurre i costi del lavoro, nonostante il deterioramento delle condizioni del mercato.

4.5.3.3. Scorte


- (301) Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Scorte

	2016	2017	2018	PI
Scorte finali (tonnellate)	147 341	152 089	147 018	118 543
<i>Indice</i>	100	103	100	80
Scorte finali in percentuale della produzione	3,1 %	3,2 %	3,1 %	2,6 %
<i>Indice</i>	100	103	100	83

Fonte: Eurofer



- (302) Durante il periodo in esame il livello delle scorte finali è calato del 20 %. La maggioranza dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall'industria dell'Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall'analisi dell'evoluzione delle scorte finali in percentuale della produzione. Da quanto indicato sopra emerge che questo indicatore è rimasto piuttosto stabile nel periodo in esame, attestandosi al 3 % circa del volume della produzione.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

Tabella 14

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2016	2017	2018	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)	7,2 %	10,2 %	5,1 %	3,5 %
<i>Indice</i>	100	142	71	49
Flusso di cassa (EUR)	20 214 740	48 032 998	25 074 879	-18 363 974
<i>Indice</i>	100	238	124	-91
Investimenti (EUR)	29 376 840	47 908 280	48 154 124	46 211 563
<i>Indice</i>	100	163	164	157
Utile sul capitale investito	4,8 %	8,5 %	3,1 %	0,2 %
<i>Indice</i>	100	179	65	4

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (303) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.
- (304) La redditività complessiva è scesa dal 7,2 % nel 2016 al 3,5 % nel periodo dell'inchiesta. Questo calo coincide con l'aumento dei volumi delle importazioni dai paesi interessati a prezzi notevolmente inferiori (undercutting) (cfr. il considerando 276). L'utile sul capitale investito ha seguito lo stesso andamento al ribasso.
- (305) Il flusso di cassa netto ha presentato un andamento che è in larga misura in linea con la redditività e l'utile sul capitale investito. È stato positivo dal 2016 al 2018, con un picco nel 2017, ed è diventato negativo nel periodo dell'inchiesta, quando la redditività ha raggiunto il punto più basso del periodo in esame.
- (306) Nel periodo in esame il livello degli investimenti annui è aumentato del 57 %. Tuttavia i maggiori livelli di investimento non si sono tradotti in un corrispondente aumento della capacità (cfr. la tabella 7). Successivamente gli investimenti sono stati diretti unicamente al mantenimento delle capacità esistenti e alla debita sostituzione dei beni di produzione necessari.

4.5.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (307) Nel periodo in esame il consumo è rimasto stabile. Tuttavia la quota di mercato dei produttori dell'Unione è diminuita dal 71,2 % al 61,9 %.
- (308) Gli indicatori finanziari del campione di produttori dell'Unione evidenziano che il costo di produzione dell'industria dell'Unione è cresciuto (+ 20 %) leggermente di più rispetto al suo prezzo di vendita medio (+ 17 %), il che significa che l'industria dell'Unione non ha potuto trasferire completamente l'aumento dei costi. Ciò ha determinato, nel periodo in esame, un netto calo dei profitti, che sono passati dal 7,2 % nel 2016 al 3,5 % nel periodo dell'inchiesta. Si osserva un andamento negativo analogo in relazione agli altri indicatori finanziari, ossia l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa.
- (309) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 13 % e il volume della produzione del 3 %. Tale divario è dovuto all'importanza, per l'industria dell'Unione, del mercato vincolato, che tuttavia non è cresciuto nel periodo in esame. L'utilizzo degli impianti si è mantenuto costantemente al di sotto del 70 % ed è sceso di tre punti percentuali nel periodo in esame (66 % nel periodo dell'inchiesta).



- (310) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (311) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha accertato che eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati non fossero attribuiti a tali importazioni. Tra tali fattori rientrano: le importazioni dai paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, l'aumento dei costi di produzione, il calo della domanda dell'Unione di prodotti SSHR nel 2018 e la parziale dipendenza dei produttori dell'Unione dalla produzione vincolata.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (312) Nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni dai tre paesi interessati sono stati notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, determinando margini di undercutting pari al 4,1 % per Taiwan, al 9,3 % per la RPC e al 10,7 % per l'Indonesia (9,5 % in media). Pertanto l'industria dell'Unione non ha potuto tenere conto dell'aumento del costo di produzione nei suoi prezzi di vendita nell'Unione, il che dimostra la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in questione. Tale situazione ha inciso gravemente sulla redditività dell'industria dell'Unione, che ha subito un forte calo nel periodo dell'inchiesta.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Importazioni dai paesi terzi

- (313) Nel periodo in esame il volume e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 15

Paese		2016	2017	2018	PI
Repubblica di Corea	Volume (in tonnellate)	64 995	32 949	35 535	33 191
	<i>Indice</i>	100	51	55	51
	Quota di mercato	5,3 %	2,7 %	2,9 %	2,7 %
	<i>Indice</i>	100	51	55	51
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 404	1 697	1 695	1 654
	<i>Indice</i>	100	121	121	118
Sud Africa	Volume (in tonnellate)	25 803	29 123	25 923	27 494
	<i>Indice</i>	100	113	100	107
	Quota di mercato	2,1 %	2,4 %	2,2 %	2,3 %
	<i>Indice</i>	100	114	102	107
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 436	1 649	1 671	1 728
	<i>Indice</i>	100	115	116	120
Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	36 926	72 022	63 043	32 989
	<i>Indice</i>	100	195	171	89
	Quota di mercato	3,0 %	5,9 %	5,2 %	2,7 %



Paese		2016	2017	2018	PI	
	<i>Indice</i>	100	196	173	89	
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 837	1 931	2 084	2 302	
<i>Indice</i>	100	105	113	125	93 674	
Totale di tutti i paesi terzi, esclusi i paesi interessati	Volume (in tonnellate)	127 725	134 093	124 501		
	<i>Indice</i>	100	105	97		73
	Quota di mercato	10,5 %	11,1 %	10,3 %		7,7 %
	<i>Indice</i>	100	106	99		73
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 536	1 813	1 887		1 904
	<i>Indice</i>	100	118	123	124	

Fonte: Eurostat

- (314) Nel corso del periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi è scesa del 27 % (ossia di quasi 3 tre punti percentuali), attestandosi al 7,7 % nel periodo dell'inchiesta. Poiché nello stesso periodo i paesi interessati hanno aumentato la propria quota di mercato del 66 % (cfr. il considerando 273 e la tabella 5), la perdita di quota di mercato da parte dell'industria dell'Unione è attribuita al netto aumento della quota di mercato dei paesi interessati.
- (315) Il volume delle importazioni dalla Corea è fortemente diminuito nel periodo in esame e la relativa quota di mercato si è quasi dimezzata, scendendo ad appena il 2,7 % durante il periodo dell'inchiesta. I prezzi medi delle importazioni dalla Corea sono cresciuti del 18 % nel periodo in esame, leggermente meno rispetto al totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati (24 %). Le importazioni dal Sud Africa sono rimaste stabili nel periodo in esame ma sono state vendute a prezzi più alti rispetto alle importazioni dai paesi interessati e la loro quota di mercato non è mai stata superiore al 2,5 %.
- (316) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione


- (317) Nel periodo in esame il volume e i prezzi delle esportazioni dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 16

	2016	2017	2018	PI
Volume delle esportazioni (in tonnellate)	125 237	151 305	156 620	141 448
<i>Indice</i>	100	121	125	113
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 745	1 909	1 940	1 992
<i>Indice</i>	100	109	111	114

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione, Eurofer

- (318) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il volume delle proprie esportazioni del 13 %. L'incremento delle vendite all'esportazione, corrispondente a circa 16 000 tonnellate in più nel periodo dell'inchiesta rispetto all'inizio del periodo in esame, è poco significativo di fronte alla perdita di 115 000 tonnellate di vendite nel mercato dell'Unione registrata nello stesso periodo. Inoltre nello stesso periodo i produttori dell'Unione hanno potuto aumentare i propri prezzi unitari all'esportazione del 14 %. Le vendite all'esportazione dell'industria hanno dunque potuto compensare solo in minima parte l'andamento negativo in termini di volumi e di prezzi registrato sul mercato dell'Unione. Su tale base e contrariamente a quanto affermato da una delle parti interessate, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione è stato tuttavia positivo e non ha potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.




5.2.3. Altri fattori

- (319) Il costo della produzione per tonnellata di prodotti SSHR è aumentato del 20 % nel periodo in esame (cfr. la tabella 11). La causa è da ricercarsi essenzialmente in un forte aumento dei costi delle materie prime, un fattore che ha avuto ripercussioni sui produttori di tutto il mondo. In particolare il prezzo del nichel, che per importanza è il secondo fattore produttivo per vari produttori dell'Unione, è salito da meno di 9 000 USD all'inizio del 2016 a oltre 15 000 USD a metà del 2018 ed era ancora oltre i 12 500 USD a giugno del 2019. Inizialmente l'industria dell'Unione è stata anche in grado di trasferire tale aumento dei costi nei suoi prezzi di vendita; tuttavia ciò ha determinato una perdita importante di quota di mercato e di redditività. Nel periodo dell'inchiesta ciò non è stato più possibile a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Di conseguenza, nel periodo in esame la redditività ha subito un crollo del 51 %.
- (320) Diverse parti hanno sostenuto che il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione nella seconda metà del 2018 fosse attribuibile, in realtà, a un calo della domanda; a sua volta tale calo è stato causato dall'imminente istituzione di misure di salvaguardia, per effetto delle quali gli acquisti si sono concentrati nella prima metà dell'anno, e da sviluppi ciclici nel mercato mondiale dell'acciaio nella seconda metà dell'anno. Contrariamente a tali affermazioni, l'inchiesta non ha rilevato alcun calo del consumo sul mercato dell'Unione, ma ha invece riscontrato una netta contrazione della quota di mercato dell'industria dell'Unione dovuta a un forte aumento delle importazioni (cfr. il punto 4.4.2. e le tabelle 5 e 8). La Commissione non è stata inoltre in grado di collegare la diminuzione alle misure di salvaguardia. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (321) Diverse parti hanno affermato che l'industria dell'Unione non sarebbe affatto o sarebbe poco interessata a vendere il prodotto in esame nel libero mercato, in quanto darebbe la precedenza alla produzione vincolata. Sebbene il mercato a valle sia importante per l'industria dell'Unione, quest'ultima vende anche volumi consistenti del prodotto in esame nel libero mercato e ha ancora una notevole capacità inutilizzata per produrre e dunque vendere volumi maggiori. Inoltre nel periodo in esame il mercato vincolato dell'Unione non è cresciuto. Per tali motivi l'argomentazione è stata respinta.
- (322) Una delle parti interessate ha sostenuto che la sovracapacità nell'Unione fosse una causa del pregiudizio all'industria dell'Unione. L'inchiesta ha tuttavia confermato che la capacità produttiva totale dell'industria dell'Unione è rimasta stabile (+ 1 %) durante il periodo in esame, contrariamente a quella della RPC e dell'Indonesia, che hanno progressivamente potenziato la sovracapacità al fine di esportare nell'Unione la relativa produzione derivante da tali capacità in eccesso, sottraendo così quote di mercato ai produttori dell'Unione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (323) Una delle parti interessate ha sostenuto che, poiché l'industria dell'Unione (e il settore dell'acciaio nel suo complesso) ha conseguito risultati estremamente positivi nel 2017, soprattutto in termini di profitti, il calo registrato nel 2018 fosse in realtà una conseguenza naturale. L'inchiesta ha tuttavia rilevato in via provvisoria un netto peggioramento di taluni indicatori di pregiudizio tra l'inizio e la fine del periodo in esame, vale a dire che il punto di partenza non è il 2017 ma il 2016. In effetti, rispetto al 2016 la redditività si è dimezzata e sia i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sia la relativa quota di mercato sono diminuiti del 13 %. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (324) Due parti interessate hanno sostenuto che i costi aggiuntivi sostenuti dai produttori dell'Unione del prodotto simile per ottemperare alle rigorose norme ambientali dell'UE li rendono meno competitivi sul mercato unionale. Riguardo a tale affermazione, la Commissione ritiene che gli elevati standard ambientali dell'Unione non possano essere considerati una causa di pregiudizio «autoinflitto». Gli elevati standard ambientali dell'UE sono invece presi in considerazione nel calcolo del prezzo indicativo. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (325) Una delle parti interessate ha sostenuto che sia i prezzi dell'industria dell'Unione sia quelli delle importazioni cinesi sono aumentati e che pertanto le importazioni cinesi non possono costituire una causa del pregiudizio. Tuttavia i prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti costantemente al di sotto dei prezzi medi dell'industria dell'Unione ed erano inoltre notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, per quanto riguarda i volumi, nel periodo in esame si è osservato un notevole aumento delle importazioni dalla RPC, che ha contribuito ad aumentare la pressione sui prezzi. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3. Conclusioni sul nesso di causalità

- (326) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.




- (327) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Si è stabilito provvisoriamente che tutti gli altri fattori individuati, in particolare le importazioni dai paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, l'aumento dei costi di produzione, il calo della domanda di prodotti SSHR nel 2018, la parziale dipendenza dei produttori dell'Unione dalla produzione vincolata, la sovracapacità dell'Unione derivante dalla sovracapacità globale, le condizioni del mercato eccezionalmente favorevoli nel 2017, i costi ambientali aggiuntivi sostenuti dai produttori dell'Unione e l'aumento dei prezzi delle importazioni dalla RPC non attenuano il nesso di causalità, neppure considerando il loro possibile effetto combinato.

6. LIVELLO DELLE MISURE

- (328) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
- (329) Nel caso di specie i denunciati hanno rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda due dei paesi oggetto dell'inchiesta, vale a dire l'Indonesia e la RPC. La valutazione concernente questi due paesi è riportata al punto 6.2.

6.1. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione nel caso di Taiwan

- (330) La Commissione ha innanzitutto stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In questo caso il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l'Unione è parte e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del regolamento di base, e di ottenere un equo profitto («profitto di riferimento»).
- (331) In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. L'industria dell'Unione ha sostenuto che il 2017 era l'anno appropriato per stabilire un profitto di riferimento. La Commissione ritiene che il 2017 sia stato un anno eccezionalmente positivo per il settore e che pertanto sia probabile che i profitti realizzati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione in tale anno (10,2 %) siano falsati, nel caso in cui siano utilizzati come profitto di riferimento. Inoltre la quota di mercato delle importazioni nel 2017 era già pari al 29,1 %. Viceversa nel 2016 la quota di mercato delle importazioni era notevolmente più bassa rispetto al 2017 (21,5 %). In assenza di altre informazioni la Commissione ha deciso provvisoriamente di utilizzare come profitto di riferimento il profitto medio realizzato negli anni 2016 e 2017. Tale profitto è pari all'8,7 %.
- (332) In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base la Commissione ha esaminato l'argomentazione avanzata da un produttore dell'Unione relativa a investimenti programmati che non erano stati effettuati nel periodo in esame. Sulla base delle prove documentali ricevute, la Commissione ha provvisoriamente accettato tale argomentazione e ha aggiunto il corrispondente importo al prezzo non pregiudizievole di tale produttore dell'Unione.
- (333) In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti da accordi ambientali multilaterali, e dai relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. In base agli elementi di prova disponibili la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo compreso tra 1,5 EUR e 6 EUR per tonnellata, che è stato sommato al prezzo non pregiudizievole.
- (334) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione sommando il suddetto margine di profitto dell'8,7 % e gli adeguamenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, al costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel periodo dell'inchiesta.



- (335) La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio in base al confronto tra la media ponderata del prezzo all'importazione stabilita in base ai singoli tipi di prodotto per i produttori esportatori verificati dei paesi interessati che hanno collaborato, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli degli stessi tipi di prodotto venduti nel libero mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore cif all'importazione.
- (336) Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.

Paese	Società	Margine di dumping (%)	Margine di underselling (vendita sottocosto) (%)
Taiwan	Yieh United Steel Co. e Tang Eng Iron Works Co. Ltd.	6,0	24,1
Taiwan	Walsin Lihwa Co.	7,5	18,3
Taiwan	Tutte le altre società	7,5	24,1

6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione nel caso dell'Indonesia e della RPC

6.2.1. Confronto tra margine di dumping e margine di underselling


- (337) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha dapprima verificato se, nei confronti dell'Indonesia e della RPC, il margine di dumping provvisoriamente stabilito fosse superiore rispetto al margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. A tal fine è stato effettuato un confronto tra la media ponderata del prezzo all'importazione dei produttori esportatori dell'Indonesia e della RPC che hanno collaborato e il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione, come spiegato al punto 6.1. Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue:

Paese	Società	Margine di dumping (%)	Margine di underselling (%)
Indonesia	PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	19,2	17,0
RPC	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.	108,4	18,9
RPC	Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd	55,6	14,5
RPC	Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd	87,9	17,4
RPC	Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.	87,9	17,4
RPC	Tutte le altre società	108,4	18,9

- (338) Poiché il margine di underselling calcolato per i produttori esportatori indonesiani e cinesi era inferiore al margine di dumping, la Commissione ha valutato se vi fossero distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

6.2.2. Distorsioni relative alle materie prime

- (339) Nella denuncia il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che esistono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda il prodotto in esame in Indonesia e nella RPC. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, nel valutare il livello adeguato delle misure nei confronti dell'Indonesia e della RPC la Commissione ha esaminato le asserite distorsioni e altre eventuali distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base in Indonesia e nella RPC.



- (340) Le materie prime che, secondo quanto asserito, sarebbero influenzate da dette distorsioni sono il nichel (ferro-nichel, ghisa greggia al nichel, minerali di nichel, cascami di nichel), il carbone e i cascami di acciaio inossidabile in Indonesia e i cascami di acciaio inossidabile, il cromo, il carbone da coke, il ferrocromo, il ferrosilicio, l'acciaio (inossidabile) greggio e il vanadio nella RPC.
- (341) Tra queste materie prime la Commissione ha individuato le principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame da ciascuno dei produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha considerato come materie prime principali quelle che rappresentano almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame.
- a) Indonesia
- (342) Per quanto riguarda l'Indonesia, l'inchiesta ha confermato che nel periodo dell'inchiesta esistevano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base sotto forma di un divieto di esportazione⁽⁶⁵⁾ dei minerali di nichel con un tenore di nichel pari o superiore all'1,7 %, di una tassa all'esportazione⁽⁶⁶⁾ pari al 10 % sui minerali di nichel con un tenore di nichel inferiore all'1,7 %, di un obbligo di licenza⁽⁶⁷⁾ e un contingente di fatto all'esportazione⁽⁶⁸⁾ dei minerali di nichel con un tenore di nichel inferiore all'1,7 % e di un obbligo di licenza di fatto⁽⁶⁹⁾ per il ferro-nichel e la ghisa greggia al nichel.
- (343) L'inchiesta ha inoltre stabilito che i minerali di nichel rappresentavano più del 17 % dei rispettivi costi totali di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (344) Infine, l'inchiesta ha stabilito che il prezzo pagato per i minerali di nichel era notevolmente inferiore (oltre il 30 % in meno) rispetto al prezzo nel mercato internazionale rappresentativo, in linea con l'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.
- (345) A tale riguardo la Commissione ha confrontato il prezzo di acquisto dei produttori esportatori indonesiani con il prezzo fob dei minerali di nichel con un tenore di nichel pari all'1,8 % nelle Filippine⁽⁷⁰⁾. La Commissione ha ritenuto adeguato il prezzo nelle Filippine in quanto questo paese, come l'Indonesia, è uno dei paesi che posseggono le maggiori riserve al mondo di minerali di nichel⁽⁷¹⁾. Inoltre il tenore di nichel dei minerali di nichel in questo mercato internazionale rappresentativo era molto simile al tenore medio di nichel dei minerali di nichel acquistati dai produttori esportatori indonesiani. Infine la Commissione ha ritenuto che le spese di trasporto tra il fornitore e il porto, comprese nel prezzo fob, riflettessero i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori indonesiani.
- (346) Pertanto il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, ossia l'esistenza di distorsioni relative a una materia prima che rappresenta più del 17 % del costo di produzione del prodotto in esame, era soddisfatto per quanto riguarda l'Indonesia.
- b) RPC
- (347) Per quanto riguarda la RPC l'inchiesta ha confermato che nel periodo dell'inchiesta esistevano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base sotto forma di una tassa sulle esportazioni di cascami di acciaio inossidabile, ferrosilicio, ghisa greggia al nichel e ferrocromo e di un obbligo di licenza riguardante il ferrosilicio, il vanadio, il ferro-nichel e il ferrocromo. La Commissione ha basato tale risultanza sui dati disponibili nella banca dati OCSE⁽⁷²⁾ e sulla legislazione pertinente applicabile nella RPC.
- (348) L'inchiesta ha inoltre stabilito che, per ciascuna delle società incluse nel campione, almeno una delle suddette materie prime principali rappresentava più del 17 % del rispettivo costo totale di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta⁽⁷³⁾.

⁽⁶⁵⁾ Articolo 4 e allegato IV del regolamento del ministro del Commercio della Repubblica di Indonesia n. 1/M-DAG/PER/1/2017.

⁽⁶⁶⁾ Articoli 2, 12 e 14 e allegati I, lettera G), e II, lettera G), del regolamento del ministro delle Finanze della Repubblica di Indonesia n. 13/PMK.010/2017.

⁽⁶⁷⁾ Articolo 7, paragrafo 3, e allegato III del regolamento del ministro del Commercio della Repubblica di Indonesia n. 1/M-DAG/PER/1/2017.

⁽⁶⁸⁾ Articolo 4 e allegato III del regolamento del ministro del Commercio della Repubblica di Indonesia n. 1/M-DAG/PER/1/2017.

⁽⁶⁹⁾ Articolo 7, paragrafo 1, e allegato I del regolamento del ministro del Commercio della Repubblica di Indonesia n. 1/M-DAG/PER/1/2017.

⁽⁷⁰⁾ Secondo quanto comunicato da FerroAlloyNet, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ferroalloynet.com/> (ultima consultazione: 10 marzo 2020).

⁽⁷¹⁾ International Nickel Study Group. The World Nickel Factbook 2018, pag. 7, disponibile al seguente indirizzo: https://insg.org/wp-content/uploads/2019/03/publist_The-World-Nickel-Factbook-2018.pdf (ultima consultazione: 10 marzo 2020).

⁽⁷²⁾ Inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE, disponibile al seguente indirizzo: https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (ultima consultazione: 6 marzo 2020).

⁽⁷³⁾ Dato che il quantitativo esatto dei materiali destinati alla produzione è considerato un'informazione commerciale riservata, le materie prime che rappresentano oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame e il prezzo esente da distorsioni delle materie prime stabilito nei mercati internazionali rappresentativi sono resi noti alle società cinesi incluse nel campione in un documento informativo specifico individuale.



- (349) L'inchiesta ha stabilito che il prezzo pagato nella RPC dai due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione per tali materie prime principali era notevolmente inferiore rispetto al prezzo nel mercato internazionale rappresentativo utilizzato per ciascuna corrispondente materia prima per cui sono state impiegate le stesse fonti servite per la costruzione del valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (350) Pertanto il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, ossia l'esistenza di distorsioni relative a una materia prima che rappresenta più del 17 % del costo di produzione del prodotto in esame, è stato soddisfatto per quanto riguarda la RPC.

6.2.3. Interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base

- (351) Dopo aver concluso che, nel caso della RPC e dell'Indonesia, vi sono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che era nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprendendo le capacità inutilizzate nei paesi esportatori, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Per effettuare tale valutazione, la Commissione ha inserito domande specifiche nei questionari inviati a tutte le parti interessate. Il denunciante e i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno risposto a tali domande.

6.2.3.1. Capacità inutilizzate nei paesi esportatori

- (352) Sulla base delle informazioni fornite da Eurofer, la capacità inutilizzata nella RPC è stata stimata a 26,4 milioni di tonnellate nel 2019 ⁽⁹⁴⁾, mentre la capacità inutilizzata dell'intero settore dell'acciaio inossidabile in Indonesia è stata stimata a 4 milioni di tonnellate nel 2019 ⁽⁹⁵⁾.
- (353) In base al questionario del governo dell'Indonesia, tuttavia, la capacità inutilizzata in Indonesia è attualmente pari a 2,1 milioni di tonnellate. Per contro, il libero mercato dell'Unione aveva una dimensione di 1,2 milioni di tonnellate. In termini relativi le capacità inutilizzate nei paesi esportatori sono pertanto enormi.

6.2.3.2. Concorrenza per le materie prime

- (354) Riguardo alla concorrenza per le materie prime, il governo della RPC non ha fornito informazioni significative sul mercato delle materie prime interessate da distorsioni nella RPC, come illustrato al considerando 347. Il denunciante ha dichiarato che, aumentando o abbassando artificialmente il livello di approvvigionamento delle materie prime, o semplicemente fissando i prezzi a livello centrale, il governo della RPC può orientare i prezzi verso l'alto o verso il basso. Come indicato al punto 6.2.2, si è ritenuto che il mercato cinese delle materie prime fosse interessato da distorsioni.
- (355) Per quanto riguarda l'Indonesia, l'inchiesta ha rilevato che tale paese è uno dei principali paesi estrattori di minerali di nichel al mondo. Pertanto, imponendo restrizioni alle esportazioni di minerali di nichel, il governo dell'Indonesia determina artificialmente un abbassamento dei prezzi sul mercato nazionale indonesiano.
- (356) Entrambi i paesi hanno imposto restrizioni all'esportazione di fattori produttivi contenenti nichel, che rappresenta anche il secondo fattore produttivo più importante per i produttori dell'Unione, come indicato al considerando 319.
- (357) Tutti questi elementi creano uno svantaggio per l'industria dell'Unione rispetto ai produttori esportatori dei paesi interessati. La Commissione ritiene improbabile che questa situazione cambi nel prossimo futuro. Per quanto riguarda l'Indonesia, di recente la situazione è addirittura peggiorata. Le misure che consentono l'esportazione di minerali di nichel con un tenore di nichel inferiore all'1,7 % avrebbero dovuto rimanere in vigore fino a gennaio 2022. Il governo dell'Indonesia ha tuttavia deciso di anticiparne la cessazione. Tutte le esportazioni di minerali di nichel sono state vietate dal gennaio 2020 ⁽⁹⁶⁾. Non vi sono elementi che indichino la volontà del governo dell'Indonesia di modificare la sua politica nel prossimo futuro.

⁽⁹⁴⁾ Versione non riservata della denuncia, pag. 66, punto 336.

⁽⁹⁵⁾ Versione non riservata della denuncia, pag. 69, punto 352.

⁽⁹⁶⁾ Informazioni disponibili al seguente indirizzo: <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-nickel/indonesian-nickel-miners-agree-to-stop-ore-exports-immediately-investment-chief-idUSKBN1X7106> (ultima consultazione: 11 marzo 2020).



6.2.3.3. Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione

- (358) In mancanza della piena collaborazione degli importatori, la Commissione ha provvisoriamente stabilito che il principale effetto sulle catene di approvvigionamento sarà avvertito a livello degli utilizzatori. Data la notevole differenza tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio per i paesi esportatori, il possibile effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 *ter*, del regolamento di base è stato valutato nel contesto della verifica dell'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento di base.
- (359) Come concluso al considerando 373, tale analisi ha portato a stabilire che, dato l'effetto delle misure fissate al livello del margine di dumping, non è conforme all'interesse dell'Unione applicare l'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base.

6.2.3.4. Conclusioni

- (360) Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base, non è nell'interesse dell'Unione fissare il livello delle misure al livello del dumping dato l'effetto sproporzionatamente negativo che ciò potrebbe avere sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (361) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.


7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (362) L'industria dell'Unione è presente in vari Stati membri e impiega direttamente 2 372 dipendenti la cui attività è collegata al prodotto oggetto dell'inchiesta. Nessuno dei produttori dell'Unione si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come illustrato al punto 4, nell'analisi degli indicatori di pregiudizio l'intera industria dell'Unione ha visto peggiorare la propria situazione e ha subito gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping.
- (363) Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque sul mercato dell'Unione, porrà fine alla depressione dei prezzi e consentirà la ripresa dell'industria dell'Unione. In tal modo essa potrebbe migliorare la redditività dell'industria dell'Unione e raggiungere i livelli considerati necessari per un'industria ad alta intensità di capitale come questa. L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole causato da importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati. È opportuno rammentare che vari indicatori di pregiudizio importanti hanno evidenziato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare hanno subito un netto peggioramento la quota di mercato e il volume delle vendite, nonché gli indicatori relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, quali la redditività e l'utile sul capitale investito. È dunque importante riportare i prezzi a livelli non di dumping o perlomeno non pregiudizievoli, per consentire a tutti i produttori di operare sul mercato dell'Unione in condizioni commerciali eque. Senza l'introduzione di misure è molto probabile che la situazione economica dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. Qualora si registrassero risultati negativi nel segmento dei prodotti SSHR, ciò si ripercuoterebbe sui segmenti a valle dei produttori dell'Unione, e in particolare sulla loro produzione vincolata. I produttori dell'Unione si basano essenzialmente sul modello commerciale che prevede una combinazione tra le vendite nel libero mercato e la produzione vincolata. Il deterioramento del segmento del libero mercato potrebbe mettere a rischio anche il segmento della produzione vincolata, che rappresenta volumi della produzione e dati sull'occupazione più elevati rispetto al segmento del libero mercato.

- (364) Si conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione, in quanto consentirebbe a quest'ultima di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatato.

7.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (365) Due parti si sono manifestate come importatori indipendenti e hanno risposto al questionario pertinente. Tuttavia non è stato dato ulteriore seguito alla risposta di una di queste parti, giacché è emerso che l'importatore in questione operava all'esterno dell'Unione.



- (366) Quanto all'altra parte, è emerso che non si trattava di un vero e proprio importatore ma di un centro di servizi che effettuava varie operazioni. Pertanto non vi è stata collaborazione da parte dei veri importatori. Secondo il centro di servizi che ha collaborato, l'aumento del prezzo dei prodotti in esame determina costi di produzione più elevati per gli utilizzatori europei dei prodotti, arrecando loro un pregiudizio. Più specificamente, la parte in questione ha avanzato una richiesta di esclusione del prodotto che è oggetto del punto 2.3, insieme ad altre richieste analoghe.
- (367) Su tale base, a questo stadio non esistono elementi indicanti che le misure sarebbero contrarie all'interesse degli importatori.

7.3. Interesse degli utilizzatori

- (368) Hanno collaborato all'inchiesta due utilizzatori.
- (369) Uno degli utilizzatori che hanno risposto al questionario era un produttore di tubi di acciai inossidabili. Per quanto riguarda tale utilizzatore, la Commissione ha rilevato che, in base ai suoi volumi di acquisto e di importazione, ai suoi profitti totali e ai profitti derivanti da prodotti la cui fabbricazione prevede l'uso del prodotto in esame come fattore produttivo, l'istituzione di misure non gli arrecherebbe un indebito pregiudizio.
- (370) Il secondo utilizzatore che ha collaborato è un produttore di prodotti di acciai inossidabili che compete con l'industria dell'Unione su diversi dei suoi principali mercati a valle. Tale produttore acquista volumi significativi di prodotti SSHR dall'industria dell'Unione e da produttori di paesi terzi, anche nei paesi interessati. Ha espresso perplessità riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento e ai prezzi di acquisto a seguito dell'eventuale istituzione di dazi. È l'unico grande utilizzatore indipendente del prodotto in esame nell'Unione. Senza una produzione di acciaio integrata, questo produttore dipende interamente dalle forniture di rotoli (coils) di altre parti per la fabbricazione dei suoi prodotti a valle. Il produttore ha sostenuto che l'industria dell'Unione non è interessata a vendergli grossi volumi aggiuntivi di prodotti SSHR, in particolare un tipo di prodotto (rotoli neri), a prezzi competitivi, in quanto i produttori dell'Unione preferirebbero riservare tali prodotti al proprio utilizzo vincolato. Tale asserzione è confutata dal fatto che, durante tutto il periodo in esame, l'industria dell'Unione aveva capacità inutilizzate che erano almeno quattro volte superiori alla domanda totale di tale utilizzatore. Inoltre, come dichiarato dal denunciante, vari produttori dell'Unione sono pronti a fornire rotoli neri, come comunicato sui siti web dei produttori. Infine, poiché l'utilizzatore ha già stabilito catene di approvvigionamento e contatti con produttori di paesi terzi, è ragionevole prevedere che sarà anche in grado di diversificare il proprio approvvigionamento incrementando gli acquisti dai paesi terzi.
- (371) Supponendo che tutti i fattori pertinenti (in particolare le fonti, i volumi e i prezzi, al netto dei dazi, degli acquisti, nonché il fatturato realizzato con i prodotti a valle) rimangano invariati rispetto al periodo dell'inchiesta, la Commissione ha stabilito che i profitti annui complessivi di tale utilizzatore sarebbero influenzati negativamente qualora fossero istituiti dazi sulle importazioni dalla RPC e dall'Indonesia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.
- (372) Qualora, nell'ambito di quanto ipotizzato al considerando 369, fossero istituiti dazi sulle importazioni dalla RPC e dall'Indonesia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, tali misure inciderebbero anche sui profitti annui complessivi ma in misura molto più contenuta.
- (373) Gli scenari di cui sopra si basano su ipotesi statiche (ossia presuppongono che tutti i fattori pertinenti rimangano invariati, fatta eccezione per l'istituzione di dazi, di cui si dovrebbe dunque tenere conto). In realtà esistono scenari peggiori in quanto, come spiegato in appresso, con l'istituzione di dazi è probabile che anche gli altri fattori sottostanti subiscano variazioni.
- (374) In primo luogo, gli schemi di approvvigionamento e i prezzi di acquisto non rimarranno invariati. Se i prezzi delle importazioni, soprattutto di quelle provenienti dalla RPC e dall'Indonesia, saranno corretti verso l'alto, è probabile che si registri una ripresa delle importazioni di volumi maggiori da altre fonti di approvvigionamento. In particolare, si rileva che le importazioni dalla Corea del Sud sono state consistenti fino a tutto il 2016, quando hanno raggiunto le 65 000 tonnellate. A causa degli sviluppi da allora intervenuti sul mercato, tali importazioni hanno perso importanti quote di mercato nel corso degli anni (cfr. la tabella 15) ma si può prevedere che, dopo l'istituzione di misure, i produttori esportatori della Corea, ma anche di altri paesi produttori come il Sud Africa, riprenderanno a concentrarsi sempre più sul mercato dell'Unione in quanto saranno più competitivi, a beneficio degli utilizzatori. Si prevede inoltre che, grazie alle misure, l'industria dell'Unione sarà in grado di vendere agli utilizzatori volumi maggiori a prezzi competitivi. L'industria dell'Unione non può permettersi di perdere importanti quote di mercato nell'Unione, come dimostrato dalla presente inchiesta. Per quanto riguarda il secondo utilizzatore di cui sopra, date le sue dimensioni e l'importanza che riveste come cliente dell'industria dell'Unione, tale società potrebbe esercitare un effetto leva, destinato probabilmente ad aumentare nel caso in cui essa acquisti volumi persino maggiori dall'industria dell'Unione.



- (375) Occorre inoltre rilevare che a luglio del 2021 dovrebbero giungere a scadenza le misure di salvaguardia attualmente applicabili all'acciaio, che riguardano anche il prodotto in esame. Ciò significa che da luglio del 2021 in poi gli utilizzatori avranno maggiore accesso a fonti alternative, perché le misure di contingentamento in vigore dal 19 luglio 2018 saranno revocate.
- (376) Si prevede pertanto che l'istituzione di dazi inciderà probabilmente in maniera negativa su tutti gli utilizzatori nel loro insieme, ma che l'effetto del dazio ai livelli stabiliti per la RPC e l'Indonesia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base non sia sproporzionato, in quanto si prevede che l'industria utilizzatrice sarà allora in grado di adattarsi alla nuova situazione. Infatti, qualora il livello dei dazi dovesse essere fissato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si prevede che tutti gli utilizzatori che hanno collaborato rimangano redditizi.
- (377) Tuttavia, qualora dovessero essere istituiti dazi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha stabilito che il possibile impatto delle misure istituite nei confronti della RPC e dell'Indonesia al livello del margine di dumping sarebbe sproporzionato, alla luce dei possibili effetti fortemente negativi sulle catene di approvvigionamento per talune società dell'Unione e, in particolare, sugli utilizzatori. Infatti la Commissione ha rilevato che, in un tale scenario, l'industria utilizzatrice e in particolare gli utilizzatori che, nel periodo dell'inchiesta, hanno acquistato volumi consistenti dalla RPC e/o dall'Indonesia, potrebbero indebitamente risentire delle misure e, di conseguenza, iniziare ad accumulare perdite.


7.4. Conclusione relativa all'interesse dell'Unione

- (378) Sulla base di quanto precede e a condizione che siano istituiti dazi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha concluso in via provvisoria che, in questa fase dell'inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere non nell'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo originari dei paesi interessati.

8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (379) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (380) Dovrebbero essere istituite misure antidumping provvisorie conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
- (381) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio antidumping provvisorio
Indonesia	PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry e PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	19,2 %	17,0 %	17,0 %
Indonesia	Tutte le altre società	19,2 %	17,0 %	17,0 %
Repubblica popolare cinese	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.	108,4 %	18,9 %	18,9 %
Repubblica popolare cinese	Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd	55,6 %	14,5 %	14,5 %
Repubblica popolare cinese	Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd	87,9 %	17,4 %	17,4 %
Repubblica popolare cinese	Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.	87,9 %	17,4 %	17,4 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	108,4 %	18,9 %	18,9 %



Paese	Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio antidumping provvisorio
Taiwan	Yieh United Steel Co. e e Tang Eng Iron Works Co. Ltd.	6,0 %	24,1 %	6,0 %
Taiwan	Walsin Lihwa Co.	7,5 %	18,3 %	7,5 %
Taiwan	Tutte le altre società	7,5 %	24,1 %	7,5 %

- (382) Le aliquote del dazio antidumping delle singole società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze provvisorie della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante la presente inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualunque altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
- (383) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale in caso di successiva modifica del nome dell'entità. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione ⁽⁹⁷⁾. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (384) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (385) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuale, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata, in conformità alla normativa doganale.
- (386) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali più basse, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un'inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote del dazio individuale e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (387) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

9. REGISTRAZIONE

- (388) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La registrazione era quindi in corso durante la fase di comunicazione preventiva.

⁽⁹⁷⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



- (389) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta.
- (390) In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva.

10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

- (391) Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
- (392) Due produttori esportatori della RPC, due produttori esportatori dell'Indonesia e tre produttori e un centro di servizi indipendente di Taiwan hanno presentato le loro osservazioni. La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni ricevute, che segnalavano errori materiali e, ove necessario, ha corretto i margini di conseguenza.

11. DISPOSIZIONI FINALI

- (393) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
- (394) I risultati dell'inchiesta relativi all'istituzione dei dazi provvisori sono provvisori e possono essere modificati nella fase definitiva dell'inchiesta,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice aggiuntivo TARIC
Indonesia	PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry	17,0 %	C541
Indonesia	PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	17,0 %	C547
Indonesia	Tutte le altre società	17,0 %	C999
Repubblica popolare cinese	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.	18,9 %	C163
Repubblica popolare cinese	Taiyuan Taigang Daming Metal Products	18,9 %	C542
Repubblica popolare cinese	Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd	18,9 %	C543
Repubblica popolare cinese	Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd.	18,9 %	C025
Repubblica popolare cinese	Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd	14,5 %	C544
Repubblica popolare cinese	Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd	17,4 %	C545
Repubblica popolare cinese	Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.	17,4 %	C546



Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice aggiuntivo TARIC
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	18,9 %	C999
Taiwan	Yieh United Steel Co.	6,0 %	C032
Taiwan	Tang Eng Iron Works Co. Ltd.	6,0 %	C031
Taiwan	Walsin Lihwa Co.	7,5 %	C548
Taiwan	Tutte le altre società	7,5 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.

6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN



DECISIONE (UE) 2020/509 DEL CONSIGLIO
del 3 aprile 2020
sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Romania,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di utilizzare finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.
- (3) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽¹⁾ (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede l'adozione di una decisione che constati l'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE contiene ulteriori disposizioni relative all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione di tali disposizioni.
- (4) A norma dell'articolo 126, paragrafo 5, TFUE, la Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio. Sulla base della sua relazione adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Romania esiste un disavanzo eccessivo. Il 4 marzo 2020 la Commissione ha pertanto trasmesso alla Romania un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio ⁽³⁾.
- (5) A norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio deve considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Romania, la valutazione globale porta alle conclusioni esposte di seguito.
- (6) Secondo i dati notificati dalle autorità rumene il 30 settembre 2019 che sono stati successivamente convalidati da Eurostat, nel 2018 il disavanzo pubblico in Romania ha raggiunto il 3 % del prodotto interno lordo (PIL), mentre il debito pubblico è ammontato al 35 % del PIL. Tenuto conto delle cifre riviste del PIL comunicate dall'ufficio nazionale di statistica rumeno dopo la pubblicazione del comunicato stampa di Eurostat, i predetti rapporti per il 2018 hanno subito una lieve variazione: il disavanzo si è attestato al 2,9 % del PIL e il debito al 34,7 % del PIL. Per il 2019 la notifica ha indicato un disavanzo pubblico programmato del 2,8 % del PIL.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Romania si rinvia al seguente sito: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/ongoing-excessive-deficit-procedures/romania_en.



- (7) Il 10 dicembre 2019 il governo ha adottato la strategia di bilancio per il periodo 2020-2022 («strategia di bilancio»), che prevede un obiettivo di disavanzo pubblico del 3,8 % del PIL nel 2019. Si tratta di un livello superiore e non prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE. Inoltre il superamento del valore di riferimento del TFUE nel 2019 non è eccezionale, in quanto non deriva da un evento inconsueto o da una grave recessione economica ai sensi del TFUE e del patto di stabilità e crescita. Le previsioni di inverno 2020 della Commissione prevedono una crescita del PIL reale del 3,9 % nel 2019 e del 3,8 % nel 2020 e un divario tra prodotto effettivo e potenziale attorno allo zero. Le voci una tantum, che nel 2019 hanno rappresentato lo 0,1 % del PIL, sono dovute al rimborso dell'imposta di bollo ambientale sulle autovetture. Il superamento programmato del valore di riferimento del 3 % del PIL non è temporaneo né a norma del TFUE né a norma del patto di stabilità e crescita. Le previsioni di inverno 2020 della Commissione, integrate con le variabili di bilancio, prevedono un disavanzo pubblico del 4 % del PIL nel 2019, del 4,9 % nel 2020 e del 6,9 % nel 2021. Il previsto aumento del disavanzo è dovuto principalmente a consistenti aumenti delle pensioni. Nella strategia di bilancio il governo prevede inoltre che il disavanzo pubblico rimarrà al di sopra del valore di riferimento stabilito dal TFUE nel 2020 e nel 2021, con un disavanzo previsto del 3,6 % del PIL nel 2020 e del 3,4 % nel 2021. Pertanto, il criterio del disavanzo stabilito dal TFUE non è, prima facie, soddisfatto.
- (8) Nel 2018 il debito pubblico della Romania è stato del 34,7 % del PIL. Sia la strategia di bilancio che le previsioni di inverno 2020 della Commissione, integrate con le variabili di bilancio, prevedono fino al 2021 un aumento del debito pubblico, debito pubblico che rimarrà comunque al di sotto del valore di riferimento del TFUE. La strategia di bilancio prevede che il debito pubblico aumenterà fino al 37,8 % del PIL nel 2021. Per lo stesso anno la Commissione prevede un aumento più netto, al 41,9 % del PIL. Pertanto, il criterio del debito stabilito dal TFUE è soddisfatto.
- (9) A norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE nella relazione la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi a norma dello stesso articolo. A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, quando il rapporto debito pubblico/PIL non supera il valore di riferimento, nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo si tiene conto dei fattori significativi. Nella valutazione del rispetto da parte della Romania del criterio del disavanzo si è tenuto conto dei fattori significativi, tra cui la mancanza di seguito effettivo dal 2017 alle raccomandazioni del Consiglio nell'ambito della procedura per deviazione significativa, i progressi limitati compiuti dalla Romania per quanto riguarda le riforme strutturali e gli elevati rischi per la sostenibilità del bilancio cui la Romania deve far fronte a medio e lungo termine. Tali fattori non modificano tuttavia la conclusione che il criterio del disavanzo stabilito dal TFUE non è rispettato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Romania esiste un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.


Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020

Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN

20CE0973



RETTIFICHE

Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 57 del 27 febbraio 2020)

Pagina 18, A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale, Tabella 4:

La tabella 4 deve essere letta come segue:

«TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia e il suo finanziamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Quota percentuale della base RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione
	1)	2)	3)	(4) = (1) + (3)
Belgio		2,84	32 315 590	32 315 590
Bulgaria		0,36	4 143 098	4 143 098
Cechia		1,27	14 439 375	14 439 375
Danimarca	- 146 333 564	1,91	21 737 317	- 124 596 247
Germania		21,65	246 111 806	246 111 806
Estonia		0,17	1 878 136	1 878 136
Irlanda		1,64	18 636 293	18 636 293
Grecia		1,16	13 208 785	13 208 785
Spagna		7,64	86 854 423	86 854 423
Francia		14,94	169 899 670	169 899 670
Croazia		0,32	3 689 222	3 689 222
Italia		10,80	122 742 708	122 742 708
Cipro		0,13	1 469 414	1 469 414
Lettonia		0,19	2 200 219	2 200 219
Lituania		0,28	3 236 611	3 236 611
Lussemburgo		0,26	2 963 014	2 963 014
Ungheria		0,85	9 622 538	9 622 538
Malta		0,08	888 410	888 410
Paesi Bassi	- 782 321 749	4,89	55 561 753	- 726 759 996
Austria		2,43	27 650 415	27 650 415
Polonia		3,15	35 857 741	35 857 741
Portogallo		1,24	14 093 655	14 093 655
Romania		1,33	15 165 924	15 165 924
Slovenia		0,30	3 397 489	3 397 489
Slovacchia		0,59	6 689 472	6 689 472



Stato membro	Riduzione lorda	Quota percentuale della base RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione
	1)	2)	3)	(4) = (1) + (3)
Finlandia		1,46	16 644 634	16 644 634
Svezia	- 208 243 919	2,88	32 713 177	- 175 530 742
Regno Unito		15,22	173 088 343	173 088 343
Totale	-1 136 899 232	100,00	1 136 899 232	0

Deflatore PIL dell'UE, in EUR (previsioni economiche primavera 2019): (a) 2011 EU-27 = 100,0000 / (b) 2013 EU-27 = 102,9958 (c) 2013 EU-28 = 102,9874 / (d) 2020 EU-28 = 112,5551

Importo forfettario per i Paesi Bassi (a prezzi 2020): 695 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 782 321 749 EUR

Importo forfettario per la Svezia (a prezzi 2020): 185 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 208 243 919 EUR

Importo forfettario per la Danimarca (a prezzi 2020): 130 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 146 333 564 EUR»

(Adozione definitiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 30 del 20 aprile 2020)

20CE0974

Rettificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 104 del 3 aprile 2020)


Pagina 112, allegato III, punto 4, lettera a), punto ii), modifiche dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, punto ATS.OR.405,

anziché: «**ATS.OR.405 Uso e disponibilità del canale di emergenza VHF**
a) Come stabilito all'articolo 3 *quinqüies*, il canale di emergenza VHF (121.500 MHz) deve essere usato per scopi relativi a emergenze effettive, tra cui:»,

leggasi: «**ATS.OR.405 Uso e disponibilità della frequenza di emergenza VHF**
a) Come stabilito all'articolo 3 *quinqüies*, la frequenza di emergenza VHF (121.500 MHz) deve essere usata per scopi relativi a emergenze effettive, tra cui:».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 42 del 1º giugno 2020)

20CE0975



Rettifica della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione, del 4 marzo 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67 del 5 marzo 2020)

Pagina 134, allegato, «Allegato III»:

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. **Calcolo degli effetti nocivi**

Gli effetti nocivi sono calcolati mediante una delle seguenti formule:

— rischio relativo (*relative risk*, RR) dell'effetto nocivo, definito come segue:

$$RR = \left(\frac{\text{Probabilità di occorrenza dell'effetto nocivo in una popolazione esposta a un dato livello di rumore ambientale}}{\text{Probabilità di occorrenza dell'effetto nocivo in una popolazione **non** esposta al rumore ambientale}} \right)$$

(formula 1)

— rischio assoluto (*absolute risk*, AR) dell'effetto nocivo, definito come segue:

$$AR = \left(\text{Occorrenza dell'effetto nocivo in una popolazione esposta a un dato livello di rumore ambientale} \right)$$

(formula 2)».

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 35 del 7 maggio 2020)

20CE0976

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUE-045) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 0 0 6 1 1 *

€ 12,00

